


REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531  
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo € 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO  
Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

## PARTE SECONDA

*Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32*

### SOMMARIO

#### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23.05.2008 N. 535**

**Modifica della D.G.R. 378/04 inerente la valorizzazione e il sostegno delle responsabilità familiari attraverso la sperimentazione dei prestiti sull'onore.**

**pag. 3596**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23.05.2008 N. 545**

**Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Misura 221 "Imboschimento di terreni agricoli". Termine di presentazione delle domande di pagamento per la conferma degli impegni pluriennali assunti nella precedente programmazione.** pag. 3596

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23.05.2008 N. 547**

**Piano Regionale dei Controlli integrati in materia di sicurezza alimentare 2007-2010.** pag. 3599

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23.05.2008 N. 548**

**Disposizioni sui trasferimenti regionali ai fini del Patto di Stabilità Interno per l'anno 2008 per le Province e i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.** pag. 3640

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23.05.2008 N. 549**

**Individuazione capitoli nell'ambito delle unita' previsionali di base previste dalla l.r. 03/04/2008, n. 7 "Norme sul sistema statistico regionale".** pag. 3642

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23.05.2008 N. 551**

**Norme tecniche art. 16 l.r. 38/98. Indirizzi per lo sfruttamento delle energie rinnovabili.** pag. 3643

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26.05.2008 N. 24**

**Integrazione e modifica al decreto n. 11/2008 "Parco naturale regionale delle Alpi Liguri. Nomina Comunita' del Parco".** pag. 3647

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE URBANISTICA 15.05.2008 N. 110**

**Comune di Brugnato (SP) - Approvazione di variante al RE concernente la composizione della Commissione per il Paesaggio conseguente alla soppressione della CE.** pag. 3648

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO 16.05.2008 N. 111**

**Prelevamento dal "fondo di riserva di cassa del bilancio di previsio-**

**ne per l'anno finanziario 2008" ai sensi dell'articolo 42, 4° comma della l.r. 15/2002. Euro 2.995.821,19 (2° provvedimento). pag. 3648**

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO  
16.05.2008 N. 112**

**Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 ai fini delle codificazioni SIOPE - art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 5.758,34 (2° provvedimento). pag. 3650**

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO  
16.05.2008 N. 113**

**Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 12.222.778,74 (1° provvedimento). pag. 3653**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL  
SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI  
GENOVA 12.05.2008 N. 2554**

**CI03185 - Concessione Idraulica per tombinatura del Rio Carmo in località Acquafredda in Comune di Castiglione Chiavarese. Richiedente: Cava Acquafredda S.r.l. pag. 3658**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL  
SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI  
GENOVA 15.05.2008 N. 2683**

**CI07048 - Concessione Idraulica per completamento del collettore fognario principale nei Comuni di Rossiglione, Campo Ligure e Masone - intervento nel Comune di Masone tre la località Case Batassi e la località Groppo, a monte del tratto di collettore realizzato dalla Comunità Montana Valli Stura e Orba. Attraversamento A: Condotta fognaria DN200 (GHI) in attraversamento trasversale del Torrente Stura staffata al lato valle del Ponte Rian Freddo per 17,60 m, in località Case Pianfreddo di Masone nel Comune di Masone (terreni identificati: FG. 28 NCT-Masone - mapp. n. 241 - 255). Attraversamento B: Condotta fognaria DN250 (PE) in attraversamento trasversale del Rio Ginepro ed interrata nel piano stradale della strada comunale per 1,50 m, in località Groppo di Masone nel Comune di Masone (terreni identificati: FG. 28 NCT-Masone - mapp. n. 759 - 288). Attraversamento C: Condotta fognaria DN250 (PE) in attraversamento trasversale del Rio Senza Nome ed interrata nel piano stradale della strada comunale per 2,50 m, in località Groppo**

**di Masone nel Comune di Masone (terreni identificati: FG. 28 NCT-Masone - mapp. n. 307 - 788). Attraversamento D: Condotta fognaria DN250 (PE) in attraversamento trasversale del Rio San Pietro ed interrata nel piano stradale della strada comunale per 2,00 m, in località San Pietro di Masone nel Comune di Masone (terreni identificati: FG. 28 NCT-Masone - mapp. n. 302 - 419). Attraversamento E: Condotta fognaria DN200 (GHI) in attraversamento trasversale del Torrente Stura staffata al lato valle del Ponte San Pietro per 19,20 m, in località San Pietro di Masone nel Comune di Masone (terreni identificati: FG. 28 NCT-Masone - mapp. n. 298 - 678) in attraversamento del torrente Stura - Rio San Pietro - Rio Senza Nome - Rio Ginepro (affluenti di destra del Torrente Stura). Richiedente: MEDITERRANEA DELLE ACQUA S.P.A. - GRUPPO IRIDE ACQUAGAS SPA**

**pag. 3658**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 16.05.2008 N. 2695**

**CI05415 - Estinzione concessione idraulica avente ad oggetto "Costruzione ponte in località nel Comune di Busalla - Corso d'acqua Rio Seminella". Richiedente: Mamone Caterina e Balestrino Giancarlo di Genova.**

**pag. 3661**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 19.05.2008 N. 2700**

**CI06933 - CI06937 - CI06939 - CI06940 - CI06941 - Concessioni idrauliche per vari attraversamenti del torrente Recco (n. 3 passerelle pedonali e n. 2 ponti). Richiedente: Comune di Recco.**

**pag. 3661**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 19.05.2008 N. 2701**

**CI07013 - Concessione idraulica per l'installazione della tubazione DN250 per lo scarico provvisorio delle acque di falda che filtrano nel cantiere di Piazza Rapisardi a Genova - Pegli, in sponda sinistra del t. Varenna, nel Comune di Genova. Richiedente: EDIL PARK SRL.**

**pag. 3662**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 20.05.2008 N. 2704**

**CI07050 - Concessione Idraulica per tubazione gas DN180 (PE) interrata nel piano strada ed in attraversamento trasversale di: a) Rio**

**Castellea per 2,50 m in corrispondenza dei civv. n. 14 - 25 di Via Ospedale Gallino; b) Rio Caselle per 2,80 m in corrispondenza dei civv. n.° 10 - 19 di Via Ospedale Gallino in località Rivarolo Ligure del Comune di Genova. Richiedente: IRIDE ACQUAGAS S.P.A. - GRUPPO IRIDE ACQUA GAS S.P.A. - RETE GAS.**

**pag. 3663**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 20.05.2008 N. 2705**

**CI07047 - Concessione Idraulica per tubazione gas DN180 (PE) interrata per 2,60 m nel piano strada sul ponte all'incrocio di Via San Quirico con Via Superiore Budulli ed in corrispondenza del fabbricato n. 134r, in attraversamento trasversale del Rio Du Poziu Sarilla, in località San Quirico del Comune di Genova. Richiedente: IRIDE ACQUAGAS S.P.A. - GRUPPO IRIDE ACQUA GAS S.P.A. - RETE GAS.**

**pag. 3664**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 20.05.2008 N. 2706**

**CI01910 - Concessione Idraulica per la percorrenza del Torrente Varena in località Peglio nel Comune di Genova. Richiedente: PRAOIL OLEODOTTI ITALIANI S.P.A.**

**pag. 3665**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 20.05.2008 N. 2739**

**CI02860 - Concessione idraulica per l'uso di 12 mq in attraversamento del rio Nozarego, in località Madonnetta, nel comune di Santa Margherita Ligure. Richiedente: Barbagelata Luciano, Fiordiponti Alberto, Simonetti Vittorino.**

**pag. 3665**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 20.05.2008 N. 2740**

**CI02860 - Concessione idraulica per ponticello in attraversamento del torrente Nozarego, in loc. Madonnetta, nel Comune di Santa Margherita Ligure, rilasciata ai signori Barbagelata Luciano, Fiordiponti Alberto, Simonetti Vittorino. Estinzione concessione per rinuncia dei concessionari. Richiedente: Barbagelata Luciano, Fiordiponti Alberto, Simonetti Vittorino.**

**pag. 3666**

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E DIFESA  
DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 08.05.2008  
N. 425**

**Comune di Sanremo. Variante al Piano Regolatore Generale. Legge regionale n. 26/2003 "Città a colori".** pag. 3666

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E  
DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA  
26.05.2008 N. 495**

**Bacino del torrente San Francesco. Concessione di derivazione  
acqua ad uso irriguo. Ditta: Massa Franco (MSS FNC 61M20 I138M)  
ed altri. Pratica n. 104.** pag. 3667

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E  
DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA  
26.05.2008 N. 496**

**Bacino del torrente San Romolo. Concessione di derivazione acqua  
ad uso irriguo - igienico. Ditta: Piombo Aldo (PMB LDA 28B14 I138I)  
ed altri. Pratica n. 47.** pag. 3667

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E  
DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA  
26.05.2008 N. 497**

**Bacino del torrente San Romolo (rio Ciapussa). Concessione di deri-  
vazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Giordano Antonio (GRD NTN  
57A28 I138V). Pratica n. 28.** pag. 3668

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E  
DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA  
26.05.2008 N. 498**

**Bacino del torrente Impero. Concessione di derivazione acqua ad  
uso irriguo. Ditta: Viani Giovanni (VNI GNN 37S14 G840R) e Viani  
Franco. Pratica n. 247.** pag. 3668

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E  
DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA  
26.05.2008 N. 499**

**Bacino del torrente Nervia (rio Bonda - rio del Piano). Concessione  
di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Cattaneo Boris Francesco  
(CTT BSF 67R15 F119X). Pratica n. 613.** pag. 3669



**PROVINCIA DI IMPERIA**

**Ditte: Lorenzo Antonio ed altri; Ballestra Mario e Ballestra Jannine.  
Domande per concessione derivazione acqua. pag. 3670**

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E  
TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA 14.05.2008  
N. 3595**

**Rio Teciallo - Concessione per la realizzazione di un ponte in Comune  
di Cisano sul Neva - località Teciallo - Concessionario: Garello Mauro. pag. 3670**

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E  
TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA 20.05.2008  
N. 3786**

**Rio Cucco - Località Rio Cucco - Comune di Varazze - Concessione in  
sanatoria con opere di adeguamento idraulico di un tratto di fognatura  
comunale. Concessionario: Comune di Varazze. pag. 3671**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE -  
RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA  
13.05.2008 N. 220**

**Pratica n. 5398. Corso d'acqua: Canale di Ressora. Nulla Osta  
Idraulico n. 11467. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per la  
rimozione di una linea telefonica con i relativi pali e la realizzazione  
di una canalina metallica in attraversamento al torrente Ressora,  
loc. Via Anguillara - Via Porcareda nel Comune di Arcola. pag. 3671**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE -  
RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA  
22.05.2008 N. 238**

**Pratica n. 5619. Corso d'acqua: Fiume Vara. Nulla Osta Idraulico n.  
11223. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa allo scarico  
delle acque derivanti dalla copertura del fabbricato e dal piazzale  
di pertinenza, nel canale di scolo attiguo al Mappale demaniale cen-  
sito al Fg. 1 N.C.T. di Vezzano Ligure Mapp. 408, in loc. Lagoscuro nel  
Comune di Vezzano Ligure. Ditta: Prom.Imm. s.n.c.. pag. 3672**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****23.05.2008****N. 535**

**Modifica della D.G.R. 378/04 inerente la valorizzazione e il sostegno delle responsabilita' familiari attraverso la sperimentazione dei prestiti sull'onore.**

## LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA la D.G.R. del 27/04/2004, n. 378, inerente la valorizzazione e il sostegno di famiglie o persone in condizioni di disagio economico temporaneo attraverso la sperimentazione dei "prestiti sull'onore", ovvero di prestiti agevolati ("tasso zero"), concessi da banche convenzionate con F.I.L.S.E. S.p.A. di Genova a cittadini e nuclei familiari residenti in Liguria che si trovino in situazioni di difficoltà economica a seguito di eventi di carattere non ordinario;

ATTESO che il bando per l'erogazione dei prestiti di cui sopra (allegato alla suindicata D.G.R. 378/04), al punto 2. individua i requisiti di ammissibilità di cui i richiedenti devono essere in possesso dalla data di pubblicazione del bando di che trattasi sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e che tale pubblicazione è avvenuta il 10/06/2004;

RITENUTO opportuno agevolare l'accesso ai prestiti in oggetto relativamente alla data entro la quale i richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di cui sopra;

STABILITO pertanto di modificare l'allegato alla sopra citata D.G.R. 378/04, al punto "2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEI RICHIEDENTI", secondo paragrafo, come segue:

- le parole "alla data di pubblicazione del bando sul B.U.R.L. (*Bollettino Ufficiale della Regione Liguria*)" sono sostituite con: "alla data di presentazione della domanda";

SU PROPOSTA del Vice-Presidente della Giunta Regionale, incaricato delle Politiche Sociali;

## D E L I B E R A

Per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono integralmente richiamate,

1. DI APPROVARE la modifica all'allegato della D.G.R. 378/04, punto "2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEI RICHIEDENTI", secondo paragrafo, come segue:
  - a) le parole "alla data di pubblicazione del bando sul B.U.R.L. (*Bollettino Ufficiale della Regione Liguria*)" sono sostituite con: "alla data di presentazione della domanda";
2. DI DISPORRE la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito WEB della medesima, nonché la trasmissione ai direttori sociali dei distretti sociosanitari liguri.

IL SEGRETARIO  
Mario Martinero

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****23.05.2008****N. 545**

**Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Misura 221 "Imboschimento di terreni agricoli". Termine di presentazione delle domande di pagamento per la conferma degli impegni pluriennali assunti nella precedente programmazione.**



## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Reg. (CEE) del Consiglio n. 2080/92 del 30 giugno 1992, relativo ad un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, attuato in Regione Liguria con due successivi programmi regionali;

Considerato che tale programmazione prevedeva tra l'altro la possibilità di concedere, successivamente al contributo per l'imboschimento di terreni agricoli, premi annuali di manutenzione delle superfici imboschite nonché per la compensazione della perdita di reddito derivante dall'imboschimento, con una durata differenziata e fino ad un massimo di 20 anni;

Visto il D.M. 18 dicembre 1998, n. 494 del Ministero per le Politiche Agricole, recante norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 in materia di gestione, pagamenti, controlli e decadenze dell'erogazione dei contributi per l'esecuzione dei rimboschimenti o miglioramenti boschivi;

Atteso che all'art. 9 il predetto decreto stabilisce che, ai fini della corresponsione dei premi annuali di manutenzione e di compensazione per la perdita di reddito previsti dal Reg. (CEE) n. 2080/92, i beneficiari sono tenuti a presentare annualmente, per tutta la durata dell'impegno, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale attestano di avere esattamente adempiuto agli obblighi assunti;

Atteso inoltre che lo stesso D.M. stabilisce nel 31 agosto di ogni anno la data entro la quale deve essere presentata la dichiarazione di cui sopra ai fini dell'inserimento negli elenchi di liquidazione per i relativi premi;

Visto il Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEOGA) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Reg. CE n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il Reg. CE n. 817/2004 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. CE n. 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA);

Visto il Piano regionale di Sviluppo Rurale della Regione Liguria per il periodo 2000 - 2006, applicativo del precitato Reg. CE 1257/99, (di seguito denominato "PSR 2000-2006") approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2000) 2727 del 26.9.2000, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (Supplemento Ordinario al n. 4 - Parte Seconda - del 24.1.2001);

Atteso che, nell'ambito del predetto piano regionale, è stata tra l'altro attivata la Misura H (8) "Imboschimento di terreni agricoli" che prevedeva misure di intervento analoghe a quanto previsto dal Reg. (CEE) n. 2080/92, ivi compresi i premi annuali successivi all'impianto per la manutenzione ed il mancato reddito;

Considerato che, secondo le indicazioni recate dal citato PSR 2000-2006, le disposizioni previste dall'art. 9 del D.M. n. 494/98 per il Reg. (CEE) 2080/92 sono applicabili anche alle domande a valere sulla Misura H (8) del PSR medesimo e che quindi i beneficiari dei premi pluriennali connessi alla misura stessa sono tenuti a presentare annualmente, entro il 31 agosto, una dichiarazione di adempimento rispetto agli impegni assunti;

Considerato inoltre che, al fine di garantire la continuità fra i periodi di programmazione, gli impegni pluriennali assunti ex Reg. (CEE) n. 2080/92 sono stati ricompresi tra quelli del PSR 2000-2006;

Visto il Reg. CE 1698/2005 concernente il regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che prevede la definizione di Programmi regionali di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;

Visto il Reg. (CE) 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del sopracitato regolamento 1698/05;

Visto il Reg. CE 1320/2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal Reg. CE n. 1698/2005 del Consiglio;

Atteso che il citato Reg. 1320/2006 stabilisce tra l'altro che le spese relative a impegni assunti ai fini del periodo di programmazione 2000-2006 con pagamenti da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2006, sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione;

Visto il Programma regionale di Sviluppo Rurale della Regione Liguria per il periodo 2007 - 2013, in attuazione del precitato Reg. CE 1698/05, (di seguito denominato "PSR 2007-2013") approvato dalla Commissione europea con decisione n.C(2007)5714 del 20 novembre 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (Supplemento Ordinario al n. 51 - Parte Seconda - del 19.12.2007);

Atteso che, nell'ambito del predetto PSR, è stata tra l'altro prevista la Misura 221 "Imboschimento di terreni agricoli" che, pur non prevedendo l'acquisizione di nuove istanze, attiva le risorse finanziarie necessarie a far fronte al pagamento dei premi pluriennali assunti nei precedenti periodi di programmazione;

Considerato quindi che i premi pluriennali derivanti dall'attuazione delle già citate misure di imboschimento previste ex PSR 2000-2006 ed ex Reg. 2080/92 rientrano necessariamente nelle procedure di gestione e pagamento definite per il corrente periodo di programmazione tenuto conto delle indicazioni dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), organismo pagatore della Regione Liguria;

Visto il Reg. (CE) 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Considerato che, a partire dalla campagna 2007 e su esplicita indicazione dell'AGEA, le modalità informatiche di trattamento dei premi annuali citati sono state conformate a quelle delle altre misure a superficie, prevedendo in sostanza la loro implementazione sul portale informatico del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) come "domande di pagamento per la conferma degli impegni" assunti dai beneficiari e relativi a premi pluriennali;

Vista la circolare AGEA n° 17 (prot. n. 28515/UM) del 30/04/08 che stabilisce al 16 giugno 2008 il termine ultimo, per la corrente campagna 2008 e a valere sulla Misura 221 del PSR 2007-2013, per la presentazione delle domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla precedente programmazione, con riferimento quindi ai premi ex Misura H (8) del PSR 2000-2006 ed ex Reg. (CEE) n. 2080/92;

Ritenuto pertanto opportuno definire un termine per la presentazione delle domande di conferma ex Misura H (8) del PSR 2000-2006 ed ex Reg. (CEE) n. 2080/92 conforme alle indicazioni contenute nella suddetta circolare AGEA, tenuto conto della necessità evidenziata dall'Agenzia medesima di assicurare la corretta applicazione dei controlli previsti dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC);

Ritenuto inoltre che alla domanda di pagamento per la conferma degli impegni presentata secondo quanto sopra specificato debba comunque essere allegata la dichiarazione di adempimento prevista dal D.M. n. 494/1998;

Ritenuto infine di attribuire alla competenza del dirigente del Settore Politiche Agricole, in qualità di Autorità di Gestione, la definizione di termini eventualmente diversi per le successive campagne, tenuto conto delle disposizioni emanate dall'AGEA;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Protezione Civile

#### D E L I B E R A

1. di stabilire, sulla base delle indicazioni contenute nella circolare AGEA n° 17/2008 e di quanto meglio specificato in premessa, la data del 16 giugno come termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento a valere sulla Misura 221 del PSR 2007-2013 per la conferma degli impegni ex Misura H (8) "Imboschimento di terreni agricoli" del PSR 2000-2006 ed ex Reg. (CEE) n. 2080/92, relativamente alla campagna 2008;

2. alla domanda di conferma, da presentare entro la suddetta data quale presupposto per la liquidazione, deve essere allegata la dichiarazione annuale di adempimento prevista dall'art. 9 del D.M. n. 494/98;
3. le domande di conferma presentate oltre il termine indicato determinano la decadenza del premio annuale ma sono considerate come intendimento di prosecuzione dell'impegno;
4. di incaricare il dirigente del Settore Politiche Agricole, in qualità di Autorità di Gestione del PSR 2007-2013, alla definizione di termini eventualmente diversi per le successive campagne, tenuto conto delle disposizioni emanate dall'AGEA;
5. avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL SEGRETARIO  
Mario Martinero

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**23.05.2008**

**N. 547**

### **Piano Regionale dei Controlli integrati in materia di sicurezza alimentare 2007-2010.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visti i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004: n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale;

Visti altresì i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004: n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto l'articolo 3 del citato Regolamento n. 882/2004 "Obblighi generali in relazione all'organizzazione di controlli ufficiali";

Richiamato l'articolo 41 del Regolamento (CE) n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali in materia di alimenti e mangimi, che stabilisce che ciascuno Stato membro deve elaborare un unico piano di controllo nazionale pluriennale per garantire l'attuazione effettiva dell'articolo 17, par. 2 del Regolamento 178 citato, delle disposizioni relative alla salute animale e al benessere degli animali e dell'articolo 45 dello stesso Regolamento n. 882;

Vista la Decisione della Commissione del 21 maggio 2007 (2007/363/CE in GUCE L138 del 30.5.07) che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri ad elaborare il piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Considerata la valenza innovativa in materia di controlli ufficiali apportata dai nuovi regolamenti comunitari, in particolare per quanto concerne:

- la frequenza dei controlli ufficiali che dovrebbe essere regolare e proporzionata al rischio;
- l'acquisizione a base dei controlli ufficiali di procedure documentate in modo da assicurare che essi siano condotti uniformemente e siano costantemente di alto livello;
- la garanzia di appropriate procedure di coordinamento, efficacemente applicate, che le Autorità competenti dovrebbero assicurare ove diverse unità di controllo siano coinvolte nell'esecuzione dei controlli ufficiali;
- la previsione che le Autorità competenti assicurino che, qualora la competenza ad eseguire controlli ufficiali sia stata delegata dal livello centrale al livello regionale o locale, vi sia un coordinamento efficace ed efficiente tra i diversi livelli interessati;
- l'approccio uniforme e globale in materia di controlli ufficiali che gli Stati membri dovrebbero perseguire, adottando piani di controllo nazionali pluriennali conformemente a orientamenti generali elaborati a livello comunitario;

Atteso pertanto che, per dare applicazione al dettato dei Regolamenti anzidetti, si rende necessario un approccio fortemente innovativo nonché una revisione profonda delle procedure da seguire durante l'esecuzione dei controlli ufficiali ed è quindi indispensabile armonizzare ed omogeneizzare il controllo ufficiale degli alimenti all'interno del territorio regionale;

Viste le "Linee Guida per il Controllo Ufficiale ai sensi dei Regolamenti CE 854/2004 ed 882/2004" - trasmesse dal Ministero della Salute con nota prot. DGSAN/3/6238/P del 31 maggio 2007 - che approfondiscono alcuni aspetti previsti dalla nuova normativa comunitaria, sia per gli organi di controllo, che per quanto riguarda gli aspetti della produzione;

Considerato che le suddette Linee Guida hanno anche affrontato, in forma omogenea e condivisa, la problematica della classificazione delle imprese alimentari in base al rischio relativo di sicurezza alimentare connessa all'attività produttiva, in modo da orientare il controllo ufficiale ed aumentarne, al contempo, l'efficacia, evitando sprechi di risorse e consentendo di determinare la frequenza dei controlli sulla base di elementi predefiniti ed oggettivi e di controllare le imprese alimentari utilizzando parametri omogenei di valutazioni del rischio;

Vista l'intesa sancita nella seduta del 14 giugno 2007 tra il Ministro della Salute, il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare, il Ministro dell'Università e ricerca, il Ministro dell'economia e finanze e le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano e con cui è stato approvato il "Piano nazionale integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare";

Atteso che il D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 193, che reca "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore", ha abrogato la normativa nazionale di attuazione delle direttive comunitarie già abrogate dalla direttiva 2004/41/CE stessa, stabilito sanzioni per l'inosservanza dei Regolamenti comunitari n. 852/04, 853/04 e 854/04 ed ha individuato le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano quale Autorità competenti ai sensi dei Regolamenti citati per:

- l'attività di indirizzo e coordinamento delle attività territoriali delle AA.SS.LL.;
- l'elaborazione e l'adozione dei piani regionali di controllo, opportunamente condivisi tra i Servizi Medici e Veterinari delle Aziende sanitarie;
- l'individuazione degli standard di funzionamento dei Servizi delle AA.SS.LL.;
- la supervisione sulle attività delle Aziende sanitarie, prevedendo che spetti alle Aziende sanitarie stesse, in qualità di Autorità competenti in ambito locale, la pianificazione, la programmazione e l'esecuzione dei controlli ufficiali sugli operatori del settore alimentare;

Considerato che il citato D. Lgs, n. 193/07 ha, tra l'altro, abrogato il D. Lgs. 26/5/1997, n. 155 "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari" che costituisce il presupposto delle seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 613 del 14/06/2002 "Linee guida per la verifica dell'applicazione del D. Lgs 155/97"
- n. 447 del 31/03/2000 "Individuazione delle industrie alimentari nei confronti delle quali adottare misure dirette a semplificare le procedure del sistema Hazard analysis and critical control point (HACCP), ai sensi dell'art. 10, comma 5, della Legge 21/12/99, n. 526"
- n. 504 del 14/05/1999 "Linee guida per l'applicazione dell'autocontrollo nelle industrie alimentari";

Considerato che i Servizi Veterinari e Medici delle strutture dipartimentali delle AA.SS.LL. non hanno fatto pervenire osservazioni sostanziali al Piano di controllo oggetto del presente provvedimento, inviato in bozza ed illustrato alle strutture anzidette nelle riunioni tenute il 4 e l'8 febbraio 2008;

Vista la nota del Ministero della Salute, prot. DG SAN-VIII-19306/P/I6a/35, ad oggetto "Piano Pluriennale Integrato 2007-2010, sulla sicurezza alimentare, il benessere e la sanità animale, la sanità dei vegetali", con la quale viene richiesto agli Assessorati alla Sanità la trasmissione dei piani regionali elaborati;

Vista la L.R. 7.12.2006, n. 41 "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e in particolare il Titolo III - Capo VI "Area dipartimentale di Prevenzione", per quanto attiene le competenze e l'articolazione organizzativa del Dipartimento di Prevenzione che, in quanto inerenti la sicurezza alimentare, comportano che sia lo stesso Dipartimento di Prevenzione tramite le proprie strutture operative a svolgere in ambito locale le funzioni di controllo della Autorità competente di cui all'articolo 2 del D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 193;

Ritenuto pertanto, nell'esercizio dell'attività programmatica regionale, di fornire le indicazioni necessarie per la programmazione, esecuzione, documentazione dell'attività di controllo propria delle AA.SS.LL. a livello del Dipartimento di Prevenzione, nel rispetto dei regolamenti comunitari citati;

Ritenuto inoltre necessario riservarsi ulteriori approfondimenti per quanto concerne l'applicazione delle procedure su base HACCP per le aziende registrate;

Atteso che la programmazione regionale deve tener conto, tra l'altro, dei dati sull'attività di controllo delle AA.SS.LL., come richiamato nelle Linee Guida per il Controllo Ufficiale di cui alla nota ministeriale del 31.5.2007 sopracitate e che pertanto le AA.SS.LL. stesse così come i Laboratori, sono tenuti a rispettare gli obblighi in termini di flussi per la rendicontazione dei controlli effettuati in adempimento al Piano Regionale dei Controlli integrati in materia di sicurezza alimentare 2007-2010, allegato parte integrante del presente provvedimento;

Attesa l'esigenza che in tutti i documenti con cui sono adottate le decisioni dell'Autorità competente inerenti le misure di cui all'articolo 54 del Regolamento n. 882/2004, siano fornite informazioni sui diritti di ricorso avverso tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili;

Ritenuto altresì con il presente provvedimento - in ragione di diffusi orientamenti di altre Regioni e della previsione di una revisione in sede di Conferenza Stato/Regioni del termine previsto - di apporre una variazione a quanto oggetto della propria deliberazione n. 1465 del 15.12.2006 "Integrazione deliberazione G.R. n. 386 del 20/04/2006 e individuazione della modulistica per la denuncia di inizio attività e per la procedura di riconoscimento", per ridurre a 30 (trenta) giorni la scadenza anteriore dei 45 giorni per l'operatore tenuto a presentare DIA differita prima di iniziare l'attività e così di sostituire tale scadenza nella relativa modulistica approvata e parte integrante della richiamata deliberazione n. 1465/06, nelle more di una revisione che possa essere stabilita in sede di Conferenza Stato/Regioni;

Su proposta dell'Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini

DELIBERA



- di approvare il Piano Regionale dei Controlli integrati in materia di sicurezza alimentare 2007 – 2010, allegato parte integrante e necessaria della presente deliberazione;
- di abrogare le proprie deliberazioni:
  - n. 613 del 14/06/2002 “Linee guida per la verifica dell’applicazione del D. Lgs 155/97”
  - n. 447 del 31/03/2000 “Individuazione delle industrie alimentari nei confronti delle quali adottare misure dirette a semplificare le procedure del sistema Hazard analysis and critical control point (HACCP), ai sensi dell’art. 10, comma 5, della Legge 21/12/99, n. 526”
  - n. 504 del 14/05/1999 “Linee guida per l’applicazione dell’autocontrollo nelle industrie alimentari”
- di dare atto che ai sensi della L.R. 7.12.2006, n. 41 è il Dipartimento di Prevenzione tramite le proprie strutture operative a svolgere in ambito locale le funzioni di controllo della Autorità competente di cui all’articolo 2 del D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 193;
- di dare atto altresì che in tutti i documenti con cui sono adottate le decisioni dell’Autorità competente inerenti le misure di cui all’articolo 54 del Regolamento (CE) n. 882/2004, siano fornite informazioni sui diritti di ricorso avverso tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili;
- di riservarsi ulteriori approfondimenti per quanto concerne l’applicazione delle procedure su base HACCP per le aziende registrate;
- di modificare la propria deliberazione n. 1465 del 15.12.2006 “Integrazione deliberazione G.R. n. 386 del 20/04/2006 e individuazione della modulistica per la denuncia di inizio attività e per la procedura di riconoscimento”, intendendo ridotta a 30 (trenta) giorni la scadenza anteriore dei 45 giorni per l’operatore tenuto a presentare DIA differita prima di iniziare l’attività e così di sostituire tale scadenza nella relativa modulistica approvata e parte integrante della deliberazione stessa, nelle more di una revisione che possa essere stabilita in sede di Conferenza Stato/Regioni;
- di dare atto che i Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. debbono predisporre ed approvare con atto deliberativo aziendale il Piano Dipartimentale Integrato entro il 30 giugno 2008, sulla base delle indicazioni fornite dal Piano regionale che si approva e che gli stessi Dipartimenti di Prevenzione, l’Arpal e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, per quanto di rispettiva competenza, debbono fornire alla Regione la rendicontazione dell’attività svolta nei termini e con le modalità previste nel Piano regionale.

Di disporre l’integrale pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché il suo inserimento nel portale regionale [www.liguriainformasalute.it](http://www.liguriainformasalute.it), al fine di consentire a chiunque sia interessato di acquisirne conoscenza.

IL SEGRETARIO  
Mario Martinero

(segue allegato)



## PIANO REGIONALE DEI CONTROLLI INTEGRATI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE 2007- 2010

### PREMESSE

I regolamenti comunitari in materia di sicurezza alimentare coinvolgono non solo il mondo produttivo ma anche il sistema controllo di tutta la filiera produttiva, sanità animale e vegetale compresa.

Sono caratterizzati da input innovativi rispetto al passato quali l'attribuzione di piena responsabilità sul processo produttivo ai produttori e agli operatori del settore alimentare, la rintracciabilità delle filiere produttive, l'analisi del rischio.

Per la rete di sorveglianza introducono concetti quali:

...la frequenza dei controlli ufficiali dovrebbe essere regolare e proporzionata al rischio, (classificazione delle Imprese alimentari in base al rischio relativo di sicurezza alimentare connessa all'attività produttiva)

... i controlli ufficiali dovrebbero svolgersi sulla base di procedure documentate in modo da assicurare che essi siano condotti uniformemente e siano costantemente di alto livello...

...le autorità competenti dovrebbero assicurare che ove diverse unità di controllo siano coinvolte nell'esecuzione dei controlli ufficiali vi siano appropriate procedure di coordinamento e vengano efficacemente applicate...

...le autorità competenti dovrebbero anche assicurare che, qualora la competenza ad eseguire controlli ufficiali sia stata delegata dal livello centrale al livello regionale o locale, vi sia un coordinamento efficace ed efficiente tra il livello centrale e il livello regionale o locale.

...per realizzare un approccio uniforme e globale in materia di controlli ufficiali, gli Stati membri dovrebbero stabilire e applicare piani di controllo nazionali pluriennali conformemente a orientamenti generali elaborati a livello comunitario...

I regolamenti introducono poi tecniche di controllo come l'audit mutuato dal mondo della qualità.

La loro applicazione richiede pertanto un approccio fortemente innovativo, una revisione profonda delle procedure da seguirsi durante i controlli ufficiali da parte delle professionalità sanitarie, medici, veterinari, tecnici della prevenzione.

E' quindi indispensabile armonizzare ed omogeneizzare il controllo ufficiale degli alimenti all'interno del territorio regionale.

### COMPETENZE

Il D.Lgs 6/11/2007 n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore" è il loro naturale corollario .

Individua con chiarezza nel Ministero della salute, le Regioni e Province autonome, Aziende unità sanitarie locali le autorità competenti (AC) per l'applicazione dei regolamenti .

Alla Regione compete:

- l'attività di indirizzo e coordinamento delle attività territoriali delle ASL;
- l'elaborazione e l'adozione dei piani regionali di controllo, opportunamente condivisi tra i Servizi medici e veterinari;
- l'individuazione degli standard di funzionamento dei Servizi delle ASL (es. procedure per lo svolgimento dei controlli, organizzazione interna, piani di formazione, ecc.)
- la supervisione sulle attività delle ASL.

Alle Aziende sanitarie locali spetta la pianificazione, la programmazione e l'esecuzione a livello locale dei controlli ufficiali sugli operatori del settore alimentare.

Il presente documento è atto di programmazione regionale ed intende pertanto fornire le indicazioni necessarie per la programmazione, esecuzione, documentazione della attività di controllo propria delle ASL a livello del dipartimento di prevenzione.

## DOCUMENTI DI RIFERIMENTO e PDI

Nell'ambito del Gruppo Tecnico Interregionale Interdisciplinare per la Sicurezza Alimentare sono state elaborate, di concerto tra le Direzioni della Sicurezza Alimentare e della Sanità Animale del Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria, la nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti del Ministero della Salute ed i Servizi Medici e Veterinari delle Regioni e delle Province Autonome, sono stati elaborati, tra l'altro, due importanti documenti, quali:

1. le **“Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti CE 854/2004 ed 882/2004”**, (trasmesse dal Ministero della Salute con nota prot. DG SAN/3/6238/P del 31 maggio 2007), che approfondiscono alcuni aspetti previsti dalla nuova normativa comunitaria, sia per gli organi di controllo (Reg. CE/882/2004 relativo ai controlli ufficiali negli ambiti ricadenti nel Regolamento 178/2002 - Reg. CE/854/2004 specificamente dedicato al controllo ufficiale degli alimenti di origine animale), che per quanto riguarda gli aspetti della produzione (Reg. CE/852/2004 sui requisiti generali di igiene dei prodotti alimentari - Reg. CE/853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale - Reg. CE/183/2005 in materia di requisiti per l'igiene dei mangimi e s.m.i.) Tali Linee Guida hanno anche affrontato, per la prima volta in forma omogenea e condivisa, la problematica della Classificazione delle Imprese alimentari in base al rischio relativo di sicurezza alimentare connessa all'attività produttiva in modo da orientare il controllo ufficiale ed aumentarne, al contempo, l'efficacia, evitando sprechi di risorse, consentendo, tra l'altro, di determinare la frequenza dei controlli sulla base di elementi predefiniti ed oggettivi e di controllare le imprese alimentari utilizzando parametri omogenei di valutazioni del rischio.

2. il **“Piano Nazionale Integrato dei Controlli 2007 – 2010 sulla sicurezza alimentare”**, approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome nel corso della seduta del 14 giugno 2007. Tale Piano, unico ed integrato, espressamente previsto dal Reg. CE/882/2004 (art. 41 – 42 – 43 – 44), descrive le attività ed i soggetti coinvolti, il modo in cui viene assicurata la conformità dei soggetti e delle attività agli standard richiesti, i meccanismi di revisione e di aggiornamento dei controlli e della propria organizzazione.

Il Piano Nazionale, in particolare, prevede:

- prosecuzione delle attività di controllo già in essere fino a nuove determinazioni;
- sorveglianza epidemiologica e valutazione del rischio anche in sanità animale;
- gerarchizzazione e valutazione dei rischi degli alimenti, dei contaminanti e delle tecnologie di produzione;
- categorizzazione del rischio per le imprese alimentari;
- elaborazione di Piani su base regionale aggiornati in funzione di obiettivi strategici individuati sulla base delle risultanze dei controlli precedentemente attuati (valutazione della situazione epidemiologica);
- durata quadriennale dal 2007 al 2010;
- revisioni periodiche con eventuali integrazioni,
- relazioni annuali (art. 41 Reg. CE 882/2004).

Al fine promuovere un approccio coerente, completo e integrato ai controlli ufficiali che abbracciano tutti i settori e tutte le fasi della catena alimentare animale e umana la U.E. ha adottato la DECISIONE DELLA COMMISSIONE (2007/363/CE) del 21 maggio 2007 che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare il piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004.

Per «piano di controllo» si intende pertanto una descrizione elaborata dall'autorità competente contenente informazioni generali sulla struttura e l'organizzazione dei sistemi di controllo ufficiale. (Articolo 2, secondo capoverso, punto 20, del regolamento (CE) n. 882/2004).

Per «coordinamento» si intende qualunque misura adottata per far sì che le autorità competenti pianifichino e realizzino i loro controlli ufficiali in modo coerente, al fine di contribuire efficacemente all'o-

biiettivo o agli obiettivi comuni consistenti in una efficace attuazione del piano di controllo nazionale e della legislazione comunitaria.

In tale ottica e nella logica della costruzione del sistema regionale di controllo per quanto possibile omogeneo si ritiene necessario che i Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. , per il tramite delle strutture coinvolte, predispongano attuino e mantengano aggiornato specifico Piano dipartimentale integrato (PDI) da approvarsi in sede locale con atto deliberativo entro il 30 giugno 2008.

### **Elementi utili per la elaborazione del Piano Dipartimentale Integrato**

Il PDI fa riferimento per quanto possibile agli orientamenti fissati nella Decisione della Commissione 2007/363/CE.

Copre tutti i prodotti pertinenti: alimenti, mangimi, e prodotti non alimentari d'origine animale o non animale, compresi i sottoprodotti animali, e tutte le fasi di produzione.

In materia di salute animale, comprendono l'insieme delle malattie e delle questioni disciplinate dalla legislazione comunitaria.

Costituisce documento dinamico in progress.

Il PDI ha durata 2007-2010 e ha come obiettivo strategico la razionalizzazione ed armonizzazione dei controlli ufficiali .

Nella prima elaborazione individua e descrive a livello locale almeno:

- strutture e profili degli addetti al controllo ufficiale;
- ripartizione dei compiti e delle responsabilità in materia di controlli ufficiali, per la catena di produzione di mangimi e di alimenti, nonché per la salute animale, il benessere degli animali ;
- le risorse ;
- i laboratori di riferimento

La descrizione delle risorse comprende le risorse umane nonché le installazioni e i servizi di supporto (sistemi informatici) a livello dipartimentale

- organizzazione di controlli ufficiali;
- sistemi di controllo ufficiale applicati ai vari settori;
- piani di controllo specifici ivi compresi piani di lotta contro la malattia o per la eradicazione di una malattia;
- categorizzazione del rischio;
- metodi e tecniche di controllo ufficiale;
- frequenza e natura dei controlli ufficiali;
- coordinamento tra le varie strutture e profili;
- iniziative di formazione comuni destinate al personale che partecipa ai controlli ufficiali, in settori quali le competenze tecniche, la sorveglianza dei servizi di controllo, la gestione della qualità, gli audit.

Il PDI fornisce informazioni sui meccanismi posti in essere e volti a garantire un efficace coordinamento delle attività, in particolare per le questioni che richiedono l'azione congiunta o la cooperazione di vari servizi nell'ambito dipartimentale. Tali meccanismi dovranno contribuire inoltre a garantire la qualità, l'imparzialità, la coerenza e l'efficacia dei controlli ufficiali. Sarebbero inoltre opportuno trasmettere informazioni sulle misure generali adottate per gestire il rapporto tra le varie autorità responsabili di vari sottosettori o di varie fasi della catena di produzione e sui meccanismi volti a garantire una cooperazione efficace:

- se possibile le misure poste in essere per garantire il corretto svolgimento della attività, in modo da evitare qualunque carenza dei controlli ufficiali;
- procedure documentate, documenti e registrazioni di controlli ufficiali.

Descrive i sistemi o meccanismi posti in essere per garantire l'attuazione effettiva dei requisiti enun-

ciati all'articolo 8, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n.882/2004, relativi alle procedure documentate, e all'articolo 9 di tale regolamento, per quanto riguarda le relazioni relative ai controlli ufficiali.

Descrive i sistemi o meccanismi posti in essere per garantire che le procedure documentate applicabili siano facilmente accessibili:

- per tutto il personale incaricato dei controlli ufficiali;
- per le autorità competenti interessate;
- per qualunque organismo che interviene nella realizzazione degli audit;

Le procedure documentate siano riesaminate e aggiornate ad intervalli opportuni.

Un elenco particolareggiato o un indice delle procedure documentate sarà tenuto dall'autorità competente e reso disponibile per gli audit e le ispezioni.

Descrive i sistemi o meccanismi posti in essere per registrare la realizzazione e i risultati dei controlli ufficiali, conformemente all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, per classificare tali registrazioni e per garantire che queste ultime siano facilmente accessibili a chi ne ha titolo.

Il PDI inoltre individua ,descrive e dà attuazione a livello locale alle azioni di controllo relative a :

- 1) Piani di controllo sulla sanità animale (BSE, Scrapie , Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica , Influenza Aviaria);
- 2) Piano di vigilanza sull'alimentazione degli animali;
- 3) Piano nazionale residui;
- 4) Farmaco vigilanza veterinaria;
- 5) Controllo latte;
- 6) Sottoprodotti;
- 7) Piani di monitoraggio regionali;
- 8) Indicazioni sul controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
- 9) Controllo residui prodotti fitosanitari;
- 10) Piani dipartimentali;
- 11) Flussi;
- 12) Revisione.

### **SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA**

Il PDI descrive a livello locale la situazione aggiornata in materia di focolai di malattie infettive animali di cui alla legislazione comunitaria, zoonosi e tossinfezioni alimentari

### **CONTROLLI UFFICIALI**

In materia di controllo ufficiale, si fa riferimento a quanto proposto dalle "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti CE 854/2004 ed 882/2004", elaborate di concerto tra le Direzioni della Sicurezza Alimentare e della Sanità Animale del Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria, la nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti del Ministero della Salute ed i Servizi Medici e Veterinari delle Regioni e delle Province Autonome, nell'ambito della Commissione Interregionale per la Sicurezza Alimentare (nota prot. DGSAN/3/6238/P del 31 maggio 2007).

Dal 1 gennaio 2006, in materia di igiene della produzione e delle commercializzazione alimenti, sono entrati in applicazione i Regolamenti attuativi previsti dal Regolamento CE/ 178/2002 (principi e requisiti generali della legislazione alimentare).

In particolare, per quanto riguarda gli organi di controllo:

- il Regolamento CE/882/2004 relativo ai controlli ufficiali negli ambiti ricadenti nel Regolamento 178/2002;
- il Regolamento CE/854/2004 specificamente dedicato al controllo ufficiale degli alimenti di origine animale;

e, per quanto riguarda gli aspetti della produzione:

- il Regolamento CE 852/2004 sui requisiti generali di igiene dei prodotti alimentari;

- il Regolamento CE/853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- il Regolamento CE/183/2005 in materia di requisiti per l'igiene dei mangimi e s.m.i.

Le precedenti direttive comunitarie verticali, che regolamentavano la produzione nei singoli settori, sono state abrogate con la Direttiva CE/41/2004.

I Regolamenti comunitari sono direttamente applicabili e superano i principi contenuti nelle norme nazionali, qualora in contrasto con quelli indicati nei Regolamenti stessi.

Ai sensi del Regolamento CE/882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e del Regolamento CE/854/2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, l'autorità competente deve garantire che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata per raggiungere gli obiettivi prefissati dai Regolamenti medesimi, tenendo conto:

- a) dei rischi identificati associati con gli alimenti, con le aziende del settore, con l'uso degli alimenti o con qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione che possa influire sulla loro sicurezza;
- b) dei dati precedenti relativi agli operatori del settore degli alimenti per quanto riguarda la conformità alla normativa in materia di alimenti;
- c) dell'affidabilità dei propri controlli già eseguiti;
- d) di qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità.

Lo scopo delle "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti CE 854/2004 ed 882/2004" è quello di fornire alle Regioni, alle Province Autonome e indirettamente, ai Servizi Medici e Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, competenti in tema di sicurezza alimentare, alcune prime indicazioni, utili ai fini della programmazione delle attività di controllo ufficiale. Infatti, è necessario che i principi che orienteranno le modalità applicative della programmazione, siano il più possibile omogenei e condivisi.

### **Metodi e tecniche del controllo ufficiale**

La nuova normativa modifica l'orientamento tradizionale del controllo ufficiale, ridefinendone gli strumenti a disposizione dell' AC.

Gli "strumenti del controllo ufficiale", così come definiti dall' art. 2 del Reg. CE/882/04 e dall' art. 2 del Reg. CE/854/04, sono: monitoraggio, sorveglianza, verifica, ispezione, campionamento e audit.

Fermo restando le definizioni contenute nei citati Regolamenti, al fine di un'omogenea interpretazione, si ritiene utile fornire alcune considerazioni ed esempi.

#### **Monitoraggio**

##### **Definizione da Reg. CE 882/04 :**

*"La realizzazione di una sequenza predefinita di osservazioni o misure al fine di ottenere un quadro d'insieme della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti, di salute e di benessere animale"*

##### **Considerazioni:**

Il Monitoraggio è rappresentato da misurazione sistematica di una varietà di indicatori.

##### **Esempi:**

Può essere utilizzato, ad esempio, per determinare il livello di prevalenza di un agente patogeno in una popolazione animale o in un prodotto alimentare.

L'attività di monitoraggio permette di impostare successivamente un piano di sorveglianza che preveda specifiche misure di controllo e sia in grado di valutarne anche l'effetto.

#### **Sorveglianza**

##### **Definizione da Reg . CE 882/04 :**

*"l'osservazione approfondita di una o più aziende del settore dei mangimi e degli alimenti di operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, oppure delle loro attività".*

**Considerazioni:**

Per sorveglianza si intende la raccolta di dati e la loro analisi, interpretazione e diffusione al fine di valutare l'evoluzione nel tempo di un determinato fenomeno, in riferimento ad obiettivi o requisiti predefiniti. La sorveglianza è quindi da intendersi come una attività in grado di valutare anche l'efficacia delle misure di controllo adottate andando a quanto incidono sull'evoluzione del fenomeno in esame. Rappresenta, pertanto, un processo che si concretizza in una serie continua di azioni che producono informazioni, la cui valutazione determina una riprogrammazione delle azioni stesse.

**Verifica****Definizione da Reg. CE 882/04:**

“il controllo, mediante esame e considerazione di prove obiettive, volto a stabilire se siano stati soddisfatti requisiti specifici.

**Considerazioni:**

Le verifiche sono controlli su requisiti specifici ed indicati. Possono essere momenti di controllo a stanti o anche costituire parti dell'ispezione o dell'audit. Esempi di verifica a sé stante: il controllo documentale o con prelievo campionario su una partita di alimenti introdotta in uno stabilimento da paesi comunitari. Verifiche inserite nell'ambito di un'ispezione, ad esempio sull'anagrafe bovina, possono essere: controllo presenza e corretta tenuta del registro, presenza passaporti di tutti gli animali, corretta identificazione individuale dei bovini presenti, ecc.

**Ispezione****Definizione da Reg. CE 882/04 :**

*“L'esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge relative ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali”.*

**Considerazioni:**

L'ispezione è il controllo di uno o più requisiti specifici, (mediante verifiche) riferiti però a singoli aspetti del sistema produttivo di un OSA, ai fini di stabilirne la conformità alla normativa. La conformità è relativa solo al preciso momento in cui viene eseguita l'ispezione. Esempi di ispezione in allevamento sono l'ispezione relativa all'anagrafe bovina, alla registrazione dei farmaci, al rispetto del benessere animale, ecc. In un impianto di trasformazione di alimenti, un'ispezione potrà riguardare la verifica dei prerequisiti, il piano di HACCP, ecc.. Resta ferma la possibilità che per ispezionare specifici processi produttivi si debba ricorrere a più tipologie di verifica anche se rientrano in campi ispettivi diversi. Ad esempio la ispezione su prodotti finiti e semilavorati, di un affettato, richiede anche la verifica della temperatura di conservazione, che è collegata al campo di ispezione dei sistemi HACCP.

**Campionamento****Definizione da Reg. CE 882/04 :**

*“Campionamento per l'analisi: il prelievo di un mangime o di un alimento oppure di una qualsiasi altra sostanza (anche dall'ambiente) necessaria alla loro produzione, trasformazione e distribuzione o che interessa la salute degli animali, per verificare, mediante analisi, la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute degli animali”.*

**Considerazioni:**

Il campionamento per l'analisi rappresenta una verifica puntuale e verrà utilizzato prevalentemente in sede di ispezione o di monitoraggio.

Campione: nel linguaggio ricorrente la parola campione significa parte di un tutto, sotto insieme di una totalità di elementi che è assunto a “rappresentare” la totalità stessa. Il campione, dunque, è quella parte di una popolazione che è presa in esame, presupponendo che esso sia rappresentativo della popolazione da cui è estratto e che quindi la distribuzione dei caratteri/variabili delle osservazioni del campione corrisponda a quella della popolazione stessa.

Naturalmente il valore di un campione dipende anche dalla corretta modalità di esecuzione dello stesso, delle modalità di prelievo conservazione e consegna al laboratorio.



## **Audit**

### **Definizione da Reg. CE 882/04 :**

La definizione si applica :

- agli audit da effettuarsi ai sensi dell'articolo 4 ter (6) del Reg. 882/2004 sulle autorità competenti, con le modalità previste dalla Decisione CE/2006/677;
- agli audit da effettuarsi ai sensi dell'art. 10 del Reg CE 882/2004;
- agli audit da effettuarsi ai sensi dell'articolo 4 del Reg. CE 854/2004 sulle imprese alimentari.

Si sottolinea inoltre che mentre all'articolo 10 del Regolamento CE 882/2004 è previsto che la scelta dello strumento audit venga lasciata alla valutazione degli organi del controllo ufficiale, in funzione della programmazione, all'articolo 4 del Regolamento CE 854/2004 vengono esplicitati gli ambiti specifici di utilizzo di tale strumento.

Ciò che accomuna l'audit e l'ispezione è che entrambe si basano sulla verifica di conformità alla norma.

L'audit però se ne differenzia perché deve valutare inoltre :

- "se le disposizioni siano attuate in modo efficace e
- se tali disposizioni siano adeguate per raggiungere determinati obiettivi"

L'audit inoltre è uno strumento che può avvalersi di tutte le altre tecniche del controllo ufficiale (ad es: esame documentale, registrazioni, interviste, riscontri ispettivi, campionamenti ecc.)

Esempi:

L'attività di audit sugli OSA nel settore della sicurezza alimentare, focalizza l'attenzione sulla raccolta delle evidenze relative al fatto che l'OSA sia in grado di identificare nella sua organizzazione e nei suoi processi collegati alla sicurezza degli alimenti, compresa anche ogni area potenziale di miglioramento. L'audit deve identificare, inoltre, le aree dell' OSA che hanno deficienze e le azioni devono essere implementate per correggerle. L'audit è una forma complessa di controllo e permette di valutare la capacità di mantenere, da parte dell' OSA, il rispetto nel tempo dei requisiti del proprio processo produttivo e la capacità di raggiungere determinati obiettivi prefissati. Gli elementi di Audit si concretizzano nella esecuzione di un set di ispezioni e/o verifiche riguardante tutto il sistema dei processi produttivi dell'OSA.

Gli audit eseguiti sugli OSA di solito riguardano tutti gli aspetti del processo produttivo. Se eseguiti in forma parziale, comunque, non possono tralasciare l'esame di quelle componenti organizzative e strutturali che consentono di avere una valutazione sistemica della struttura. E' fondamentale richiamare la assoluta necessità di documentare sempre le evidenze di quanto esaminato (es. quali e quanti moduli di registrazione del CCP, o quale prodotto era in lavorazione al momento dell'audit, ecc.), in modo che resti comunque traccia scritta delle evidenze analizzate sulla check list utilizzata.

Riassumendo e sintetizzando:

la sorveglianza e il monitoraggio differiscono tra loro per le metodiche, per l'estensione e per gli obiettivi che si pongono:

- il monitoraggio: registrazione di dati riferiti ad un fenomeno;
- la sorveglianza: utilizzazione delle informazioni raccolte (eventualmente attraverso il monitoraggio), per verificare l'andamento di un fenomeno rispetto a requisiti o norme del modello di riferimento e per prendere le conseguenti decisioni.

Le ispezioni sono il controllo di uno o più requisiti specifici riferiti a singoli aspetti del sistema produttivo dell'OSA, e riguardano essenzialmente:

- requisiti strutturali/attrezzature;
- materie prime;
- prodotti finiti e modalità di conservazione
- igiene della lavorazione e del personale;
- prerequisiti (non contenuti negli altri punti);
- sistema HACCP;
- sottoprodotti e MSR;
- benessere animale al macello;
- anagrafe animale al macello.

L'AC garantisce l'effettuazione delle ispezioni tramite appropriate verifiche documentate.

L'Audit rappresenta lo strumento idoneo per effettuare una valutazione sistemica della struttura.

La selezione delle informazioni per l'audit si basa sul buon senso mediato dalla esperienza dei valutatori e dai riscontri sul campo .

Insieme di questi interventi descrive il quadro completo dell'attività di controllo che le AC devono utilizzare, di volta in volta, individuando lo strumento più idoneo in funzione dell'obiettivo atteso e di quando disposto dai già citati articoli 4 del Regolamento CE 854/04 e articolo IO del Regolamento CE 882/04.

Il controllo ufficiale deve essere sempre oggetto di registrazione formale, sia della esecuzione che delle evidenze riscontrate. All' OSA deve essere rilasciata copia delle risultanze del controllo effettuato e delle relative evidenze raccolte.

Gli strumenti di registrazione attestanti l'esecuzione ed il riscontro dei controlli ufficiali (check list, verbali, rapporto di audit ecc.), devono essere costituiti da modelli standardizzati, almeno nell'ambito della medesima ASL.

I riscontri raccolti nel corso dei controlli ufficiali di locali, impianti, processi e registrazioni devono essere valutati alla luce delle norme e delle disposizioni di riferimento al fine di esprimerne la conformità o meno.

## **AUDIT**

Il Reg. CE 882/2004 all'articolo 2, descrive l'audit come: “un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati correlati siano conformi alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e siano adeguate per raggiungere determinati obiettivi.”

In pratica mentre nella precedente normativa, il raggiungimento degli obiettivi era dato per scontato a fronte del rispetto dei requisiti normativi, con i nuovi Regolamenti viene posto l'accento sul raggiungimento degli obiettivi di sicurezza alimentare da parte dell'OSA mediante la scelta degli strumenti ritenuti più idonei, L'audit diviene quindi lo strumento privilegiato con il quale l'AC valuta il raggiungimento degli obiettivi partendo dalle scelte operate ed attuate dall'OSA.

In linea di principio, gli audit svolti dagli organi di controllo sugli OSA sono condotti in applicazione e salvaguardia degli obiettivi della legislazione alimentare, come espresso nell'articolo 8 del Regolamento CE 1781/2002 e con riferimento al campo di applicazione del Regolamento CE 882/2004, come esplicitato nell'articolo 1 di quest'ultimo: dunque per “garantire pratiche commerciali leali per gli alimenti e tutelare gli interessi dei consumatori” ..

Pertanto l'attività di audit rientra tra le attività di controllo ufficiale ai sensi dei due Regolamenti citati e può essere condotta presso qualsiasi impresa del settore alimentare.

Si precisa che nei casi previsti dal Regolamento 854/2004 i compiti di audit sono svolti da un veterinario ufficiale o da un gruppo di audit di cui faccia parte almeno un veterinario ufficiale.

### **Programmazione dell' AUDIT**

Come per tutte le altre attività di controllo ufficiale, il personale che conduce gli audit deve essere libero da qualsiasi conflitto di interesse ed è tenuto al rispetto di comportamenti improntati a imparzialità, coerenza, trasparenza e riservatezza .

A differenza di altre attività di controllo ufficiale, gli audit devono essere comunicati preliminarmente all'operatore del settore alimentare, in modo, tra l'altro, di consentire la predisposizione della documentazione e delle registrazioni che saranno impiegate e di rendere disponibile rappresentanti qualificati dell'impresa.

La presa di contatto con l'operatore del settore alimentare oggetto dell'audit può essere formale o informale e ha lo scopo di:

- a. notificare all'operatore l'intenzione di condurre un audit sull'attività sotto il suo controllo;
- b. comunicare l'obiettivo, il campo, i criteri dell'audit e la composizione del gruppo di audit;
- c. permettere all'operatore di predisporre quanto necessario per consentire la conduzione dell'audit.

### **Pianificazione dell'AUDIT**

La pianificazione dell'audit consiste nella preparazione dell'attività di audit partendo dalla definizione dell'obiettivo, del campo e dei criteri, dalla costituzione del “gruppo di audit” e dall'esame prelimina-

re della documentazione relativa all'operatore, già agli atti presso i servizi che svolgono l'audit o da questi all'uopo acquisita.

L'obiettivo è lo scopo per cui è condotto l'audit.

Il campo o estensione dell'audit definisce la localizzazione fisica, l'attività, i processi nonché il tempo necessario per la sua conduzione (per es.: l'intero impianto produttivo piuttosto che singole attività o linee specifiche, le ore stimate per la conduzione dell'audit ecc.).

I criteri dell'audit sono le norme, le procedure o i requisiti di riferimento a cui si riferiscono le evidenze dell'audit per la sua conduzione presso l'OSA.

Il gruppo di audit è, preferibilmente, composto da più ispettori e può essere supportato da esperti tecnici ed inoltre può farne parte anche personale in addestramento.

Nel caso in cui il gruppo di audit sia costituito da più persone, il responsabile della gestione del programma di audit (Direttore di Servizio, Direttore di Distretto, ecc.) individua e incarica formalmente il Responsabile del Gruppo di audit.

In sede di pianificazione il gruppo di audit esamina, secondo necessità:

- a. La documentazione inerente le strutture e le attrezzature oggetto di audit (autorizzazioni, planimetrie, relazioni tecniche, ecc.);
- b. La documentazione inerente il tipo di processi condotti, i prodotti elaborati, la dimensione della produzione, il mercato servito, ecc.;
- c. La documentazione relativa agli esiti dei precedenti controlli in relazione, in particolare, al rispetto da parte dell'OSA della legislazione alimentare, nonché la risoluzione delle precedenti non conformità;
- d. La documentazione laddove disponibile, relativa ai sistemi di gestione attuati dagli OSA al fine di ottemperare ai requisiti della normativa in materia di alimenti (autocontrollo);
- e. Ogni altra documentazione ritenuta utile.

Qualora l'audit sia condotta da un gruppo di audit, il responsabile del gruppo, al fine di agevolare la conduzione dell'audit individua:

- a. Il ruolo e i compiti dei componenti il gruppo di audit;
- b. I documenti di lavoro impiegabili (liste di controllo, moduli per reportistica, ecc.);
- c. La strumentazione utilizzabile (termometri, pHmetri, ecc.)
- d. Resta fermo l'obbligo di utilizzare procedure e modulistica standardizzate almeno a livello di ASL.

L'audit è suddivisibile in differenti fasi:

1. programmazione;
2. pianificazione;
3. svolgimento;
4. redazione del rapporto finale;
5. attività successive e conseguenti alla conclusione dell'audit.

Relativamente al campo di audit, l'articolo 4 del Regolamento CE/854/2004 prevede audit con i seguenti obiettivi:

- 1) audit su buone prassi igieniche, definite nel paragrafo 4 del medesimo articolo;
- 2) audit su procedure basate sull'HACCP, come definito nel paragrafo 5 del medesimo articolo;
- 3) qualsiasi compito di audit specificato negli allegati al regolamento in argomento.

Gli audit delle buone prassi igieniche verificano il costante rispetto delle procedure degli OSA per quanto riguarda:

- a) i controlli sull'informazione in materia di catena alimentare;
- b) la manutenzione dei locali e delle attrezzature;
- c) l'Igiene generale (pre-operativa, operativa e post-operativa);
- d) l'igiene del personale;
- e) la formazione del personale in materia di igiene e procedure di lavoro;
- f) la lotta contro i parassiti;
- g) la qualità delle acque;
- h) il controllo della temperatura;

Oltre ai requisiti generali di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del Reg. CE/854/04, concernenti gli audit relativi alle buone prassi igieniche, il veterinario ufficiale verifica la costante osservanza delle procedure dell'operatore del settore alimentare per quanto riguarda la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio, la manipolazione, la lavorazione e l' utilizzo o lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale, compresi i materiali specifici a rischio di cui l'operatore del settore alimentare sia responsabile.

Gli audit delle procedure basate sull'HACCP verificano che gli OSA applichino dette procedure in permanenza e correttamente, provvedendo, nel caso degli stabilimenti soggetti a riconoscimento, ad assicurare che le procedure forniscano le garanzie specificate nella sezione II dell'allegato II del Regolamento CE/853/2004.

In particolare, gli audit determineranno se le procedure garantiscono, per quanto possibile, che i prodotti di origine animale:

- a) sono conformi ai criteri microbiologici stabiliti ai sensi della normativa comunitaria;
- b) sono conformi alla normativa comunitaria su residui, contaminanti e sostanze proibite;
- c) non presentano pericoli fisici quali corpi estranei.

Allorquando, in conformità dell'articolo 5 del Regolamento CE/852/2004, un OSA utilizza procedure contenute in manuali per l'applicazione di principi HACCP anziché stabilire proprie procedure, l'audit dovrà comprendere la valutazione sulla corretta applicazione di detti manuali.

Nello svolgere compiti di audit, il controllo ufficiale dovrà inoltre:

- a) determinare se il personale e le attività del personale nello stabilimento in tutte le fasi del processo di produzione soddisfano i pertinenti requisiti dei Regolamenti CE/852/2004 e CE/853/2004;
- b) verificare i pertinenti dati dell'operatore del settore alimentare (registrazioni, esiti analitici, ecc.);
- c) prelevare campioni per analisi di laboratorio ogniqualvolta ciò sia necessario;
- d) documentare gli elementi presi in considerazione ed i risultati dell'audit.

Più dettagliatamente si enunciano di seguito le attività per lo svolgimento dell'audit, la redazione del rapporto finale e la conduzione di azioni successive all'audit:

### **Svolgimento della attività di AUDIT**

L'audit inizia con una riunione di apertura nel corso della quale il Responsabile del Gruppo di audit:

- a. presenta i componenti del Gruppo;
- b. espone gli obiettivi dell'audit (per es.: verifica del mantenimento dei requisiti, verifica di conformità a norme specifiche, ecc.);
- c. specifica il campo dell'audit (strutture, processi, linee interessate);
- d. cita le norme di riferimento (criteri);
- e. se opportuno, richiede di visionare in via preliminare planimetrie, diagrammi di flusso, procedure e ogni altra eventuale documentazione ritenuta necessaria;
- f. fornisce informazioni sulle modalità di conduzione dell'audit (per es. suddivisione dei ruoli all'interno del gruppo di audit, attività che si intendono svolgere, attività o processi che si intende chiedere che vengano svolti, tempi previsti per lo svolgimento... );
- g. richiede la piena collaborazione da parte della ditta;
- h. assicura il rispetto della riservatezza in merito alle evidenze, risultanze e conclusioni dell'audit;
- i. chiede se vi siano particolari procedure da osservare per garantire la sicurezza dei componenti del gruppo di audit nel corso della visita agli impianti;
- j. definisce, se del caso, l'esclusione da quanto precedentemente pianificato e ne specifica la relativa motivazione;
- k. chiede ai rappresentanti della ditta oggetto di audit se ci siano eventuali domande da porre.

I risultati, le attività e le osservazioni emerse nell'ambito della riunione di apertura devono essere riportati nel rapporto finale.

La fase successiva corrisponde alla raccolta delle evidenze.

L'audit può riguardare tutti od alcuni processi, attrezzature, documenti o registrazioni della ditta.

Nel caso di audit parziali, in cui sia necessario, o opportuno, procedere all'audit di una selezione di processi, di attività, di documenti, di registrazioni (potrebbe essere il caso di impianti molto grandi, di processi che si svolgono in più giorni, di documentazioni particolarmente ricche o complesse, ecc.), i cri-

teri impiegati per la selezione devono essere descritti nel rapporto di ispezione.

In ogni caso il gruppo di audit dovrà procedere alla raccolta delle evidenze necessarie a permettere l'espressione delle conclusioni dell'audit sulla base di un giudizio professionalmente fondato.

Le evidenze consistono in ogni tipo di informazione verificabile che può essere raccolta e che sia attinente l'oggetto e i criteri dell'audit.

Le evidenze possono essere raccolte per mezzo di:

- a. osservazione diretta delle attività in svolgimento, del personale, degli ambienti, degli impianti, delle attrezzature, delle materie prime, dei semilavorati, dei prodotti finiti ecc.
- b. interviste agli operatori (ad esempio richiesta di spiegazioni inerenti l'attività svolta, verifica della conoscenza delle azioni da intraprendere, ecc.)
- c. esame di documenti e registrazioni (ad esempio procedure di autocontrollo, registrazioni inerenti l'attività di monitoraggio di un ccp, liste di controllo compilate, registrazioni di temperature, schede tecniche di prodotti ecc.)
- d. misurazioni condotte con strumenti propri o messi a disposizione dalla ditta (misurazione delle temperature, misurazione del pH, pesature, ecc.).

Anche l'osservazione diretta di una fase del processo in corrispondenza di un cep, il monitoraggio del quale debba avvenire visivamente, può essere considerata una misurazione.

Le evidenze possono quindi essere raccolte direttamente "in campo" o mediante verifica documentale.

La raccolta delle evidenze può avvenire con una, con l'altra od entrambe le modalità.

Quando il caso lo richieda, il gruppo di audit può integrare le evidenze di cui ai precedenti punti effettuando campionamenti da destinare ad analisi ufficiali presso i laboratori di ARPAL o dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.

Inoltre, per esprimere un giudizio fondato, non è in genere sufficiente prendere visione delle registrazioni di una singola giornata, ma è necessario esaminare documenti relativi a un periodo di tempo più lungo.

Le attività, gli ambienti, gli impianti le attrezzature e gli altri aspetti ispezionati, le persone intervistate, i documenti e le registrazioni esaminati, gli strumenti di misurazione impiegati, devono venire riportati nel rapporto finale.

Quando l'orario di raccolta di un'evidenza può influire sulla sua valutazione, è indispensabile che nel rapporto finale venga riportato il momento esatto della rilevazione.

Tutte le evidenze raccolte (documentali e non) devono essere registrate nel rapporto dell'audit, o direttamente o tramite rimando ad allegati strumenti di registrazione specifici (es. liste di controllo strutturate, rapporti di prove svolte sul campo, prove di rintracciabilità di prodotti, ecc.).

Qualora le evidenze siano tali da comportare l'adozione di provvedimenti amministrativi o giudiziari, è necessaria l'immediata contestazione all'operatore e la redazione di appositi atti distinti dal rapporto di audit.

Una volta raccolte le evidenze, queste devono essere valutate alla luce dei criteri dell'audit al fine della formulazione delle risultanze.

I riscontri raccolti nel corso dell'ispezione dei locali, degli impianti, dei processi, della documentazione e delle registrazioni devono quindi essere valutati alla luce delle norme di riferimento (criteri dell'audit) al fine di esprimerne la conformità o meno.

Di norma l'elaborazione delle risultanze avviene al termine dell'audit.

Trattandosi di pronunciare un giudizio di conformità, nell'espressione delle risultanze è consigliabile non formulare giudizi intermedi del tipo "marginalmente accettabile", "migliorabile", bensì solo espressioni del tipo "accettabile" o "non accettabile", "conforme" o "non conforme".

Ogni valutazione intermedia (per esempio "sufficiente" in una scala che comprenda anche "buono" e "insufficiente" o "solo parzialmente rispondente all'obiettivo perseguito") potrebbe implicare la presenza di situazioni che hanno impedito l'attribuzione di un giudizio di piena conformità, onde evitare equivoci, all'OSA e agli auditors.

Prima della riunione di chiusura di norma è opportuno che il gruppo di audit si consulti per:

- a. riesaminare le risultanze;
- b. concordare le conclusioni in relazione a quanto effettivamente esaminato nel corso dell'audit;
- c. discutere sulle azioni successive da intraprendere.



Le risultanze e le conclusioni dell'audit, che devono essere coerenti con le evidenze riscontrate, qualora l'entità e la gravità delle non conformità lo rendano opportuno, possono essere presentate e discusse in una riunione finale con i rappresentanti della ditta.

È importante che le risultanze e le conclusioni dell'audit siano pienamente comprese e, se possibile, condivise dai rappresentanti dell'organizzazione oggetto di audit.

Nella stessa riunione possono essere discusse le eventuali azioni correttive che l'OSA oggetto di audit ha intenzione di condurre per fare fronte alle non conformità rilevate (la responsabilità dell'individuazione e attuazione delle azioni correttive è sempre e comunque dell'organizzazione oggetto di audit) e venire fissati, o se possibile, concordati, i tempi per la loro rimozione.

Potrebbe verificarsi la situazione nella quale il gruppo di audit non sia in grado di valutare compiutamente tutte le evidenze e di elaborare conseguentemente le pertinenti risultanze e le conclusioni prima della riunione di chiusura (è il caso in cui il gruppo di audit ritenga di dovere approfondire alcuni aspetti, anche in consultazione di esperti tecnici esterni al gruppo di audit o con il Responsabile di Servizio).

In questi casi nella riunione di chiusura verranno riassunte le risultanze elaborate e le altre evidenze, rimandando per le conclusioni a quanto sarà riportato nel rapporto finale.

### **Redazione del rapporto di AUDIT**

Il responsabile del gruppo di audit prepara, unitamente agli altri componenti, il rapporto finale di ispezione.

Il rapporto deve rappresentare in modo completo e comprensibile tutte le fasi dell'audit e dovrebbe contenere almeno i seguenti elementi:

- a. la data, l'obiettivo e il campo dell'audit;
- b. l'organizzazione oggetto dell'audit e i suoi rappresentanti partecipanti all'audit;
- c. l'organizzazione responsabile della conduzione dell'audit e i componenti il gruppo di audit;
- d. i criteri dell'audit;
- e. le modalità di conduzione dell'audit;
- f. i reparti/linee produttive, attività, documentazione registrazioni esaminati;
- g. le risultanze;
- h. le conclusioni;
- i. i tempi fissati per la risoluzione delle non eventuali conformità rilevate e l'indicazione del responsabile della verifica dell'avvenuta adozione delle azioni correttive;
- j. le eventuali raccomandazioni;
- k. le firme dei componenti il gruppo di audit o almeno del responsabile del gruppo audit;
- l. una dichiarazione attestante che le conclusioni dell'audit sono da mettere in relazione esclusiva con quanto effettivamente esaminato.

Il rapporto finale, debitamente firmato, deve essere trasmesso all'OSA oggetto dell'audit.

Nel caso in cui il rapporto finale di ispezione non implichi l'adozione di alcuna azione correttiva e/o preventiva, l'iter dell'audit si considera concluso con l'invio del rapporto ai soggetti interessati.

### **Formazione**

Per il biennio 2007-2008 sono stati programmati e sono in corso di ultimazione i seguenti corsi di formazione per gli operatori addetti al controllo ufficiale:

- "L'audit come strumento di verifica della sicurezza alimentare" (comprensivo di fase d'aula 18 h e 6 audit di campo simulati)
- "Qualità audit e sistemi di gestione per la sicurezza alimentare" : aggiornamento degli addetti al sistema regionale di controllo ufficiale della filiera alimentare (prima parte)
- "Qualità audit e sistemi di gestione per la sicurezza alimentare" : aggiornamento degli addetti al sistema regionale di controllo ufficiale della filiera alimentare (seconda parte)

### **Esecuzione dell'AUDIT e obiettivi regionali**

Come enunciato, la frequenza dei controlli è in stretta correlazione con il livello di rischio relativo dell'impresa alimentare o di gruppi omogenei di imprese alimentari.

L'audit è senza dubbio la più complessa ed articolata tra le attività che compongono il controllo ufficiale e le iniziali sperimentazioni applicative hanno dimostrato che il tempo e le risorse necessarie per



preparare, condurre e rendicontare un audit presso una impresa di medie dimensioni, risultano essere certamente superiori a quelle utilizzate per una verifica o un'ispezione.

Pertanto, nel sistema articolato di controlli descritti in questo documento ed a cui deve essere sottoposta un'impresa alimentare, la frequenza dell' audit può dipendere almeno da una serie di fattori:

- livello di rischio delle singole imprese o di gruppi omogenei di imprese; in relazione ai riscontri ottenuti durante le attività di ispezione; in relazione alla posizione della tipologia del singolo operatore rispetto alla filiera di appartenenza (fattori di concentrazione, quali, ad es. le attività di macellazione); in relazione alla necessità di definire le situazioni di rischio in rapporto ai gruppi omogenei di OSA, mediante un campione rappresentativo di questi;
- allerte sanitarie o segnalazioni dei Carabinieri per la tutela della salute
- obiettivi propri delle singole programmazioni regionali
- obiettivi propri delle singole programmazioni delle Aziende Sanitarie Locali.

La Regione ha in corso di attivazione l'Ufficio regionale audit.

In attesa di più concrete ulteriori indicazioni da parte di tale ufficio possono al momento condurre audit:

1. dirigenti sanitari, medici, veterinari tecnici della prevenzione dei dipartimenti che hanno frequentato con esito favorevole almeno uno dei due corsi sopracitati o altri riconosciuti dalla Regione Liguria;
2. dirigenti sanitari medici veterinari tecnici della prevenzione che abbiano partecipato come osservatori ad almeno 3 audit di campo

Gli operatori si avvalgono della modulistica utilizzata nei corsi di formazione

Le frequenze e il numero di audit sono stabilite dalle AASSLL in funzione della categorizzazione delle imprese alimentari sulla base dei criteri di rischio.

Per il 2008 I servizi veterinari di ogni ASL conducono audit almeno sugli stabilimenti riconosciuti e inseriti nella categoria a rischio elevato.

L'audit deve riguardare la rintracciabilità degli alimenti e la procedura di ritiro dal mercato degli alimenti.

La Regione Liguria Settore Veterinaria effettua audit di cui all'art. 4 del Regolamento 882/2004 sull'applicazione della normativa in materia di sicurezza alimentare con modalità e frequenza che verranno definite dall'Ufficio regionale audit.

### **CATEGORIZZAZIONE DELLE IMPRESE ALIMENTARI E DEGLI STABILIMENTI PER LIVELLI DI RISCHIO**

La valutazione preliminare di ogni impresa alimentare consente di classificare le diverse realtà aziendali in base al rischio relativo di sicurezza alimentare connessa con l'attività produttiva in modo da orientare il controllo ufficiale ed aumentarne, al contempo, l'efficacia, evitando sprechi di risorse.

A tal fine, si fa riferimento alle modalità proposte, in materia, dalle "Linee guida per il controllo Direzioni della Sicurezza Alimentare e della Sanità Animale del Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria, la nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti del Ministero della Salute ed i Servizi Medici e Veterinari delle Regioni e delle Province Autonome, nell'ambito della Commissione Interregionale per la Sicurezza Alimentare (nota prot. DGSAN/3/6238/P del 31 maggio 2007).

I Servizi Medici e Veterinari procederanno alla classificazione delle imprese alimentari soggette a Registrazione ai sensi del Reg. CE 852/ 2004 e degli stabilimenti Riconosciuti ai sensi del Reg. CE 853/2004, secondo la rispettiva competenza, entro e non oltre il 30 Giugno 2008.

### **Classificazione delle Imprese alimentari soggette a Registrazione ai sensi Reg. CE 852/ 2004**

Per le imprese alimentari soggette a Registrazione ai sensi del Reg. CE 852/2004, è necessario procedere all'individuazione di un livello di rischio base, predefinito e potenziale, su base documentale, che contrassegni le diverse tipologie di imprese e che sia riferibile, essenzialmente, alla natura del ciclo produttivo da esse effettuato.

Tale individuazione consente di definire, in relazione alle differenti "categorie" di rischio attribuite, la periodicità minima dei controlli previsti.

Tali imprese potranno, ad esempio, essere classificate nel seguente modo:

livello di rischio	Imprese alimentari
elevato	comprendono le attività di produzione di alimenti particolarmente elaborati e la ristorazione (pubblica e collettiva)
Medio	comprendono le altre attività di produzione, le grandi strutture commerciali di vendita (supermercati, ipermercati, etc), gli esercizi di vendita specializzata di prodotti di origine animale e gli esercizi di somministrazione diversi da quelli della ristorazione (bar, pub, etc.)
contenuto	comprendono tutte le altre imprese comprese quelle della produzione primaria vegetale

Diversa classificazione delle imprese può essere effettuata a livello locale purché adeguatamente motivata sulla base della valutazione del rischio, condizioni epidemiologiche, risorse disponibili, esperienze pregresse, risultati della attività ispettiva.

Il PDI riporta la classificazione adottata.

#### **Classificazione degli stabilimenti riconosciuti sensi Reg. CE 853/2004**

Anche per la classificazione degli stabilimenti riconosciuti si fa riferimento a “Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti CE 854/2004 ed 882/2004”.

Risulta già effettuata in ogni ASL.

La classificazione del livello di rischio di ogni singola impresa alimentare, potrà inoltre essere modificata (sia in senso negativo che positivo), anche in tempi relativamente ristretti, in caso di variazioni che intervengano nel tempo, quali ad esempio:

- rilevanti modifiche della struttura e della tipologia produttiva;
- esiti di campionamenti ufficiali, degli interventi di controllo e dei sopralluoghi effettuati da altri organi di controllo;
- non conformità evidenziate nel corso della normale attività ispettiva e di vigilanza;
- risoluzioni di non conformità pregresse.

Si dovrà comunque procedere periodicamente ad una rivalutazione sistematica della classificazione di ogni singolo stabilimento con frequenza predefinita o privilegiando, ad esempio, imprese che ricadono in punteggi “a cavallo” tra una categoria di rischio e l'altra (es. imprese con punteggi tra 28 e 32 oppure tra 40 e 44).

#### **Frequenze ispettive**

Per gli stabilimenti riconosciuti ai sensi dei regolamenti comunitari si applicano le frequenze ispettive concordate a livello regionale (**allegato 1**).

Le frequenze individuate valgono come atto di indirizzo generale e la loro applicazione a livello locale può essere rimodulata in funzione degli stabilimenti di particolare tipologia che richiedono approccio diversificato sulla base dell'analisi del rischio.

A livello delle strutture registrate il controllo ufficiale al momento è limitato alla ispezione e alla attività di controllo analitico se necessario.

Considerato il numero degli OSA registrati, le risorse disponibili e la consapevolezza che il rischio pari a zero non è ragionevolmente raggiungibile, ai fini della individuazione della frequenza ispettiva viene utilizzato il modello statistico allegato (allegato 2).

Si prevede:

<b>rischio elevato:</b>	<b>indice prevalenza 0,5</b>
<b>rischio medio:</b>	<b>indice prevalenza 1</b>
<b>rischio contenuto:</b>	<b>indice prevalenza 2</b>

In funzione del rischio accettato il modello individua il numero delle strutture da sottoporre a controllo.

### **Registrazione del controllo e modulistica**

Il controllo ufficiale deve essere oggetto di registrazione formale, sia della esecuzione che delle evidenze riscontrate. Copia delle risultanze del controllo effettuato e delle evidenze raccolte deve essere lasciata all'OSA.

Gli strumenti di registrazione attestanti l'esecuzione ed il riscontro dei controlli ufficiali (check list, verbali di audit ecc) ove non previsti da specifica disposizione devono essere costituiti da modelli standardizzati a livello di ASL.

Per il controllo di:

- Requisiti strutturali locali e attrezzature ,
- Materie prime e ingredienti;
- Prodotti finiti e modalità di conservazione;
- Igiene della lavorazione e del personale;
- Prerequisiti ;
- Sistema HACCP;
- Sottoprodotti e MSR;
- Bollatura sanitaria e/o di identificazione;
- Benessere animale al macello;
- Anagrafe animale al macello;

I servizi veterinari delle ASL utilizzano la modulistica (check list e fogli) concordati in sede regionale (all. **3a-3b-3c-3d-3e-3 f-3g** ) se del caso adattandola alle esigenze locali.

I Dipartimenti di Prevenzione definiscono nel PDI la modulistica necessaria alla attività di controllo degli OSA registrati ai sensi del reg. 852.

### **Art. 54 Reg. 882/04 "Prescrizioni"**

A livello locale l'attuazione dei controlli è gestita dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL), che hanno un elevato livello di autonomia nell'allocazione e nella gestione delle risorse.

Ai sensi del D. Lgs 502/92 e della L.R. 7 Dicembre 2006 N. 41 " Riordino del Servizio Sanitario Regionale" (CAPO VI articolo 43) il Dipartimento di prevenzione è preposto alla tutela della salute collettiva ivi compresa la tutela della sicurezza alimentare. In particolare individua e rimuove i rischi presenti negli ambienti di vita e di lavoro e persegue obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e miglioramento della qualità della vita.

L'articolazione organizzativa del Dipartimento di prevenzione prevede strutture organizzative dedicate a:

- a) igiene e sanità pubblica;
- b) sanità animale
- c) igiene degli alimenti e della nutrizione;
- d) prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- e) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati..

Alla luce dei nuovi regolamenti della Unione Europea in materia di sicurezza alimentare e come esplicitato dal D. Lgs 193/2007 la ASL è Autorità competente a livello locale e organismo di controllo delle disposizioni contenute nella legislazione alimentare tramite le proprie strutture operative Igiene degli alimenti e della nutrizione; Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; Sanità animale, individuate nei Dipartimenti di prevenzione .

Il controllo ufficiale degli alimenti sul territorio viene di fatto effettuato dagli operatori di tali strutture individuati con qualifica e funzioni ai sensi della legislazione corrente.

Il personale effettua ispezioni e controlli secondo procedure documentate approvate a livello dipartimentale e validate su base regionale.

L'articolo 54 del regolamento 882/04 a titolo "Azioni in caso di non conformità alla normativa" prevede che "L'autorità competente che individui una non conformità interviene per assicurare che l'operatore ponga rimedio alla situazione.

Nel decidere l'azione da intraprendere, l'autorità competente tiene conto della natura della non conformità e dei dati precedenti relativi a detto operatore per quanto riguarda la non conformità".

L'art. 54 recita ancora:

...omissis....." Tale azione comprende, a seconda dei casi, le seguenti misure:

- a) l'imposizione di procedure di igienizzazione o di qualsiasi altra azione ritenuta necessaria per garantire la sicurezza del mangime e degli alimenti o la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- b) la restrizione o il divieto dell'immissione sul mercato, dell'importazione o dell'esportazione di mangimi, alimenti o animali;
- c) il monitoraggio e, se necessario, la decisione del richiamo, del ritiro e/o della distruzione di mangimi o alimenti;
- d) l'autorizzazione dell'uso di mangimi o di alimenti per fini diversi da quelli originariamente previsti;
- e) la sospensione delle operazioni o la chiusura in toto o in parte dell'azienda interessata per un appropriato periodo di tempo;
- f) la sospensione o il ritiro del riconoscimento dello stabilimento;

3. L'autorità competente trasmette all'operatore interessato o a un suo rappresentante:

- a) notifica scritta della sua decisione concernente l'azione da intraprendere a norma del paragrafo 1, unitamente alle relative motivazioni;
- b) informazioni sui diritti di ricorso avverso tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili.....omissis.....

E' pertanto il personale della ASL incaricato del controllo ufficiale ove riscontri non conformità alla normativa che provvede con lo strumento della "prescrizione" a far rimuovere le carenze riscontrate.

La prescrizione dovrà tenere conto della natura della non conformità.

Nel merito la circolare ministeriale prot. 20151/P del 24/05/06 a titolo "Indicazioni relative a taluni aspetti dei nuovi regolamenti sulla sicurezza alimentare con particolare riferimento al Regolamento CE 882/2004" citata precisa che....omissis...la rimozione delle carenze impartita con le predette prescrizioni deve conformarsi al nuovo contesto operativo previsto dall'art. 54 del Reg. Ce 882/04. L'oggetto della prescrizione deve essere legato ad osservazioni relative alla capacità dell'impresa di gestire il sistema di controllo del proprio processo produttivo.

La prescrizione per la rimozione del singolo inconveniente dovrà essere soggetta ad una valutazione di opportunità in merito ai tempi di adeguamento o di rimozione delle carenze che dovranno essere valutate in relazione alla sicurezza per i consumatori o dall'azione correttiva da intraprendere....

Il D. Lgs 6/11/2007 n. 193 ha abrogato il D. Lgs 26/05/97, n. 155.

Conseguentemente anche la Deliberazione della Giunta regionale del 14/06/2002, n. 613 "Linee guida per la verifica dell'applicazione del D.lgs 155/97" deve essere abrogata.

Le prescrizioni agli operatori del settore alimentare, ivi comprese quelle relative ai provvedimenti di cui alle lettere da a) ad f) dell'art. 54 del Regolamento 882/04, non sono più soggette al vincolo prefissato dei 120 giorni previsto dal D. Lgs 155/97 e s.m.i.; gli adeguamenti alle stesse da parte dell'impresa alimentare dovranno avvenire nei tempi indicati, valutati sulla base dell'analisi del rischio connesso.

Qualora le prescrizioni riguardino semplici adeguamenti igienico strutturali ai requisiti di base non correlati a pericoli concreti, l'addetto al controllo ufficiale può provvedervi direttamente tramite il verbale di accertamento redatto in loco.

Ove le prescrizioni non riguardino semplici non conformità strutturali non correlate a rischi concreti, di norma queste dovranno essere ufficialmente notificate con tempestività all'interessato con provvedimento motivato firmato dal responsabile della struttura competente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, comma 3, lettera b del Regolamento 882/04, il documento di notifica, il verbale di accertamento (nel caso della semplice non conformità) o la check list utilizzata allo scopo dovranno contenere sempre, oltre alle motivazioni che giustificano il provvedimento, anche la

dicitura che avverso tale decisione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. o al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dal momento della comunicazione e/o notifica

### Coordinamento

Il Reg. 882/2004 recita... "se nell'ambito di una autorità competente vi sono piu' unità competenti ad effettuare i controlli ufficiali, si deve assicurare il coordinamento e la cooperazione efficaci ed efficienti tra queste diverse unità".

A livello locale il coordinamento tra le strutture che si occupano dei controlli in materia di sicurezza alimentare deve essere assicurato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL, sia al fine di ottimizzare le risorse disponibili che di evitare inutili e dannose duplicazioni di interventi.

Le strutture addette dovranno interagire e cooperare secondo specifiche procedure dipartimentali individuate per il raggiungere dell'obiettivo.

Le procedure di controllo dovranno tenere in debita considerazione tale presupposto.

### 1) PIANO CONTROLLO SANITA' ANIMALE

Individua obiettivi e controlli relativi a:

- Profilassi della Tuberculosis bovina e bufalina a carattere obbligatorio;
- Profilassi della Leucosi Bovina Enzootica a carattere obbligatorio;
- Profilassi della Brucellosi ovina e caprina a carattere obbligatorio ;
- Profilassi della Brucellosi bovina e bufalina a carattere obbligatorio;
- Piano di monitoraggio per Influenza Aviaria;

### 2) PIANO CONTROLLO ALIMENTAZIONE ANIMALE (PNA)

In accordo con i Servizi veterinari delle ASL i campioni di mangime previsti dal PNA 2008 sono ripartiti come segue:

BSE sorveglianza	Campioni n°
Asl 1	2
Asl 2	2
Asl 3	2
Asl 4	2
Asl 5	2

BSE vigilanza	Aziende con ruminanti campioni n°	Aziende no ruminanti campioni n°	Resto filiera campioni n°
Asl 1	1		
Asl 2	1		1
Asl 3		1	1
Asl 4			2
Asl 5	1	1	

Principi Attivi/additivi vigilanza	Bovini latte	Equini	Altri avicoli	Cunicoli	Ovicaprini	Specie ittiche
avermectina					1 Asl 1 1 Asl 2	
chinolonici		1 Asl 1				
cloramfenicolo		1 Asl 2				1 Asl 4 1 Asl 5
Ionofori	1 Asl 3	1 Asl 3				
Macrolidi						1 Asl 4
Nitrofurantici				1 Asl 3		
Rame			1 Asl 5			
Sulfamidici	1 Asl 4	1 Asl 4				
Tetracicline		1 Asl 5				

Non viene rilevata la necessità di procedere extra piano per la ricerca di colistina, tiamulina, amprolium e selenio

<b>diossina-simili sorveglianza</b>	Campioni n°
Asl 1	1 Mangime suini
Asl 2	1 foraggio
Asl 3	
Asl 4	
Asl 5	

<b>diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili vigilanza</b>	Campioni n°
Asl 1	1 oli origine vegetali e sottoprodotti
Asl 2	
Asl 3	1 farine/olio pesce
Asl 4	
Asl 5	1 premiscele con microelementi

<b>Micotossine sorveglianza</b>	mangimi per animali da reddito ricerca di Aflatossina B1 Ocratossina A Zearalenone Deossinivalenolo Fumonisine  campioni n°	mangimi per animali compagnia Aflatossina B1 Ocratossina  campioni n°	Avena e grano ricerca Tossine T-2 e HT-2 TOTALI
<b>Asl 1</b>	6 per aflatox B1 2 per deossinival. 2 per ocratossina 1 per zearalenone 1 per fumonisine	1 per ocratossina	
<b>Asl 2</b>	6 per aflatox B1 2 per deossinival. 2 per ocratossina 1 per zearalenone 1 per fumonisine	1 per aflatossina B1	
<b>Asl 3</b>	6 per aflatox B1 2 per deossinival. 2 per ocratossina 1 per zearalenone 1 per fumonisine		1 T2
<b>Asl 4</b>	6 per aflatox B1 2 per deossinival. 2 per ocratossina 1 per zearalenone 1 per fumonisine		1 HT2



<b>Asl 5</b>	6 per aflatox B1 2 per deossinival. 2 per ocratossina 1 per zearalenone 1 per fumonisine	1 afla	1 T2 1 HT2
--------------	--	--------	---------------

<b>Micotossine vigilanza</b>	Mangimi per animali da reddito ricerca di Aflatossina B1 Ocratossina A Zearalenone Deossinivalenolo Fumonisine <b>Campioni n°</b>
<b>Asl 1</b>	1 aflatossine 1 deossinivalenolo 1 ocratossina
<b>Asl 2</b>	1 aflatossine 1 deossinivalenolo 1 ocratossina
<b>Asl 3</b>	1 aflatossine 1 deossinivalenolo 1 ocratossina
<b>Asl 4</b>	1 aflatossine 1 deossinivalenolo 1 ocratossina
<b>Asl 5</b>	1 aflatossine 1 deossinivalenolo 1 ocratossina

<b>Metalli pesanti e Contaminanti mangimi nelle specie ittiche</b>	Arsenico	cadmio	mercurio	Nitriti	Pesticidi clorurati	piombo
<b>Asl 1</b>						
<b>Asl 2</b>	1	1	1	1		
<b>Asl 3</b>						
<b>Asl 4</b>				1	1	1
<b>Asl 5</b>			1	1		1

<b>Sorveglianza Salmonella spp</b>	Materie prime mangimi composti	Semi di soia e derivati	Mangimi composti per Pollame	Mangimi composti per suini	Pet food Distribuzione
--	--------------------------------------	----------------------------	------------------------------------	----------------------------------	---------------------------

	N° campioni	N° campioni	N° campioni	N° campioni	N° campioni
<b>Asl 1</b>	12				1
<b>Asl 2</b>	12		1		
<b>Asl 3</b>	12			1	
<b>Asl 4</b>	12				1
<b>Asl 5</b>	12	1			

<b>Sorveglianza OGM</b>	<b>Circuito convenzionale e Biologico Campioni n°</b>
<b>Asl 1</b>	6
<b>Asl 2</b>	6
<b>Asl 3</b>	6
<b>Asl 4</b>	6
<b>Asl 5</b>	6

<b>Vigilanza OGM</b>	<b>Circuito convenzionale e Biologico Campioni n°</b>
<b>Asl 1</b>	1
<b>Asl 2</b>	1
<b>Asl 3</b>	1
<b>Asl 4</b>	1
<b>Asl 5</b>	1

### **Vigilanza e ispezioni a livello di filiera dei mangimi**

La vigilanza è l'attività di controllo ufficiale eseguita dai Servizi Veterinari per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi.

Va eseguita periodicamente, in base alla valutazione dei rischi e con frequenza appropriata.

Il Regolamento 882/2004 prevede che i controlli siano effettuati periodicamente, con frequenza appropriata, in base alla valutazione dei rischi tenendo conto della specie animale di destinazione del mangime, del numero e della tipologia delle aziende del settore dei mangimi, delle caratteristiche e dell'uso del mangime

Il programma di vigilanza sugli OSM prevede l'esecuzione di ispezioni presso:

- gli stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 Regolamento (CE) n.183/2005;
- gli stabilimenti registrati ai sensi dell'art 9 del Regolamento (CE) n.183/2005;
- gli operatori del settore dei mangimi medicati;
- gli OSM che producono e/o commercializzano mangimi contenenti proteine animali;
- gli OSM che producono e/o commercializzano prodotti non conformi nel territorio UE.

Le ispezioni hanno lo scopo di verificare il possesso ed il mantenimento dei requisiti strutturali e funzionali dell'impresa del settore dei mangimi oggetto di vigilanza e controllo, con particolare riguardo a:

- operazioni di produzione, lavorazione, trasformazione, stoccaggio, magazzinaggio, trasporto, distribuzione e somministrazione agli animali di mangimi;
- procedure e accorgimenti finalizzati ad evitare le contaminazioni (fisiche, chimiche e biologiche) ivi comprese le contaminazioni crociate;
- la "rintracciabilità", ovvero sistemi e procedure che consentano di individuare chi ha fornito agli OSM un mangime o qualsiasi sostanza destinata ad entrare a far parte di un mangime e le imprese alle quali gli OSM hanno fornito i propri prodotti;

- sistemi di autocontrollo previsti per gli OSM che effettuano operazioni diverse dalla produzione primaria e dalle operazioni ad essa correlate, nonché l'esistenza presso i laboratori di analisi dei requisiti minimi atti a garantire (e mantenere) l'operatività secondo le buone pratiche di laboratorio.

Gli addetti al controllo ufficiale utilizzano quale procedura ispettiva documentata i verbali di ispezione (allegati da 4 a 12) del PNAA 2008.

I Dipartimenti di Prevenzione entro il 30 giugno 2008 classificano gli impianti di produzione con la procedura di cui all'allegato 16 del PNAA e ne individuano la frequenza ispettiva sulla base dell'analisi dei rischi.

Assicurano comunque le seguenti frequenze ispettive sulla filiera del settore dei mangimi

- un'ispezione l'anno:

- stabilimenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), b), c) del Regolamento (CE)183/2005;
- impianti di produzione di mangimi medicati e prodotti intermedi;
- aziende zootecniche che producono mangimi medicati per autoconsumo;
- imprese di produzione di cui all'articolo 5, comma 2, del Regolamento (CE) 183/2005;
- laboratori di analisi per autocontrollo aziendale o autorizzati all'esecuzione di analisi per conto terzi;
- stabilimenti di produzione di alimenti per animali da compagnia

- un' ispezione ogni due anni:

- impianti di distribuzione di mangimi medicati e prodotti intermedi;
- imprese di commercializzazione e distribuzione di cui all'articolo 5, comma 2, del Regolamento (CE) 183/2005;

Limitatamente alle imprese di cui all'art. 5 comma 1 del Reg. CE 183/05, in relazione alle potenzialità operative delle Strutture Veterinarie, per l'anno 2008 provvedono:

- al censimento delle aziende di produttori primari per consumo domestico ; aziende che non rientrano nell'ambito di applicazione del Reg. CE 183/05 ( art. 2 comma 2 );
- alla ispezione nel 5% delle aziende selezionate sulla base dell'analisi del rischio ai sensi del Reg. 1082/03 art. 2 comma 4, per il controllo del sistema di identificazione e registrazione dei bovini. Alle aziende selezionate vanno aggiunte (non concorrono al 5%) tutte le aziende alle quali è stata concessa l'autorizzazione alla proroga del termine massimo della marcatura dei bovini ai sensi della Decisione della Commissione CE del 18 giugno 2006.
- alla ispezione del 3% degli allevamenti ovicaprini selezionati con la stessa procedura degli allevamenti bovini (Reg. CE 1505/2006 recante modalità di applicazione del Reg. CE 21/2004 );
- alla ispezione del 50% delle aziende di suini da riproduzione e/o da ingrasso;
- alla ispezione delle aziende coinvolte nel Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium nelle galline ovaiole;

### **Audit filiera mangimi**

Obiettivo 2008 è la formazione di almeno 1(uno) operatore veterinario addetto al controllo ufficiale della filiera dei mangimi per ogni singola ASL

Si fa riferimento al PNAA 2008 e allo stesso gli addetti al controllo si attengono per le seguenti voci:

- Obiettivi
- Competenze
- Anagrafe delle imprese del settore dei mangimi
- Criteri di campionamento per l'analisi Numerosità campionaria
- Verbale di prelevamento
- Campione in contraddittorio
- Conferimento dei campioni
- Analisi

- Analisi di revisione
- Protocollo operativo in caso di positività dei campioni
- Protocollo operativo conseguente al campionamento ufficiale
- Rilevazione dell'attività
- Attivazione del sistema di allerta
- Normativa di riferimento
- Modulistica

### 3) PIANO NAZIONALE RESIDUI (PNR)

La Regione Liguria - Dipartimento Salute e Servizi Sociali - Settore Veterinaria ha provveduto come segue alla ripartizione in ambito regionale dei campioni previsti da PNR 2008.

GRUPPO	materiali	sede	Numero	Cat. animale	Asl
tetracicline	miele	allevamento	1	eurialine °Non	ASL 1
sulfamidici	miele	allevamento	1		ASL 3
macrolidi	miele	allevamento	1		ASL 2
cloramfenicolo	muscolo	allevamento	1		ASL 4
Verde malachite		1			attuabile
aflatossine	mangime	allevamento	1		ASL 5

° non attuabile in quanto non sono censiti allevamenti in vasca chiusa

### Piano di monitoraggio mediante test istologico

Sebbene le condizioni oggettive produttive (produzione zootecnica limitata, entità macellazione contenuta e assenza di impianti industriali veri e propri) non siano tali da giustificare piani di monitoraggio alle condizioni espresse si è ritenuto di elaborare un piano contenuto mirato ai capi bovini introdotti direttamente dalla Francia o dal Piemonte

TEMPI DI ATTIVAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ maggio 2008 - dicembre 2008</li> </ul>
ENTI ED OPERATORI COINVOLTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Laboratorio I.Z.S. di competenza per trasmissione campioni ai laboratori diagnostici</li> <li>▪ Regione Liguria per individuazione degli operatori per il prelievo (max 5). Si precisa che dovrà essere evitato, per quanto possibile, di dare compiti di prelievo allo stesso personale veterinario addetto all'impianto)</li> </ul>
COMPITI LABORATORI DIAGNOSTICI	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ esaminano i campioni</li> <li>▪ rendiconto entro il 31/07/2008 ed entro 31/01/2006</li> <li>▪ fornire materiale da consumo necessario per esecuzione dei prelievi (es. contenitori con formaldeide 4%)</li> </ul>
PROCEDURA NOTIFICA ESITI LABORATORIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ I laboratori diagnostici utilizzeranno scheda di segnalazione (<u>allegato 4</u>)</li> <li>▪ In caso di esiti di partite sospette per trattamenti illeciti faranno seguito controlli ufficiali da eseguirsi nel rispetto delle procedure riviste dal PNR.</li> </ul>
COMPITI DEGLI OPERATORI INCARICATI DEL PRELIEVO	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ I campioni verranno eseguiti senza preavviso seguendo le indicazioni del seguente piano</li> <li>▪ Gli operatori dovranno compilare l'apposita scheda di prelievo con i riferimenti di alcuni parametri zootecnici (età, sesso, categoria, razza resa al macello) (<u>allegato 2</u>) seguendo le frequenze programmate (<u>allegato 1</u>)</li> </ul>
FORMAZIONE DEGLI OPERATORI	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ I corsi di formazione dovranno essere svolti entro la fine del mese di aprile 2008</li> </ul>
DIMENSIONI DEL CAMPIONE N. PARTITE DA CAMPIONARE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Elaborando i dati riportati nell'<u>allegato 1</u> utilizzando la tabella 2 allegata al Decreto Ministero Salute 23/07/03 Fitosanitari</li> <li>▪ Si concordano le partite da campionare</li> </ul>
CAMPIONAMENTO SOGGETTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Si determinerà il numero dei soggetti da campionare in base alla formula di Cannon &amp; Roe indicata nell'<u>allegato 1</u>.</li> <li>▪ I campioni d'organo vanno subito fissati in formaldeide al 4% con contenitori da 25 cc a chiusura ermetica (doppio tappo). Tali campioni dovranno essere consegnati prontamente al laboratorio d'analisi unitamente alla documentazione di scorta (<u>allegato 2</u>)</li> </ul>

REGIONE	IMPIANTI DI MACELLAZIONE INDUSTRIALI	MACELLAZIONI	
		VITELLI	VITELLONI
LIGURIA	1	173	5147

Tabella 1: Dati relativi agli impianti di macellazione e al volume di macellazione

Partite di BOVINI pervenute nell'anno 2007	Partite di VITELLI pervenute nell'anno 2007
466	121

Tabella 2: distribuzione delle partite da campionare per categoria

REGIONE LIGURIA	PARTITE DA CAMPIONARE		TOTALE PAR TITE	tab. 2 Dec. 23/07/03 Fitosanitari
	Vitelli	Vitelloni		
ASL 3	4	14	18	
ASL 2	1	1	2	
ASL 4	0	2	2	
ASL 5	0	14	14	

Tabella 3: tabella di riferimento per la determinazione del numero di soggetti da campionare per partita

REGIONE LIGURIA	SOGGETTI DA CAMPIONARE		TOTALE CAPI
	Vitelli	Vitelloni	
ASL 3	4	56	60
ASL 2	3	3	6
ASL 4	0	2	2
ASL 5	0	70	70

Effettuano formazione specifica prevista:

dott. Lorenzo Stradolini (ASL 3 genovese)  
dott. Primo Pastine (ASL 5 spezzino)  
dott. Paolo Dall'asta (ASL 4 chiavarese)  
dott. Ermanno Bosia (ASL 1 imperiese)  
dott. Roberto Rebaudo (ASL 2 savonese)

#### Campionamento extrapiano

A livello regionale non è emersa necessità di specifico extrapiano correlato al PNR.

Per i controlli aggiuntivi in acquacoltura e aflatoxine si fa riferimento al Piano nazionale alimentazione animale e si rimanda ad eventuali accertamenti aziendali in funzione delle specificità produttive.

Relativamente a strategie di campionamento, buone pratiche di prelievo e gestione campioni, verbali, verifica procedure operative, irregolarità e flussi si fa riferimento a quanto previsto nel PNR 2008.

#### 4) FARMACOVIGILANZA veterinaria

I Servizi veterinari dei Dipartimenti progettano specifico piano di controllo ai sensi della normativa vigente e utile alla definizione del prospetto allegato

#### 5) LATTE

Con l'applicazione dei Regolamenti del "Pacchetto Igiene" nel settore della produzione del latte crudo sono state introdotte importanti innovazioni e modifiche procedurali, rispetto a quanto precedentemente previsto dal D.P.R. 54/97 e dal D.M. 185/91, sia per quanto riguarda gli adempimenti a carico delle

aziende zootecniche di produzione, sia per quanto riguarda i criteri e le modalità da adottare nei controlli ufficiali a carico delle suddette aziende

In particolare, il Regolamento (CE) n. 852/2004, estende a tutti gli operatori del settore alimentare, che effettuano la produzione primaria, e quindi anche a tutte le aziende zootecniche produttrici di latte, la responsabilità del rispetto dei requisiti in materia di igiene, richiedendo:

- l'adozione di misure adeguate per l'individuazione, la prevenzione e il controllo dei pericoli connessi con la propria attività;
- la tenuta e la conservazione di tutte le registrazioni relative alle misure adottate per il controllo dei pericoli, in modo commisurato alla natura delle imprese, mettendo a disposizione, dell'Autorità competente e degli operatori del settore alimentare che ricevono i loro prodotti, le relative informazioni

Il Regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce che i controlli ufficiali sulla produzione di latte crudo, sono necessari per verificare il rispetto dei criteri e degli obiettivi fissati dalla normativa comunitaria. Tali controlli ufficiali riguardano in particolare le aziende di produzione di latte e il latte crudo al momento della raccolta, e comprendono pertanto anche gli intermediari. Tali controlli inoltre, ai sensi del Reg. (CE) n. 882/2004, devono essere eseguiti periodicamente con una frequenza appropriata e sulla base di una valutazione dei rischi.

Le indicazioni regionali vincolanti relative :

1. all'insieme degli adempimenti a cui sono tenuti gli operatori del settore alimentare sui livelli di garanzia della sicurezza alimentare e del rispetto dei criteri di igiene e sanità previsti per la produzione del latte crudo;
2. alle procedure che gli operatori del settore alimentare sono tenuti ad adottare a seguito del riscontro di non conformità rispetto ai criteri previsti e conseguenti adempimenti dei Servizi Veterinari delle Aziende USL deputati al controllo ufficiale;
3. ai criteri per la valutazione del livello di rischio ai fini della programmazione dell'attività di controllo ufficiale

fanno riferimento al documento *"Linee guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla produzione"* approvato in sede di Coordinamento interregionale e già trasmesso in copia.

### **Vendita di latte crudo direttamente al consumatore finale attraverso i distributori automatici.**

E' consentita la commercializzazione di latte crudo destinato all'alimentazione umana

a) direttamente nell' Azienda di produzione dal produttore al consumatore finale

b) attraverso macchine erogatrici collocate nella stessa azienda agricola o al di fuori di questa

alla luce dell' "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana". (Rep. n. 5/CSR del 25 gennaio 2007) ed in particolare alla luce delle *"Misure igienico sanitarie per la vendita di latte crudo destinato al consumo umano diretto"* allegate all'intesa.

Le aziende agricole che intendono commercializzare latte crudo attraverso macchine erogatrici, fermo restando gli obblighi del produttore e le responsabilità previste dal proprio piano di autocontrollo derivanti dalla normativa sulla sicurezza alimentare, sono sottoposte a vigilanza e a controlli effettuati da parte dell'U.O. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche circa il rispetto dei requisiti sanitari previsti dalle norme vigenti in materia di sanità animale, benessere animale ed in materia di igiene e sicurezza alimentare. In generale, nell'azienda di produzione, dovranno essere valutati in autocontrollo e, successivamente verificati dal Servizio Veterinario, i criteri igienici di processo elencati riconducibili alla condizione sanitaria degli animali ed all'igiene della mungitura.

Il superamento dei limiti previsti per i germi patogeni e aflatossine deve essere immediatamente comunicato al Servizio Veterinario ed in tal caso il latte deve essere escluso dal commercio e ritirato dal mercato.



Il superamento dei valori di germi indicatori di carenze igieniche comporta revisione dei punti critici di controllo del piano aziendale.

In funzione delle singole realtà territoriali i PDI individuano specifici piani di controllo sulla produzione e immissione sul mercato del latte crudo che tengono conto dei documenti citati.

#### **6) SOTTOPRODOTTI di cui al Regolamento CE/1774/2002 - Indicazioni operative ed organizzazione dell'attività di vigilanza sui sottoprodotti di o.a.**

I controlli sono mirati a verificare la corretta gestione dei sottoprodotti di origine animale e rientrano nella attività di controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

Tali verifiche completano i normali controlli in materia di requisiti igienico sanitari, strutturali, gestionali e di autocontrollo, svolti negli impianti all'ingrosso di produzione e commercializzazione di prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale (macelli, sezionamenti, laboratori di prodotti a base di carne, preparazioni, caseifici, depositi frigoriferi, ecc.), nonché negli esercizi al dettaglio in sede fissa o su aree pubbliche.

La frequenza minima dei controlli, procedure e check list sono quelle concordate a livello regionale sulla base dell'analisi del rischio degli stabilimenti riconosciuti.

In analogia procedono i Servizi veterinari competenti sugli impianti di cui al reg.Ce 183/2005.

Si richiamano inoltre i contenuti delle note DGVA/IX/22536/P del 22/06/2005 "Reg.CE/1774/2002 Indicazioni operative ed organizzazione dell'attività di vigilanza" e DGSAN 3/1652/I.1.c.d/7 Uff. III "Raccomandazioni in merito alla applicazione del Regolamento CE/1774/2002 e delle linee guida nazionali di cui all'accordo 1°Luglio 2004" trasmessa in data 25/02/08.

I dipartimenti provvedono ad adattare frequenze e procedure di controllo alle imprese registrate in funzione delle risorse e delle realtà locali.

#### **7) PIANI REGIONALI**

##### **Monitoraggio dei molluschi bivalvi commercializzati in Regione Liguria**

Ricerca di virus Epatite A e Norovirus

Nel corso 2006 la commissione Europea ha evidenziato un significativo aumento del riscontro di Norovirus in alcuni prodotti alimentari tra cui i molluschi ed in particolare le ostriche.

Norovirus e Virus dell'epatite A (HAV) sono tra i virus enterici quelli maggiormente implicati in epidemie trasmesse con gli alimenti. I molluschi sono al primo posto come fonte di malattie enteriche virali sia, in quanto organismi filtratori, perché accumulano le sostanze disciolte o in sospensione nell'acqua, concentrando anche contaminanti di origine virale, sia a causa delle modalità di consumo, crudi o cotti in modo insufficiente.

Nella maggior parte dei casi, i molluschi implicati in epidemie di natura virale devono la loro contaminazione alla presenza di scarichi fognari che si diluiscono nell'ambiente marino.

I virus alimentari possono essere escreti già subito dopo il contatto, prima della comparsa dei sintomi e fino a tre settimane dopo la scomparsa di questi. Le feci di un uomo ammalato possono contenere 10 miliardi di particelle virali infettanti.

Obiettivi

- Conoscere i dati di prevalenza di HAV e Norovirus nei mitili commercializzati sul territorio regionale.
- Definire negli anni futuri Piani di campionamento in relazione alle prevalenze riscontrate. (la ricerca di tali virus verrà inserita nel Reg. 2073/05 a partire da 2009).
- Rispondere alla Raccomandazione relativa alla ricerca del Norovirus in alimenti del Ministero della Salute del 20.4.2007.

### Modalità operative

A partire da maggio 2008 verranno eseguiti campionamenti di norma a valore conoscitivo (monitoraggio) per la determinazione del virus dell'epatite A e dei Norovirus, i campioni verranno prelevati da parte delle AA.SS.LL., sino al 30 aprile 2009 e inviati al laboratorio IZS di competenza.

Ciascun campione, in aliquota unica, sarà costituito da una confezione (1,5-2 Kg) per i mitili o numero 8-10 ostriche e sarà analizzato secondo i protocolli forniti dal Laboratorio Nazionale di Riferimento per il Controllo delle Contaminazioni Virali dei Molluschi Bivalvi dell'Istituto Superiore di Sanità e secondo procedura operativa dell'Istituto Zooprofilattico di Brescia Lab. Tossicologia e Virologia Alimentare.

Tabella ripartizione campioni per ASL in un anno

Campioni	ASL 1	ASL 2	ASL 3	ASL 4	ASL 5
Mitili	4	7	5	8	6
Ostriche	6	3	5	2	4
Totale campioni in un anno	10	10	10	10	10

### Riscontro di positività

La Commissione Europea ha adottato in data 15.11.2005 il Reg.(CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari. Nel regolamento, oltre definire i parametri microbiologici obbligatori, viene evidenziata la necessità di sviluppare nuovi metodi d'analisi affidabili per la determinazione di virus negli alimenti.

L'inserimento del parametro Virus patogeni nel regolamento viene posticipata al 2009 data in cui sarà disponibile per tutti i Paesi europei, un metodo ufficiale di analisi (CEN/TC275 WG6 N244 05/2006).

A livello europeo, la necessità di acquisire nuove conoscenze scientifiche sull'argomento è emersa da tempo ed ha portato all'avvio del Progetto integrato "Health promoting, safe seafood of high eating quality in a consumer driven fork-to-farm concept" (SEAFOODplus), i cui lavori sono iniziati nel febbraio 2004. In particolare, la sezione "Seafood quality" si propone di mettere a punto metodi avanzati e standardizzati per l'identificazione, la quantificazione e la determinazione della patogenicità di *Vibrio* spp. ed altri batteri e virus legati alla qualità sanitaria dei prodotti ittici (Crocchi, 2005).

I dati del monitoraggio hanno invece lo scopo di fornire dati di prevalenza virale che sono raccolti dalle Regioni e tramite il Ministero della Salute rappresentano una banca preziosa alla quale può attingere la comunità europea per la valutazione del rischio virologico nelle singole nazioni. Alcuni studi eseguiti da ISS su allevamenti del sud Italia hanno dimostrato su mitili non depurati una prevalenza di HAV del 20%.

Quindi al termine di un anno di campionamento si valuteranno complessivamente le diverse prevalenze virali. Questi dati saranno discussi nell'ambito del tavolo tecnico formato da Regione ASL, IZS, e porteranno per la nostra realtà regionale all'individuazione delle provenienze più a rischio che saranno monitorate con frequenze adeguate al rischio e ci permetteranno di arrivare nell'arco di alcuni anni ad individuare se esiste un rischio virologico alto, medio o basso.

Grazie a questi dati nel momento in cui i virus diventeranno parte integrante del Regolamento 2073/2005 verrà applicata da parte dell'autorità sanitaria locale una strategia di campionamento statisticamente adeguata e calcolata sui dati di positività riscontrati nell'arco di questo periodo.

Il piano non esclude il ricorso al campione ufficiale in 4 aliquote ove ritenuto necessario dalla AC locale per le valutazioni proprie a seguito di positività del monitoraggio.

Nel caso verrà tenuto debito conto delle comunicazioni del laboratorio nel merito dello stato di accreditamento della metodica utilizzata.

Il riscontro di positività per Norovirus e HAV comporta da parte della ASL l'attivazione del sistema d'allerta.

### **Piano regionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti**

Il Ministero della Salute ha introdotto con nota prot. DGVA - IV/8697P/I 4668 del 28 Febbraio 2006 un piano nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di OGM anche per gli alimenti che, si affianca al Piano Nazionale di Alimentazione Animale (PNAA), che già prevedeva il controllo per la presenza di OGM da due anni.

Con nota DGSAN Uff.VI prot.I4CC.8.11/1 del 8/2/08 il Ministero ha ribadito l'opportunità di proseguire il piano anche nel 2008.

Su indicazione del Centro di Referenza Nazionale per la ricerca OGM il precedente piano di campionamento viene integrato con la ricerca dell'organismo geneticamente modificato non autorizzato LL RICE 601 nel riso e/o prodotti a base di riso in commercio (Decisione della Commissione del 5/9/2006) come da seguente tabella riepilogativa

<b>Campioni 2008 SIAN</b>							
ASL	riso	Mais e derivati	Soia e derivati	alimenti per la prima infanzia	prodotti da forno contenenti mais e/o soia	cereali prima colazione con mais e/o soia	TOTALI
ASL 1	1	1		1		1	4
ASL 2	1	1	1	1	1		5
ASL 3	1	1	1	1	2	1	7
ASL 4	1				1	1	3
ASL 5	1			1	1	1	4
							23

Rimangono ferme le seguenti indicazioni operative.

I Dipartimenti di Prevenzione delle ASL della Regione Liguria, tramite i Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione, nei territori di rispettiva competenza, effettuano i controlli di cui al presente piano.

I controlli privilegiano i punti più significativi della filiera alimentare quali le industrie agroalimentari, con riguardo alle materie prime utilizzate, e la grande distribuzione.

Le ispezioni devono essere di tipo documentale sulle procedure dell'autocontrollo con particolare riguardo all'approvvigionamento delle materie prime e alle procedure per la rintracciabilità ai sensi dell'art. 18 del Reg. CE 178/2002.

La significatività dei controlli della presenza di OGM è fortemente legata alla corretta modalità di campionamento.

Vengono richiamati nel presente piano i criteri di campionamento indicati nel Decreto Ministeriale 23/12/2000, nel Decreto Ministeriale 20/04/1978 e nella Raccomandazione CE n. 787 del 04/10/2004 relativa agli orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di rilevazione degli OGM e dei materiali ottenuti da OGM come tali o contenuti in prodotti.

Rimane fermo l'obbligo della modulistica utilizzata nel biennio per i prelievi e per i report semestrali (31/7/2008-31/01/2009) con trasmissione telematica della stessa al CROGM dell'I.Z.S. di Lazio e Toscana.

Si riportano i principali riferimenti legislativi.

**Regolamento (CE) 1804/1999 del 19 luglio 1999:** regolamento del Consiglio che completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n°2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (pubblicato nella G.U.C.E. 24 agosto 1999, n. L 222).

- **Decreto ministeriale del 12 maggio 1999:** designazione dell'organismo responsabile della valutazione e del riconoscimento dei laboratori presso l'ISS preposti al controllo ufficiale (pubblicato nella G.U.R.I. 21 maggio 1999, n. 117).

- **Decreto ministeriale del 23 dicembre 2000:** recepimento della direttiva 98/53/CE della Commissione che fissa i metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari (pubblicato nella G.U.R.I. 9 febbraio 2001, n. 33).
- **Regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002:** regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (pubblicato nella G.U.C.E. 1 febbraio 2002, n. L 31).
- **Decreto ministeriale del 8 maggio 2002:** istituzione nuovi centri di referenza nazionali nel settore veterinario (pubblicato nella G.U.R.I. 22 maggio 2002, n. 118).
- **Regolamento (CE) n. 1829/2003 del 22 settembre 2003:** regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (pubblicato nella G.U.U.E. 18 ottobre 2003, n. L 268).
- **Regolamento (CE) n. 1830/2003 del 22 settembre 2003:** regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (pubblicato nella G.U.U.E. 18 ottobre 2003, n. L 268).
- **Regolamento (CE) n. 65/2004 del 14 gennaio 2004:** regolamento della Commissione che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (pubblicato nella G.U.U.E. 16 gennaio 2004, n. L 10).
- **Regolamento (CE) n. 641/2004 del 6 aprile 2004:** regolamento della Commissione recante norme attuative del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la domanda di autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati, la notifica di prodotti preesistenti e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole (pubblicato nella G.U.U.E. 7 aprile 2004, n. L 102).
- **Regolamento (CE) n. 882/2004 del 29 aprile 2004:** relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 165).
- **Raccomandazione n. 2004/787/CE del 4 ottobre 2004:** raccomandazione della Commissione relativa agli orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di rilevazione degli organismi geneticamente modificati e dei materiali ottenuti da organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti, nel quadro del regolamento (CE) n. 1830/2003 (pubblicata nella G.U.U.E. 24 novembre 2004, n. L 348).
- **Decisione 2005/317/CE del 18 aprile 2005:** decisione della Commissione relativa a provvedimenti d'emergenza in relazione all'organismo geneticamente modificato non autorizzato «Bt10» nei prodotti a base di mais (pubblicata nella G.U.U.E. 21 aprile 2005, n. L 101).
- **Decreto legislativo n. 70 del 21 luglio 2005:** disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 e del regolamento (CE) n. 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati (pubblicato nella G.U.R.I. 29 aprile 2005, n. 98).

## 8) INDICAZIONI relative al CONTROLLO UFFICIALE dei prodotti alimentari

### Controllo microbiologico dei parametri di sicurezza alimentare

I controlli devono essere effettuati in alimenti immessi sul mercato, siano essi di produzione nazionale o comunitaria o prodotti importati.

La categoria alimentare (matrice), i microrganismi e/o loro tossine o metaboliti, il piano di campionamento, i limiti, i metodi di analisi e la fase a cui si applica il criterio sono quelli previsti dal Reg. CE 2073/2005 e nelle Linee guida relative alla sua applicazione .

Nell'ambito del controllo microbiologico dei parametri di sicurezza alimentare, è possibile campionare matrici e/o determinazioni non previste dal Reg. CE 2073/2005 (p. es. prelievo di alimento sospetto di aver determinato una tossinfezione alimentare).

Per tutti i pericoli biologici non elencati nell'allegato I del Regolamento e/o non associati a quella determinata tipologia di prodotto e/o per matrici alimentari non contemplate dal Regolamento (CE) 2073/2005, nessuna contestazione può essere sollevata ai prodotti oggetto di scambio o importati, a meno di dimostrare la sussistenza di una condizione di rischio grave ed immediato (per esempio il riscontro di enterotossine stafilococciche o di tossine da *B. cereus*), sempre tenuto conto delle condizioni d'uso normali dell'alimento da parte del consumatore e/o delle informazioni sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute, messe a disposizione del consumatore, comprese quelle riportate sull'etichetta.

Questo secondo quanto previsto dall'art 14 del Regolamento (CE) 178/2002 e riferendosi anche alla Legge 283/62 art. 5, lettera c e d.

Tipologia di campionamento: 4/5 aliquote oppure 1 aliquota per prodotti deperibili.

Per le unità campionarie si rimanda a quanto previsto dal Reg. CE 2073/2005 e dal punto 3, comma 9, della D.G.R. n. 573 del 16 aprile 2007 e alle relative Linee guida Matrici da campionare: vedi tabella

Matrici (campioni alimenti)	List. Mon.	Salm. spp	Entero Tossine Staf.	E. coli	Ent.bact sakazaki	Istam.	Tot	Asl 1	Asl 2	Asl 3	Asl 4	Asl 5
Alimenti pronti al consumo per lattanti e alimenti pronti a fini medici speciali	x						5	1	1	1	1	1
Alim pronti per il consumo terreno favorevole alla crescita di di LM (pH>4,4 o aw>0,92 e al.pronti con ph>0,50 e aw>0,95	x						10	2	1	5	1	1
Alim pronti al consumo che non costituiscono terreno favorevole alla crescita di List Mon.	x						15	2	2	6	1	2
Alim in polvere per lattanti e alim dietetici in polvere ai fini medici speciali Destinati abambini di eta' inferiore a 6 mesi		x			x		5	1	1	2	1	1
Alimenti pronti per il consumo contenenti uova crude		x					5	1	1	2	1	1
Carne macinata e preparazioni a base di carne che possono essere consumate crude		X					10	2	2	3	1	2
Carne macinata e preparazioni a base di carne che possono essere cnsumate cotte		X					15	3	3	5	2	2
Prodotti a base di carne destinati ad essere consumati crudi		X					10	1	2	4	1	2
Prodotti a base carne pollame destinati ad essere consumati cotti		X					8	1	2	3	1	1
Latte in polvere		X					8	1	1	3	1	2
Gelati contenenti ingredienti a base di latte		X					12	2	2	4	2	2
Prodotti a base uovo		X					8	1	2	3	1	1
Semi germogliati pronti al consumo		X					5	1	1	2	1	1
Frutta e ortaggi IV gamma		X					12	2	2	4	2	2
Succhi di frutta e ortaggi non pastorizzati		X					5	-	1	3	1	1
Formaggi freschi burro e panna a base latte crudo che ha subito Trattamento termico< di quello di pastorizzazione	X		X				10	1	2	3	2	2
Crostacei e molluschi cotti		x					5	1	1	2	1	1
Molluschi bivalvi vivi echinodermi tunicati e gasteropodi vivi		X					6	1	1	2	1	1
Prodotti pesca fam scombridae clupeidae engraulidae coryfenidae Pomatomidae scombresoides freschi o congelati						X	11	2	2	3	2	2
Prodotti pesca inscatolati (tonno sgombro sardine alici ecc)						X	10	2	2	4	1	1
Totale							175	27	32	64	25	29

**Controllo microbiologico parametri di igiene di processo.**

Il controllo dei parametri di igiene di processo spetta in via ordinaria agli OSA.

Gli eventuali controlli di verifica del rispetto dei criteri di igiene di processo previsti dal Reg. CE 2073/2005 da parte degli organi di controllo, dovranno essere effettuati nell'ambito delle ispezioni alle aziende alimentari o degli audit programmati.

I criteri di igiene di processo non si applicano ai prodotti immessi sul mercato.

Il superamento del valore indicativo di contaminazione dà luogo a prescrizioni di necessarie misure correttive volte a mantenere l'igiene del processo di produzione in ottemperanza alla legislazione in materia di prodotti alimentari.

**Ricerca micotossine**

Tipologia di campionamento: 4/5 aliquote

Matrici da campionare: latte, yogurt, farine, alimenti prima infanzia (pastine e a base di latte), vino rosso, frutta in guscio e frutta secca, cereali e derivati, puree e confetture di frutta

Laboratorio di analisi : gli esami saranno eseguiti dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale e ARPAL secondo competenza ;

Ripartizione territoriale: secondo la seguente tabella:

Determinazione Analitica	Matrici	Tot	Asl 1	Asl 2	Asl 3	Asl 4	Asl 5
Aflatossina M1	Latte in busta	5	1	1	1	1	1
	Yogurt	10	2	1	5	1	1
	Alimenti prima Infanzia a base latte	11	2	2	4	1	2
Ocratossina Zearalenone Aflatossina B	Cereali e derivati	12	2	2	5	1	2
	Alimenti prima Infanzia (pastine)	10	2	2	5	1	1
Aflatossina B e G	Frutta in guscio	10	1	2	4	1	2
	Frutta secca						
Patulina	Puree e confetture frutta	8	1	2	3	1	1
Totale		66	11	14	27	7	10

**Controlli nel vino**

Tipologia di campionamento: 4/5 aliquote

Matrici da campionare: vino bianco da tavola imbottigliato;

Determinazioni analitiche: anidride solforosa e alcool metilico;

Laboratorio di analisi: gli esami saranno eseguiti dall'ARPAL.;

Ripartizione territoriale: sono previsti 3 campioni per ciascuna ASL

**Controlli nell'olio**

Determinazioni analitiche: acidità libera, numero di perossidi, indici UV, composizione degli steroli e degli acidi grassi (olio di oliva vergine/extravergine), IPA e benzopirene (in olio di sansa di oliva), composti polari (in olio di frittura)

Laboratorio di analisi : gli esami saranno eseguiti dall'ARPAL.;

Ripartizione territoriale: secondo la seguente tabella:

Matrici	Tot	Asl 1	Asl 2	Asl 3	Asl 4	Asl 5
Olio di frittura	5	1	1	1	1	1
Olio di olive vergine o extravergine	14	4	3	3	2	2
Olio di sansa di oliva	13	3	3	3	2	2
Totale	32	8	7	7	5	5



**Ricerca Contaminanti Radioattivi**

Riferimento normativo:

- Il Reg (CE) N. 616/2000 del Consiglio del 20 marzo 2000 che modifica il Regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle importazioni di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell' incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl, prevede che la radioattività massima cumulata di  $^{134}\text{Cs}$  e  $^{137}\text{Cs}$  non debba essere superiore a:  
370 Bq/kg per i prodotti lattiero caseari nonché per le derrate alimentari destinate all' alimentazione particolare dei lattanti durante i primi 4-6 mesi di vita...;  
600 Bq/kg per tutti gli altri prodotti interessati.
- La Raccomandazione della Commissione dell' 8 giugno 2000 relativa all' applicazione dell' art.36 del Trattato Euratom concernente i livelli di radioattività nell' ambiente allo scopo di valutare l' esposizione dell' intera popolazione, prevede la determinazione di  $^{137}\text{Cs}$  e  $^{90}\text{Sr}$  nel latte e nella dieta mista;
- La Raccomandazione della Commissione del 20 febbraio 2003 sulla protezione e l' informazione del pubblico per quanto riguarda l' esposizione risultante dalla continua contaminazione radioattiva da cesio di taluni prodotti di raccolta spontanei a seguito dell' incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl (selvaggina - bacche selvatiche - funghi selvatici - pesci carnivori di lago);
- Il D.P.R. n. 132 del 14 luglio 1995 - Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e provincie autonome sui criteri uniformi per l' elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande, alla tabella 9 prevede la priorità nei controlli chimici e chimico-fisici ( Produzione:  $^{134}\text{Cs}+^{137}\text{Cs}$ );
- Il Reg. (EURATOM) N. 2218/1989 del Consiglio del 18 luglio 1989 recante modifica al regolamento (EURATOM) n.3954/87 che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per gli animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di incidente nucleare o qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva.

Tipologia di campionamento: monitoraggio

Prelevare aliquote e matrici come indicazioni ARPAL in uso

**RICERCA ACRILAMMIDE (MONOTORAGGIO)****Raccomandazione Commissione n. 331 del 3 maggio 2007**

Si rimanda a quanto previsto dalla raccomandazione della Commissione n. 331 del 3 maggio 2007 (G.U.CE L 123 del 12 maggio 2005).

Tipologia di campionamento: monitoraggio.

Matrici da campionare: patatine fritte a bastoncino pronte per il consumo, patatine fritte chips pronte per il consumo, patatine fritte precotte destinate alla cottura domestica, pane soffice confezionato, cereali per prima colazione, biscotti, caffè torrefatto, alimenti in vasetto per la prima infanzia, alimenti a base di cereali per la prima infanzia;

Determinazioni analitiche: ricerca acrilammide;

Laboratorio di analisi: gli esami saranno eseguiti dall'ARPAL;

Ripartizione territoriale: secondo la seguente tabella:

Matrici	Tot	Asl 1	Asl 2	Asl 3	Asl 4	Asl 5
Patatine fritte a bastoncino pronte per il consumo	1	1				
Patatine fritte chips pronte per il consumo	1		1			
Patatine fritte precotte destinate alla ristorazione domestica	1			1		
Pane soffice confezionato	1				1	
Cereali prima colazione	1					1
Caffè torrefatto	1	1				
Alimenti in vasetto per la prima istanza	1			1		
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

### **Etichettatura sostanze allergeniche**

Si richiama la nota del Ministero della salute Direzione generale della Sicurezza degli alimenti e della nutrizione nel merito della missione FVO 2007/7193 relativa alla necessità di intensificare l'attività di vigilanza e gli opportuni controlli in relazione alla etichettatura delle sostanze allergeniche recentemente modificata.

Tale aspetto deve essere inserito nel piano di autocontrollo dello stabilimento.

### **Raccomandazione 8 DG (SANCO) 2007-7435**

I Dipartimenti di prevenzione per il tramite dei responsabili della SC Igiene alimenti di o.a. individuano e attivano fin da subito procedure di supervisione (anche tramite apposita check list) atte a garantire che le ispezioni ante e post mortem siano effettuate e siano conformi al Reg. 854/2004.

### **9) CONTROLLO UFFICIALE SUI RESIDUI DI PRODOTTI FITOSANITARI NEGLI ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE in adempimento D.M. 23 dicembre 1992 e s.m.i.**

Campionamento : ufficiale (specificare nel verbale di campionamento se trattasi di prodotti in ambito regionale o extraregionale)

Matrici di campionare: prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, cereali di cui alla tabelle seguente;

Determinazioni analitiche: pesticidi;

Laboratorio di analisi: gli esami saranno effettuati dall'ARPAL;

Limiti massimi di residui : Decreto del Ministero della Salute 27.8.2004 "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione" e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente piano ha come fine principale quello di assicurare una efficace politica di prevenzione dei rischi che possono derivare dall'impiego dei prodotti fitosanitari alla salute pubblica e alla salute dei lavoratori, anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali, mediante un monitoraggio della circolazione dei prodotti stessi, supportato da un programma di rilevamento dei loro residui negli alimenti.

La peculiarità delle attività da promuovere richiede pertanto l'impegno del Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.LL., nella programmazione e nell'esecuzione degli interventi , con l'attivazione ed integrazione delle sue funzioni di:

- tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita;
- tutela dei lavoratori dai rischi infortunistici e sanitari degli ambienti di lavoro;
- tutela igienico sanitaria degli alimenti;
- sanità pubblica e veterinaria

ed il coordinamento dei Settori "Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica" e "Veterinaria" della Regione Liguria, nell'esercizio delle loro funzioni di tutela degli ambienti di vita, tutela della salute dei lavoratori, igiene degli alimenti, sanità pubblica e veterinaria.

### **Indicazioni operative**

I Dipartimenti di Prevenzione predispongono e adottano uno specifico programma di controllo, tenendo conto dei rischi, delle priorità e delle risorse locali.

A livello territoriale, può essere intrapresa la consultazione permanente, mediante la costituzione presso ciascuna A.S.L. di appositi gruppi di lavoro interdisciplinari, che interessino trasversalmente le diverse strutture operative coinvolte nel controllo e nell'ottica della realizzazione pratica della prevenzione collettiva.

### **Controllo ufficiale sul commercio e impiego dei prodotti fitosanitari**

Il piano costituisce adempimento al Decreto Legislativo n. 194/95, che recepisce la Direttiva 91/414/CE, ed al Decreto del Ministro della Salute del 9.8.2002.

I Settori "Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica" e "Veterinaria" del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria sono individuati quale responsabili del coordinamento di ogni attività relativa agli adempimenti di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 9.8.2002, e tenuti a provvedere a quanto indicato dall'art.2, comma 2 del decreto stesso.

### **Direttive per l'esecuzione dell'attività di controllo in sede di commercio**

Il controllo in sede di commercio è affidato ai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL..

Ha come obiettivo primario, la conoscenza e la riduzione dei rischi sanitari, derivanti dalla detenzione e vendita di prodotti fitosanitari, la verifica del contenuto delle sostanze attive, nonché la verifica circa la presenza nel circuito commerciale di prodotti non autorizzati e/o revocati.

L'attività di controllo deve essere concentrata a livello delle strutture produttive (ove presenti) dei depositi e degli esercizi di vendita, ai fini delle seguenti verifiche:

- 1) possesso dell'autorizzazione al commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari;
- 2) possesso e validità dell'abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari;
- 3) idoneità dei locali adibiti al deposito;
- 4) modalità di conservazione e/o di trasporto dei prodotti fitosanitari;
- 5) integrità degli imballaggi;
- 6) conformità dell'etichettatura;
- 7) presenza di prodotti fitosanitari revocati dal Ministero della Sanità;
- 8) presenza di formulati commerciali aventi presunta azione fitosanitaria ma non autorizzati;
- 9) corretta tenuta dei documenti di vendita.

I controlli ufficiali finalizzati alla verifica del contenuto dei prodotti fitosanitari sono effettuati tenendo conto delle prescrizioni recate dagli artt. 29,30,31e 32 del DPR 23.4.2001, n. 290 e devono accertare la corrispondenza del contenuto del prodotto fitosanitario a quello autorizzato.

Occorre poi verificare che i prodotti siano autorizzati e conformi a tutte le condizioni previste dal decreto di autorizzazione di ciascun prodotto con particolare riferimento a quelle relative a:

- a) imballaggi;
- b) etichette;
- c) taglie;
- d) eventuali prescrizioni di particolari limitazioni territoriali precisate dall'autorizzazione di uno specifico prodotto fitosanitario.

Gli interventi ispettivi sono effettuati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. secondo i seguenti criteri:

- la frequenza minima delle ispezioni degli stabilimenti produttori, dei locali di deposito e degli esercizi di vendita, calcolata sulla media di tre anni, non deve essere inferiore ad un sopralluogo ispettivo per anno e deve essere in rapporto con le caratteristiche degli esercizi di deposito e di vendita ed eventuali situazioni di inadempienza degli stessi verificate in precedenza;

- i sopralluoghi ispettivi finalizzati al campionamento dei prodotti fitosanitari in vendita riguardano i prodotti utilizzati per le colture prevalenti in ambito provinciale e sono individuati sulla base della valutazione del rischio e delle risorse disponibili; è inoltre opportuno che vengano concordati con le direzioni provinciali ARPAL.

I dati relativi all'attività svolta devono essere presentati ai Settori "Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica" e "Veterinaria" della Regione, utilizzando gli schemi di cui al Decreto del Ministro della Salute del 9.8.2002, entro il 31 gennaio di ogni anno.

### **Indicazioni per il controllo sull'impiego**

Obiettivo primario degli interventi di sanità pubblica sull'impiego dei prodotti fitosanitari è la conoscenza e la riduzione dei rischi derivanti dalla detenzione e dall'utilizzo dei prodotti stessi.

Il Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.LL., per il tramite delle proprie strutture, assicura a tal

fine l'informazione, la formazione, l'assistenza tecnica agli utilizzatori e svolge interventi di vigilanza.

Questi ultimi consistono primariamente nella verifica dei seguenti elementi per ciascuna delle voci sotto indicate:

- possesso del patentino ove richiesto;
- idoneità dei mezzi di protezione individuale e la loro utilizzazione secondo le indicazioni prescritte;
- il rispetto delle indicazioni e precauzioni d'uso riportate in etichetta;
- accertamenti sanitari preventivi e periodici effettuati o in corso, che il medico competente, nominato dal titolare dell'azienda agricola, ha stabilito come pertinenti in funzione dell'attività svolta dai lavoratori dipendenti;
- segnalazioni di malore o intossicazioni associate all'impiego di prodotti fitosanitari.

Nelle aziende:

- idoneità e manutenzione delle macchine applicatrici delle aziende agricole e delle aziende specializzate per servizi a terzi;
- idoneità dei locali destinati al deposito dei prodotti fitosanitari;
- verifica della corretta procedura per lo smaltimento dei rifiuti dei residui e dei prodotti di trasformazione dei fitosanitari.

Effettua inoltre eventuale monitoraggio igienico-ambientale (acqua, aria, suolo) al fine di accertare la presenza di residui di prodotti fitosanitari .

Utilizzando i controlli già in essere in ottemperanza alla normativa vigente sulle acque destinate al consumo umano, ricercando nelle suddette acque i residui di prodotti fitosanitari, che possono essere presenti in determinati periodi e in particolari punti di prelievo e sulla base della vulnerabilità delle falde acquifere, si avranno informazioni utili da correlare ai dati del controllo ufficiale.

La vigilanza viene effettuata:

- in campo, durante e dopo l'impiego, per accertare il rispetto delle indicazioni riportate in etichetta;
- in campo successivamente all'impiego per la verifica dei tempi di rientro e dei tempi di carenza;
- nei depositi delle derrate immagazzinate;
- nei locali di deposito dei prodotti fitosanitari e sulle macchine applicatrici delle aziende specializzate per servizi a terzi (trattamenti per conto terzi) o delle singole aziende agricole.

Le AA.SS.LL. il cui territorio è caratterizzato da una rilevante produzione agricola dovranno prestare maggiore attenzione alla produzione locale, individuando le matrici coltivate su maggiore superficie e su queste concentrare i controlli al fine di disporre nel triennio di un campione statisticamente significativo.

In considerazione della particolare situazione agricola della Liguria, con forte incidenza delle coltivazioni floricole, specie nelle zone del ponente ligure (oltre 3.300 ettari coltivati in piena aria e serra) si considera prioritario anche il controllo sull'utilizzo dei fitofarmaci nelle coltivazioni di fiori e fronde ornamentali.

### **Presentazione dei risultati**

Al fine di una corretta gestione del piano i Dipartimenti dovranno trasmettere ai Settori Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica della Regione, entro e non oltre il 31 Gennaio di ogni anno, i dati del controllo ufficiale utilizzando lo schema di cui al punto IV dello allegato 2 del Decreto del Ministero della Salute del 9.8.2002.

Contestualmente alla trasmissione dei dati del controllo ufficiale dovranno essere trasmesse anche le pertinenti correlazioni desunte dalle informazioni generali disponibili, relative a :

- controlli effettuati sui residui di fitofarmaci nei prodotti alimentari;
- monitoraggio delle acque destinate al consumo umano;
- incidenti occupazionali e problemi sanitari;
- effetti negativi su organismi non bersaglio.

Il Settore Veterinaria della Regione trasmetterà i risultati dei controlli eseguiti al Ministero della Sanità, entro il 31 maggio di ogni anno.

**Attuazione della Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 4 febbraio 2008 concernente a un programma comunitario di sorveglianza coordinata per garantire il rispetto delle quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale e i programmi di sorveglianza nazionali per il 2009.**

**(GUCE L 36 del 9.2.2008)**

Al fine di introdurre un sistema che consenta di calcolare l'esposizione effettiva agli antiparassitari attraverso la dieta è adottato annualmente un programma comunitario di controllo ufficiale che mediante l'effettuazione di controlli su un numero di otto diversi prodotti ogni anno, consente nell'arco di tre anni - quale è il ciclo medio dell'uso degli antiparassitari - di controllarne l'uso sui principali componenti della dieta, che sono composti da circa 20-30 prodotti alimentari.

I laboratori devono applicare le nuove linee direttrici concernenti le «Procedure di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari », Documento-SANCO/10476/2003 pubblicato sul sito web della Commissione.

Il programma comunitario di controlli da effettuare per il 2008 prevede per l'Italia 65 campioni, comprensivi anche di 1 campione di prodotti provenienti dall'agricoltura biologica e di 10 campioni di alimenti per lattanti, composti essenzialmente da legumi, frutta o cereali, con ricerca in determinate matrici di specifici antiparassitari.

Nella Regione Liguria in attuazione di tale programma è previsto un numero minimo di 3 campioni per ciascuna delle otto matrici, di cui alla lettera ( c ) in calce all'allegato I della Raccomandazione di seguito elencate, con ricerca degli antiparassitari di cui all'allegato I della Raccomandazione stessa (esercizio specifico) e inoltre 1 campione di un prodotto tra gli otto anzidetti proveniente da agricoltura biologica, compatibilmente con la presenza sul proprio territorio:

- fagioli (freschi o congelati, sgranati);
- carote;
- cetrioli;
- arance o mandarini;
- pere;
- patate;
- riso;
- spinaci (freschi o congelati);

Inoltre nell'ambito del presente programma deve essere prelevato 1 campione di alimenti per lattanti, composti essenzialmente da legumi, frutta o cereali da sottoporre agli stessi controlli previsti per l'esercizio specifico.

L'articolazione operativa del programma è pertanto impostata secondo la sottostante tabella:

Matrici	Numero campioni	Riparto campioni				
		Asl 1	Asl2	Asl3	Asl4	Asl5
fagioli (freschi o congelati, sgranati);	3	1		1	1	
Carote	4	1*	1	1		1
cetrioli;	3	1	1	1		
arance o mandarini	3		1	1		1
Pere	3		1	1	1	
Patate	3			2		1
Riso	3			2		1
spinaci (freschi o congelati	3		1	1	1	
Infanzia/lattanti, composti essenzialmente da legumi, frutta o cereali	1			1		
<b>Totale</b>	<b>26</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

\*Proveniente da agricoltura biologica

Sia il numero dei componenti di ciascun campione che le modalità di campionamento devono essere conformi a quanto indicato nel Decreto del Ministro della Salute 23 luglio 2003, recepimento della Direttiva 2002/63/CE della Commissione Europea, pubblicato sulla G.U. n. 221 del 23.9.2003.

Le analisi di laboratorio saranno effettuate dall'A.R.P.A.L., che fornirà, in relazione alle analisi da effettuare, indicazioni sulle modalità di campionamento.

Si fa presente al riguardo che i risultati dei campioni prelevati da agricoltura biologica e degli alimenti destinati alla prima infanzia devono essere comunicati separatamente dagli altri risultati, su schede diverse.

I risultati devono essere trasmessi dalle Aziende Sanitarie Locali interessate e dall'ARPAL entro il 31 gennaio 2009 con le modalità già previste per il controllo ufficiale, nel formato indicato dalla raccomandazione stessa e corredati delle informazioni richieste, che devono comprendere, a cura delle competenti strutture:

- i metodi di analisi utilizzati e i "reporting levels" ottenuti, in conformità con le procedure di controllo della qualità enunciate nel documento "Quality control procedures for pesticide residues analysis";
- il numero e il tipo di infrazioni;
- i provvedimenti adottati
- informazioni sulle procedure di controllo della qualità dei laboratori, in particolare riguardo taluni aspetti degli orientamenti relativi alle procedure di controllo della qualità applicabili alle analisi dei residui di antiparassitari che essi sono stati in grado di applicare o che hanno applicato con difficoltà;
- informazioni relative allo stato della procedura di accreditamento, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 del Regolamento (CE) 882/2004, dei laboratori pubblici che effettuano le analisi, ai fini dello svolgimento dei controlli ufficiali e informazioni sulle prove di competenza e sui ring test cui ha partecipato il laboratorio, utilizzando lo schema di modello comunitario Tabella G.

Per la presentazione dei risultati dei controlli di che trattasi dovranno essere compilati gli schemi del modello comunitario, aggiornato per gli antiparassitari da analizzare, Tabella B.

Gli schemi dei modelli comunitari Tabella B e Tabella G, nonché il documento "Quality control procedures for pesticide residues analysis", relativi all'anno 2008, sono reperibili sul sito internet del Ministero della Salute, seguendo il percorso [www.ministerosalute.it](http://www.ministerosalute.it)>alimenti e sanità animale>sicurezza alimentare>approfondimenti>controllo ufficiale alimenti>programma coordinato comunitario per il controllo ufficiale>residui di antiparassitari>modulistica allegata.

### **Controllo del rispetto delle quantità massime di residui di prodotti fitosanitari negli alimenti**

La presenza di residui di antiparassitari negli alimenti di origine vegetale e animale, oltre le quantità massime consentite, costituisce un rischio per la salute pubblica, che va opportunamente monitorato con l'effettuazione di controlli, che forniscono dati indispensabili per valutare l'esposizione del consumatore

Il Decreto del Ministero della Sanità del 23/12/1992 e s.m.i. individua il numero di campioni da sottoporre annualmente al controllo per la ricerca dei residui di fitofarmaci e demanda alle Regioni di fornire indirizzi per dare attuazione al programma di controllo nazionale.

Si rimanda alle singole AA.SS.LL eventuali ed ulteriori integrazioni sulla base delle produzioni locali e sulla base della valutazione del rischio.

Tab 1.

Tabella riparto per singola A.S.L. dei campioni di alimenti di origine vegetale prodotti in regione.

	ASL1 Imperia	ASL2 Savona	ASL3 Genova	ASL4 Chiavari	ASL5 La Spezia	tot
Cereali		1			1	2
Ortaggi	2	6	1		2	11
Frutta	1	2	1		1	5
Vino	1				1	2
Oli **	2*	1		1		4

\* 1 campione prodotto con metodi per le produzioni agricole biologiche.

\*\* oli vergini di oliva.



Tab 2.

Tabella riparto per singola A.S.L. dei controlli su alimenti di origine animale prodotti in regione

	ASL1	ASL 2	ASL 3	ASL 4	ASL 5	Totali
Carni	1	1	1	2*		5
Latte/deriv		1	2	1	1	5
Prodotti						
Ittici	1	1	1	2	5	
Uova	1	1	2		1	5

\*1 campione prodotto con metodi per le produzioni zootecniche biologiche

Tab 3.

Tabella riparto per singola A.S.L dei campioni di alimenti di origine vegetale prodotti al di fuori dell'ambito regionale.

ASL 1	ASL 2	ASL 3	ASL 4	ASL 5	totali	
Cereali	1		3			4
Ortaggi	4	4	21*	5	5	39
Frutta	4	4	19*	5	6	38
Vino			3			3
Oli			3		1	4

\*3 campioni prodotti con metodi per le produzioni agricole biologiche.

Tab 4.

Tabella riparto per singola A.S.L. dei campioni di alimenti di origine animale prodotti al di fuori dell'ambito regionale.

ASL 1	ASL 2	ASL 3	ASL 4	ASL 5	totali	
Carni	1	1	3		1	6
Latte e deriv.	2	2	4	1	2	11
Prodotti ittici	1	1	2	1		5
Uova		1	2	1	1	5

I punti di prelievo dei campioni saranno preferibilmente:

- per prodotti vegetali provenienti dall'ambito regionale:  
centri di raccolta aziendali o cooperative;
- per prodotti di provenienza esterna:  
mercati, depositi all'ingrosso, ipermercati e supermercati;
- per i prodotti di origine animale provenienti dall'ambito regionale:  
centri di macellazione, di raccolta aziendale e centri commerciali;
- per prodotti di provenienza esterna: mercati generali specializzati e non, ipermercati, supermercati ed esercenti vari.

Le modalità di prelievo da applicare sono quelle previste dal Decreto del Ministero della Sanità 20/12/1980 e s.m.i..

Gli accertamenti analitici sono eseguiti a cura dell' A.R.P.A.L. e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, secondo le rispettive competenze.

L'analista effettua la codifica dei risultati analitici relativi a ciascun campione, utilizzando il modulo riportato nell'appendice 1 del Decreto del Ministero della Salute del 9.8.2002.

La trasmissione dei risultati delle analisi deve essere effettuata periodicamente dai laboratori di analisi, utilizzando la procedura automatica, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alle analisi, a mezzo della rete telematica e secondo le modalità previste dal D.M. Sanità del 22/4/1999, inviando copia alla Regione.

## 10) PIANI DIPARTIMENTALI

I PDI definiscono anche i piani di monitoraggio ritenuti necessari a livello locale in funzione di specifici rilievi ed esigenze.

Per il Dipartimento di prevenzione della ASL 5 è obbligatorio il Piano di monitoraggio sulla molluschicoltura locale

### **11) FLUSSI**

Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni nazionali o comunitarie

#### **Arpal e IZS**

trasmettono:

- di volta in volta, secondo la rispettiva competenza, il rapporto di prova al Servizio ASL che ha disposto il campionamento, segnalando altresì immediatamente al Settore veterinaria del Dipartimento regionale della salute i sospetti e le positività riscontrati;
- al Settore veterinaria, entro il 30 luglio e 30 gennaio, previa eventuale verifica con i Servizi ASL interessati, i dati relativi agli esami effettuati al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, comprensivi di relazione semestrale;

#### **I Dipartimenti di prevenzione trasmettono al Settore Veterinaria regionale:**

- entro il 31 luglio e 31 gennaio, previa eventuale verifica con i Laboratori ARPA e I.Z.S. interessati, relazione semestrale dei controlli effettuati al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno utilizzando il registro attività ispettiva impianti riconosciuti (allegato 4 a) il registro non conformità impianti riconosciuti (allegato 4 b) registro attività ispettiva strutture registrate (allegato 4 c) il registro non conformità strutture registrate (allegato 4 d).
- annualmente entro il termine indicato dalla Regione Liguria il Piano Dipartimentale aggiornato

**Il Settore Veterinaria** regionale trasmette al Ministero della Salute il "Piano integrato dei controlli 2007- 2010 sulla sicurezza alimentare approvato, nonché, annualmente, l'aggiornamento del medesimo Piano, entro le scadenze previste.

### **12) REVISIONE**

Il Piano dovrà essere aggiornato annualmente sulla base delle in funzione di:

- gerarchizzazione e valutazione del rischio degli alimenti, dei contaminanti e delle tecnologie di produzione;
- categorizzazione del rischio per gli stabilimenti e per le industrie alimentari;
- epidemiosorveglianza e valutazione del rischio in sanità animale;
- relazione annuale ai sensi dell'art. 41 del Reg. 882/2004.

---

---

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**23.05.2008**

**N. 548**

**Disposizioni sui trasferimenti regionali ai fini del Patto di Stabilità Interno per l'anno 2008 per le Province e i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.**

LA GIUNTA REGIONALE

**RICHIAMATE:**

- la legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) che all'articolo 1, comma 682, in materia di patto di stabilità interno per le Province e i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, stabi-

sce che “ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno i trasferimenti statali sono conteggiati, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata dall'amministrazione statale interessata”;

- la circolare n. 12 del 22 febbraio 2007 della Ragioneria Generale dello Stato, che al punto C. 2 ha introdotto la facoltà per le Regioni di “prevedere che i trasferimenti regionali agli enti locali, validi ai fini del patto di stabilità interno, debbano essere conteggiati in analogia a quanto stabilito dalla normativa statale ovvero che la loro iscrizione avvenga in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata dalla Regione” attraverso l'approvazione di un apposito “atto formale” che gli enti locali interessati devono indicare in sede di comunicazione del risultato conseguito;

DATO ATTO CHE, su richiesta delle Amministrazioni Provinciali e di numerosi Comuni, con propria deliberazione n. 964 del 03/08/2007 la Regione Liguria ha già esercitato, per l'anno 2007, tale facoltà consentendo ai Comuni e alle Province liguri di adottare i conteggi previsti dalla suddetta circolare n. 12/2007 e che tale provvedimento è stato assunto con l'obiettivo di fornire certezza e garanzia per l'ente locale sull'ammontare delle risorse trasferite dalla Regione, già in sede di definizione delle misure finanziarie che consentono il rispetto degli obiettivi programmatici;

VISTO il comunicato in data 24 dicembre 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato sentito il Ministero dell'Interno ad oggetto “Nota di chiarimento sull'applicazione dell'art. 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) sul patto di stabilità interno”;

#### **RICHIAMATE:**

- la legge 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) con cui viene confermato per gli enti locali come obiettivo di riferimento il saldo di bilancio, prevedendo l'introduzione della competenza “mista”, assumendo cioè per la parte corrente i dati di competenza e per la parte in conto capitale i dati di cassa;
- la circolare n. 8 del 28 febbraio 2008 della Ragioneria Generale dello Stato, che al punto C.2 ha confermato alle Regioni, anche per l'anno 2008, la facoltà di applicare i contenuti del comma 682 della legge finanziaria 2007, relativamente ai trasferimenti regionali a favore dei propri enti locali;

RITENUTO di avvalersi, anche per l'anno 2008, della facoltà prevista dalla legge al fine di evitare alle Province ed ai Comuni liguri rientranti nel patto, effetti negativi sui saldi di cassa derivanti da possibili sfasamenti temporali tra la riscossione dei trasferimenti regionali ed i pagamenti delle correlate spese, consentendo:

- l'applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in base al quale detti trasferimenti, ai soli fini del calcolo dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno, sono convenzionalmente da considerare per competenza e per cassa, in misura pari agli importi a tale titolo comunicati dalla Regione;
- di considerare incassati ai fini del “patto” il totale dei trasferimenti realmente incassati nell'esercizio, qualora le comunicazioni delle spettanze da parte della Regione non siano pervenute nell'anno finanziario di riferimento;

CONSIDERATO che la suddetta disposizione non comporta alcun effetto sui movimenti contabili da registrare ai fini del calcolo del patto di stabilità interno della Regione;

Su proposta dell'Assessore all'Organizzazione, Risorse Umane, Finanziarie, Strumentali e Informatica

**DELIBERA**

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. Di consentire alle Province ed ai Comuni liguri con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, con riferimento ai trasferimenti regionali per l'anno 2008 in favore dei suddetti enti:
  - l'applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in base al quale detti trasferimenti, ai soli fini del calcolo dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno, sono convenzionalmente da considerare per competenza e per cassa, in misura pari agli importi a tale titolo comunicati dalla Regione;
  - di considerare incassati ai fini del "patto" il totale dei trasferimenti realmente incassati nell'esercizio, qualora le comunicazioni delle spettanze da parte della Regione, non siano pervenute nell'anno finanziario di riferimento;
2. Di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, a tutte le Strutture regionali dando mandato alle stesse di richiamare il presente atto nei singoli provvedimenti di assegnazione di finanziamenti a favore degli enti locali in parola;
3. Di trasmettere il presente provvedimento per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito internet regionale.

IL SEGRETARIO  
Mario Martinero

---

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**23.05.2008**

**N. 549**

**Individuazione capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base previste dalla l.r. 03/04/2008, n. 7 "norme sul sistema statistico regionale".**

### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 30 aprile 2008, n. 7 "Norme sul sistema statistico regionale".

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Considerato che, ai sensi dell'art. 16 della citata legge, formano oggetto di specifica approvazione del Consiglio Regionale le previsioni di bilancio articolate in unità previsionali di base e che, ai sensi del successivo art. 17, ai fini della gestione le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli con provvedimento della Giunta Regionale, sulla base delle previsioni di bilancio approvate dal Consiglio Regionale;

Che analogamente con provvedimento della Giunta Regionale, qualora una legge di spesa richiami ai fini della copertura finanziaria previsioni e stanziamenti di unità previsionali di base esistenti in bilancio, occorre individuare nell'ambito delle stesse i pertinenti capitoli ai fini della gestione e rendicontazione;

Vista la legge regionale 28/04/2008, n. 11 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2008";

Visto il documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2008" allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 438 del 24/04/2008 "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2008";

Ritenuto opportuno, ai fini della gestione e rendicontazione, procedere alla individuazione dei capi-

toli delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008 indicate all'articolo 15 cui imputare le spese previste dalla citata l.r. n. 07/2008;

Su proposta dell'Assessore alle Risorse Umane, Finanziarie, Strumentali e Informatica

#### D E L I B E R A

1. di individuare, ai fini della gestione e rendicontazione delle spese di cui alla l.r. n. 7/2008 "Norme sul sistema statistico regionale", nello stato di previsione della spesa del documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2008" i seguenti capitoli:

- U.P.B. 2.199 "Spese connesse all'attività di programmazione"
  - capitolo 646 "Spese per studi, indagini, ricerche e diffusione dell'informazione statistica regionale" (l.r. 03/04/2008, n: 7)
  
- U.P.B. 18.102 "Spese di funzionamento"
  - capitolo 495 "Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali"

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO  
Mario Martinero

---

---

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**23.05.2008**

**N. 551**

**Norme tecniche art. 16 l.r. 38/98. Indirizzi per lo sfruttamento delle energie rinnovabili.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, di approvare quanto segue:

- 1) la definizione "impianto industriale" di cui all'allegato 3, punto 3, lettera 3h della legge regionale n. 38/1998 deve intendersi come ogni impianto eolico di taglia superiore ai 20 kW di potenza installata, e di taglia inferiore o uguale ai 20 kW che non possa essere ricondotto alla finalità dell'auto-produzione, dove per autoproduttore si deve intendere "la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso della società controllante o delle società controllate", come da definizione di cui all'art. 2 comma 2 del D. Lgs. n. 79/1999, ammettendo che in caso di immissione in rete dell'energia prodotta la taglia dell'impianto debba essere tale da non produrre energia in eccedenza superiore al 30% su base annua rispetto al consumo reale dell'insediamento o installazione che si intende servire;

- 2) i requisiti progettuali e la documentazione necessaria per lo svolgimento delle procedure di cui alla l. r. n. 38/98 relativi agli impianti solari termici e fotovoltaici, agli impianti eolici ed agli impianti mini-idroelettrici sono i seguenti:

### **Impianti solari (termici e fotovoltaici)**

Gli impianti fotovoltaici integrati, parzialmente integrati e quelli inferiori ai 20 kW di potenza installata sono esclusi dall'assoggettamento alle procedure di VIA, ai sensi del Decreto Ministeriale 19.02.2007.

#### *Requisiti progettuali*

- integrazione architettonica parziale
- integrazione architettonica

così come definiti dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19.02.2007 "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art.7 del d.lgs.29 dicembre 2003, n.387", includendo le serre diverse da quelle c.d. a tunnel, vale a dire costituite da coperture di plastica non infisse al suolo, all'interno della definizione di strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione di cui all'art. 2 dello stesso decreto;

- collocazione su strutture esistenti
- collocazione in aree da riqualificare quali ex cave e discariche a termine coltivazione, qualora vi sia la coerenza di livello programmatorio e la destinazione produttiva non crei conflitti con le destinazioni d'uso limitrofe nel contesto
- allaccio alla rete elettrica di distribuzione mediante linea interrata, solo ed esclusivamente lungo viabilità esistente.

Qualora nell'ambito dell'insediamento oggetto di intervento siano presenti coperture di strutture non utilizzate a scopo produttivo/insediativo, e non utilizzabili con impianti solari, ad es. di serre dismesse, a titolo compensativo deve essere resa permeabile la maggior superficie di terreno possibile, mediante rimozione delle pannellature in vetro e delle pavimentazioni non utilizzabili a fini agricoli o di produzione energetica. L'indirizzo è qualificante anche nel caso di altri tipi di coperture, con condizioni analoghe, ai fini di riqualificazione sia paesistica che idrogeologica ed idraulica.

#### *Documentazione da fornire:*

- progetto dell'impianto comprensivo dell'allaccio alla rete elettrica e dell'assenso del gestore all'allaccio stesso;
- progettazione della rete di drenaggio superficiale e stima dell'eventuale impermeabilizzazione indotta su porzioni di suolo, ferma restando l'opportunità di limitare al massimo il fenomeno;
- verifica geologica e geotecnica della fondazione a terra dei pannelli e, nel caso di ex discariche di RSU e assimilabili e di rifiuti speciali verifica dell'interazione con il capping della discarica e le eventuali funzioni residue della discarica stessa (gestione biogas, percolato);
- approfondimenti di tipo paesistico mediante fotoinserimento di dettaglio e rispetto alle visuali significative, valutazione dell'effetto riflettente dei pannelli e dell'eventuale disturbo presso funzioni significative nel contesto (abbagliamento lungo viabilità, interazione visiva di tipo negativo con emergenze storico-architettoniche, etc.).

### **Impianti eolici**

#### *Requisiti progettuali*

Si richiamano integralmente i contenuti della d.G.R. n. 966/2002.

Inoltre è necessario per tali impianti:

- la collocazione all'esterno delle aree non idonee come da d.G.R. n. 966/2002, ad esclusione di quelli con potenza inferiore ai 5 kW ad asse verticale
- l'asservimento a singole utenze private o pubbliche di potenza direttamente riconducibile alle condizioni di cui alla definizione di autoproduzione; nel caso, l'impianto deve essere costituito da un solo aerogeneratore di potenza commisurata
- la producibilità specifica, da stimarsi per gli impianti industriali sulla base di un rilievo anemolo-



gico e anemometrico nel sito di interesse della durata di non meno di un anno, non inferiore alle 1700 ore equivalenti. Le misurazioni devono essere fatte conformemente alle norme internazionali per la misura dei parametri meteo, tra i quali il vento, di cui alla guida della World Meteorological Organization;

- l'interramento dei cavidotti di allaccio alla rete di distribuzione solo ed esclusivamente lungo viabilità esistente
- l'individuazione dei siti sulla base dell'idoneità morfologica, così da garantire, a valle della realizzazione dell'impianto eolico, delle opere accessorie e dei necessari interventi di ripristino e rinaturalizzazione, l'assenza di alterazioni rispetto alla morfologia originaria.

#### *Documentazione da fornire*

Si richiama quanto definito in merito dalla citata d.G.R. n. 966/2002, da integrare con:

- piano economico - finanziario, comprendente anche lo smantellamento e il ripristino finale dei luoghi, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e della totale reversibilità dell'intervento;
- monitoraggio almeno annuale dell'avifauna e della chiroterofauna, utilizzando lo schema di protocollo che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale. Tale schema costituisce riferimento utile, da adattare ai casi specifici garantendone i contenuti minimi, sia per la ricognizione preliminare degli elementi sensibili presenti nell'ambito territoriale di riferimento della proposta di progetto, sia per il monitoraggio pre- e post- realizzazione.

#### **Impianti mini-idroelettrici**

##### *Indirizzi progettuali*

1. non ammissibilità delle derivazioni e opere connesse di nuova realizzazione qualora:
  - a) interessino anche parzialmente corsi d'acqua all'interno di SIC, ZPS, aree protette e/o relative aree di collegamento ecologico, nei quali siano presenti:
    - specie ittiche comprese nell'allegato II e IV della Dir 43/92/CE (*Alosa fallax*, *Barbus meridionalis*, *Barbus plebejus*, *Chondrostoma genei*, *Cobitis taenia*, *Cottus gobio*, *Lampetra fluviatilis*, *Lampetra planeri*, *Leuciscus souffia*, *Petromyzon marinus*, *Rutilus rubilio*, *Salmo macrostigma*, *Salmo marmoratus*);
    - specie di anfibi comprese nell'allegato II della Dir 43/92/CE (*Triturus carnifex*, *Speleomantes strinatii*, *Speleomantes ambrosii*, *Salamandrina terdigitata*, *Bombina variegata*);
    - la specie *Austroptamobius pallipes* (gambero di fiume) anche essa compresa nell'allegato II della direttiva 92/43/CE, e le specie *Salmo marmoratus*, *Pelodytes punctatus*, *Gasterosteus aculeatus*, *Potamon fluviatile*;
  - b) interessino anche parzialmente corsi d'acqua all'interno di aree carsiche di cui alla l.r. n. 14/90;
  - c) interessino corsi d'acqua che alimentano, anche tramite il relativo reticolo idrico superficiale o sotterraneo, zone umide o aree naturali o seminaturali con livelli idrici affioranti in modo permanente o stagionale, che siano importanti per la conservazione delle specie di cui alla precedente lettera a) o popolazioni di avifauna legate all'ambiente di acqua dolce, comprese nell'allegato 1 della direttiva 79/409/CEE, o comprendano habitat inclusi in allegato 1 della direttiva 79/409/CE;
  - d) interessino habitat idro - igrofilo e/o ripariali, compresi in allegato I della direttiva 92/43/CEE, o aree di importanza riproduttiva o trofica per le specie di cui ai punti precedenti;
2. valutazione caso per caso della riattivazione di derivazioni e opere connesse e/o sfruttamento di salti esistenti, nelle condizioni di cui sopra, nell'ambito delle prescritte procedure di VIA di cui alla l.r. n. 38/98;

Sono esclusi dall'assoggettamento alle procedure di VIA gli impianti per la produzione di energia idroelettrica, indipendentemente dalla taglia, che sfruttano i salti e le derivazioni esistenti in ambito acquedottistico.

In ogni caso, la documentazione da predisporre per lo svolgimento delle procedure di VIA, fatto salvo quanto disposto dalle Norme Tecniche di cui alla DGR n. 1415/99 e ss. mm. ii., deve avere i seguenti:

*Contenuti documentali*

- serie idrometrica misurata per l'arco temporale di almeno un anno, desumibile da eventuale stazione localizzata nel tratto di interesse o, in alternativa, da monitoraggio effettuato in situ. Sono di seguito elencate le specifiche tecniche con cui eseguire tale monitoraggio:
  - in caso di stazione idrometrica esistente, la sezione di misura deve essere prossima al tratto interessato dall'impianto, in modo da non comportare contributi areali significativi ai fini dell'incremento della portata o contributi concentrati (affluenti);
  - in caso di monitoraggio in situ, la sezione idraulica individuata non dovrà essere soggetta a variazioni morfologiche (es. sezione in roccia; briglia naturale o artificiale). Nel caso non sia individuabile una sezione a fondo fisso, a ogni misura di portata dovrà essere associato un rilievo del fondo;
  - le misure dovranno essere effettuate con cadenza almeno mensile e dopo ogni evento meteorico significativo;
  - la scala di deflusso dovrà essere desunta dalle misure di livello tramite idonea correlazione idraulica profondità-portata (es. deflusso a stramazzo); nel caso la sezione individuata non sia assimilabile a sezione idraulica di controllo, per la costruzione della scala di deflusso dovrà essere simulato il deflusso della corrente in moto permanente per un tratto significativo a monte e a valle della sezione di interesse;
- correlazione tra dati idrometrici e dati pluviometrici in stazioni limitrofe e significative per il bacino di interesse e determinazione del bilancio idrologico del sottobacino sotteso alla sezione di restituzione in alveo;
- calcolo del DMV e considerazioni su valori di portata media annua calcolati e misurati;
- valutazioni sul trasporto solido del bacino, in termini di analisi delle potenzialità di produzione di sedimenti e relative misure di manutenzione delle opere;
- elenco di eventuali derivazioni a monte e valle di quella oggetto di richiesta, con indicazione della tipologia (idroelettrico, irriguo, industriale, potabile), dell'entità del prelievo ed eventuali interferenze con la derivazione oggetto di valutazione;
- descrizione della morfologia del corso d'acqua nel tratto di interesse;
- relazione geologica con quantificazione e gestione del materiale di scavo;
- relazione idrogeologica con individuazione e quantificazione dei rapporti tra acquiferi e deflussi superficiali, con particolare attenzione a eventuali zone di ravvenamento della falda situate in prossimità della presa;
- relazione idraulica in condizioni di piena di progetto;
- descrizione delle opere di cantiere, della loro temporaneità o definitività e impatti correlati, con individuazione delle relative mitigazioni;
- individuazione delle tecniche e modalità di manutenzione degli impianti al fine di determinare eventuali impatti legati alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- assenso del gestore all'allaccio alla rete elettrica e indicazione almeno planimetrica della rete di connessione con la rete di distribuzione;
- relazione naturalistica, contenente: individuazione delle specie animali e vegetali, in particolare legati all'ambiente fluviale e valutazione della sensibilità delle stesse nei confronti dell'alterazione del naturale regime idrico (taglio degli idrogrammi di portata), con particolare riferimento agli habitat ed alle specie indicate al punto 1. della sezione "Indirizzi progettuali"; monitoraggio delle specie sensibili, qualora riscontrate, per un periodo significativo e nelle fasi critiche del ciclo vitale (es. periodo riproduttivo);
- in caso di riattivazione di uno sbarramento esistente, progetto della scala di risalita della fauna ittica ai sensi della l.r. 21/04;
- eventuali ulteriori mitigazioni/compensazioni morfologiche e vegetazionali, a fini sia bionaturalistici che paesistici;
- piano economico - finanziario, comprendente anche lo smantellamento e il ripristino finale dei luoghi, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e della totale reversibilità dell'intervento;

Nel caso l'intervento si localizzi in un'area sensibile, così come definita dalla l.r. n. 38/98, i contenuti documentali di cui sopra dovranno essere integrati come di seguito illustrato:

**Area Carsica:**

- almeno due stazioni di monitoraggio della portata, attigue a presa e restituzione, per verificare la sussistenza o meno di perdite idrologiche;
- modellazione del circuito carsico interessato dal progetto, con l'utilizzo di idonei traccianti, per almeno un anno, parallelamente al monitoraggio idrologico, e verifica delle eventuali alterazioni indotte dall'intervento.

**Area SIC:**

- studio di incidenza con i contenuti documentali di cui all'Allegato B "Sezione interventi" della DGR 328/2006;
- monitoraggio almeno annuale dell'habitat/specie sensibili legati all'ambiente fluviale, con particolare attenzione agli impatti causati dalle variazioni di portata, e osservazione/valutazione degli effetti indotti da periodi di magra estrema o siccità.
- descrizione delle mitigazioni e dei dispositivi atti a garantire la funzionalità ecologica del corso d'acqua quali:
  - realizzazione degli interventi idraulici strettamente necessari preferendo difese flessibili e limitando quelle rigide a quando necessarie, ad esempio alla sola sponda in corrispondenza della quale l'acqua derivata tenderebbe ad uscire dal corridoio assegnato;
  - calendarizzazione delle opere al fine di evitare i periodi riproduttivi delle specie sensibili;
  - regolazione del flusso di derivazione in modo da garantire le condizioni per un normale successo riproduttivo delle specie presenti (per gli anfibi, la quantità d'acqua nei siti riproduttivi deve consentire sempre il normale sviluppo dei girini fino alla metamorfosi; per i pesci le portate dei corsi d'acqua devono essere sempre tali da consentire lo svolgimento delle consuete migrazioni riproduttive, durante le quali molte specie risalgono il corso d'acqua alla ricerca delle aree di frega);
  - realizzazione di passaggi di risalita per pesci (adeguati alle esigenze ecologiche delle specie presenti localmente);
  - ripristino delle aree di margine e rinaturalizzazione dei tratti interessati da interventi, anche attraverso l'introduzione di dispositivi per la diversificazione del substrato, quali il mantenimento lungo tratti del corso d'acqua e delle sponde di detriti vegetali grossolani, la creazione di buffers ripariali di vegetazione naturale profondi almeno 30-60 m, la costruzione di ricoveri sottospondali e siti perifluviali per pesci, etc..

di pubblicare la presente deliberazione in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO  
Mario Martinero

---

---

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****26.05.2008****N. 24**

**Integrazione e modifica al decreto n.11/2008 "Parco naturale regionale delle Alpi Liguri. Nomina Comunità del Parco".**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

- di nominare, ai sensi di quanto citato in premessa, ad integrazione del precedente Decreto

- n.11/2008 quale componente della Comunità dell'Ente Parco delle Alpi liguri, in rappresentanza delle associazioni di pesca sportiva più rappresentative a livello provinciale, il Sig. Luigi Stuani;
- di nominare, ai sensi di quanto citato in premessa, a modifica del precedente Decreto n.11/2008 quale componente della Comunità dell'Ente Parco delle Alpi liguri il Presidente della Provincia di Imperia o suo delegato;
  - di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
Claudio Burlando

---

---

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE URBANISTICA**  
**15.05.2008** **N. 110**

**Comune di Brugnato (SP) - Approvazione di variante al RE concernente la composizione della Commissione per il Paesaggio conseguente alla soppressione della CE.**

IL DIRETTORE GENERALE

omissis

D E C R E T A

- 1) E' approvata la variante al Regolamento Edilizio adottata dal Comune di Brugnato con deliberazione consiliare n. 69 in data 30.11.2008, con la quale sono stati abrogati gli articoli 1, 2 e 3 del Regolamento Edilizio - concernenti la composizione, il funzionamento e le competenze della Commissione Edilizia - e rielaborati gli articoli 4 e 5 ai fini dell'istituzione di una Commissione per il Paesaggio, ferma restando l'osservanza delle disposizioni della Legge Regionale 21.08.1991 n. 20;
- 2) Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nonchè mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Brugnato a norma dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

IL DIRETTORE GENERALE  
Franco Lorenzani

---

---

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO**  
**16.05.2008** **N. 111**

**Prelevamento dal "fondo di riserva di cassa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008" ai sensi dell'articolo 42, 4° comma della l.r. 15/2002. Euro 2.995.821,19 (2° provvedimento).**

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto in particolare l'art. 42, comma 4, in virtù del quale "Fino alla approvazione della legge di asse-

stamento la Giunta Regionale può disporre prelievi dal fondo di riserva di cassa per consentire il pagamento di residui passivi risultanti in sede di chiusura dell'esercizio precedente non previsti o previsti in misura inadeguata nel bilancio”;

Visto il punto D-30 dell'Allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Regionale n.1349 dell'11/11/2005 “Aggiornamento della D.G.R. n.917/1998 di “Individuazione – ai sensi dell'art.4 della L.R. 26/1994 e s.m. – degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla Giunta regionale” con il quale fra gli atti di competenza dei Direttori Generali è compreso “...il prelevamento dal fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 42 della legge regionale 15/2002;...”

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 11 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2008”;

Visto in particolare l'art. 12 della citata l. r. 11/2008;

Visto il documento “Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2008” allegato alla D.G.R. n.438 del 24 aprile 2008;

Considerato che con nota n. IN/2008/10368 del 7/5/2008 il Dirigente del Servizio Politiche Sociali Integrate ha richiesto di poter disporre dello stanziamento di cassa di euro 2.995.821,19 onde consentire l'integrale erogazione delle somme impegnate e non liquidate entro la fine dell'esercizio 2007 sul capitolo di spesa 8861 “Trasferimento di fondi provenienti dallo Stato per il finanziamento dell'Accordo di Programma Quadro “Recupero infrastrutturale a fini socio-assistenziali - integrativo I” - quadriennio 2005-2008” nell'ambito dell'U.P.B. 2.215 “Finanziamento Intese Istituzionali di Programma e Accordi di Programma Quadro - ridenominata”;

Che nel citato documento “Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2008”, in relazione al predetto capitolo 8861 non risulta iscritto alcun residuo presunto;

Che dalle scritture contabili sul predetto capitolo 8861 di spesa risulta, alla chiusura dell'esercizio 2007, un residuo di euro 2.995.821,19 annualità 2006;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni per provvedere alla dotazione dello stanziamento di cassa del citato capitolo 8861 di euro 2.995.821,19 onde consentire il pagamento del residuo passivo risultante in sede di chiusura dell'esercizio 2007 prima dell'approvazione della legge di assestamento 2008 con la quale si provvede all'aggiornamento dei residui presunti iscritti nel bilancio di previsione;

#### D E C R E T A

E' prelevata dall'U.P.B. 18.209 “Fondi di riserva” la somma di euro 2.995.821,19 (duemilioninovecentonovanatcinquemilaottocentoventuno/19) in termini di cassa per impinguare per pari importo lo stanziamento di cassa dell'Unità Previsionale di Base 2.215 “Finanziamento Intese Istituzionali di Programma e Accordi di Programma Quadro - ridenominata” mediante la seguente variazione allo stato di previsione della Spesa del Bilancio per l'anno finanziario 2008 e conseguentemente al Documento “Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2008”:

Variazioni allo stato di previsione della Spesa del Bilancio per l'anno finanziario 2008 in termini di cassa

U.P.B. 18.209	“Fondi di riserva” (conto capitale)	(euro) - 2.995.821,19 (duemilioninovecentonovanatcinquemilaottocentoventuno/19)
---------------	-------------------------------------	---

U.P.B. 2.215	“Finanziamento Intese Istituzionali di Programma e Accordi di Programma Quadro - ridenominata”	+ 2.995.821,19 (duemilioninovecentonovanatcinquemilaottocentoventuno/19)
		_____
		=
b) Variazioni al Documento “Bilancio per capitoli – esercizio finanziario 2008” in termini di cassa		
(euro)		
U.P.B. 18.209	Cap.9591 “Fondo di riserva per sopperire ad eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa”	- 2.995.821,19 (duemilioninovecentonovanatcinquemilaottocentoventuno/19)
U.P.B. 2.215	8861 “Trasferimento di fondi provenienti dallo Stato per il finanziamento dell’Accordo di Programma Quadro “Recupero infrastrutturale a fini socio-assistenziali - integrativo I” - quadriennio 2005-2008”	+ 2.995.821,19 (duemilioninovecentonovanatcinquemilaottocentoventuno/19)
		_____
		=

Il presente provvedimento è pubblicato per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE  
Anna Rossa

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO**  
**16.05.2008** **N. 112**

**Variazioni compensative al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 ai fini delle codificazioni SIOPE - art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 5.758,34 (2° provvedimento).**

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l’articolo 28 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n.289 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)” in cui al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, è previsto che tutti gli incassi, i pagamenti e i dati di competenza economica rilevati dalle



Amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;

Visto l'articolo 2, comma 1 lett. f) della legge regionale 26 marzo 2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria" che stabilisce quale principio dell'ordinamento contabile della Regione: "...fornire allo Stato e alle altre Regioni, in termini di reciprocità e a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia disciplinata dalla presente legge, nonché concordare con essi le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi ed altre forme di collaborazione.";

Visto il Decreto 18 febbraio 2005 del Ministro dell'Economia e delle Finanze "Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" attuativo del citato articolo 28 della legge 289/2002;

Visto l'art. 37, comma 2 della citata l.r.15/2002 in virtù del quale "La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge";

Considerato che con nota n IN/2008/10429 del 6/5/2008, il Dirigente del Settore Sistema Regionale della Formazione e dell'Orientamento ha richiesto variazioni compensative, per complessivi euro 5.758,34 nell'ambito dell'U.P.B. 2.103 "Finanziamento dell'Obiettivo 3 - anni 2000/2006" dal capitolo di spesa 4452 "Spese relative alla realizzazione, nell'ambito del POR Obiettivo 3, dei progetti interregionali di cui la Liguria è soggetto capofila, realizzati nell'ambito del POR Obiettivo 3 - reinscrizione" codificato ai fini SIOPE come "Acquisto di beni e prestazioni di servizi" (1.03.01) da destinare a capitoli di spesa di nuova istituzione cui attribuire la codifica SIOPE appropriata:

U.P.B.	CAP. SPESA	OGGETTO	(euro)
2.103	Cap 4452	"Spese relative alla realizzazione, nell'ambito del POR Obiettivo 3, dei progetti interregionali di cui la Liguria è soggetto capofila, realizzati nell'ambito del POR Obiettivo 3 - reinscrizione"	- 5.758,34 (cinquemilasettecento-cinquantotto/34)
2.103	Cap 4427 nuova istituzione	"Trasferimenti a Enti delle Amministrazioni locali di fondi per la realizzazione, nell'ambito del POR Obiettivo 3, dei progetti interregionali di cui la Liguria è soggetto capofila, realizzati nell'ambito del POR Obiettivo 3 - reinscrizione"	+ 2.625,00 (duemilaseicentoventi-cinque/00)
2.103	Cap 4428 nuova istituzione	"Trasferimenti a imprese di fondi per la realizzazione, nell'ambito del POR Obiettivo 3, dei progetti interregionali di cui la Liguria è soggetto capofila, realizzati nell'ambito del POR Obiettivo 3 - reinscrizione"	+ 3.133,34 (tremilacentotrentatre/34)
			<hr/> <hr/> =

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 11 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2008";

Visto il documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2008" allegato alla D.G.R. n. 438 del 24 aprile 2008;

Ritenuto che ricorrano le condizioni per procedere alle variazioni compensative richieste per l'importo complessivo di euro 5.758,34 in termini di competenza e di cassa;

Preso atto che con D.G.R. n.1349 dell'11/11/2005 "Aggiornamento della D.G.R. n.917/1998 di "Individuazione - ai sensi dell'art.4 della L.R. 26/1994 e s.m. - degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla Giunta regionale" le variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 37, comma 2 della legge regionale 15/2002 rientrano tra gli atti di competenza dei Direttori Generali

#### D E C R E T A

sono apportate le seguenti variazioni compensative per complessivi euro 5.758,34 allo stato di previsione della spesa del Documento "Bilancio per capitoli - Esercizio finanziario 2008" in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 2.103 "Finanziamento dell'Obiettivo 3 - anni 2000/2006"

U.P.B.	CAP. SPESA	OGGETTO	(euro)
2.103	Cap 4452	"Spese relative alla realizzazione, nell'ambito del POR Obiettivo 3, dei progetti interregionali di cui la Liguria è soggetto capofila, realizzati nell'ambito del POR Obiettivo 3 - reiscrizione"	- 5.758,34 (cinquemilasettecento- cinquantotto/34)
2.103	Cap 4427 nuova istituzione	"Trasferimenti a Enti delle Amministrazioni locali di fondi per la realizzazione, nell'ambito del POR Obiettivo 3, dei progetti interregionali di cui la Liguria è soggetto capofila, realizzati nell'ambito del POR Obiettivo 3 - reiscrizione"	+ 2.625,00 (duemilaseicentoventi- cinque/00)
2.103	Cap 4428 nuova istituzione	"Trasferimenti a imprese di fondi per la realizzazione, nell'ambito del POR Obiettivo 3, dei progetti interregionali di cui la Liguria è soggetto capofila, realizzati nell'ambito del POR Obiettivo 3 - reiscrizione"	+ 3.133,34 (tremilacentotrentatre/34)
			=

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE  
Anna Rossa

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO****16.05.2008****N. 113**

**Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 12.222.778,74 (1° provvedimento).**

## IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto in particolare l'art. 37, comma 2 in virtù del quale "La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge";

Preso atto che con D.G.R. n.1349 dell'11/11/2005 "Aggiornamento della D.G.R. n.917/1998 di "Individuazione - ai sensi dell'art.4 della L.R. 26/1994 e s.m. - degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla Giunta regionale" le variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 37, comma 2 della legge regionale 15/2002 rientrano tra gli atti di competenza dei Direttori Generali;

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 11 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2008";

Visto il Documento "Bilancio per capitoli - Esercizio finanziario 2008" allegato alla D.G.R. n. 438 del 24 aprile 2007;

Considerato che, con nota n. IN/2008/10265 del 6/5/2008, il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico - Settore politiche di Sviluppo Industria e Artigianato ha richiesto di apportare le seguenti variazioni compensative nello stato di previsione della spesa per complessivi euro 12.222.778,74 in termini di competenza e di cassa di cui euro 8.938.737,16 nell'ambito dell'U.P.B. 2.203 "Finanziamento dell'Obiettivo 2 - anni 2000/2006":

		(euro)
- capitolo 9435	"Trasferimenti in conto capitale ad altri soggetti della quota comunitaria FESR per interventi finalizzati alla riconversione economico-sociale delle zone in difficoltà strutturale - Ob 2 - periodo 2000/2006"	- 600.000,00 (seicentomila/00)
- capitolo 9438	"Trasferimenti in conto capitale ad altri soggetti della quota statale per interventi finalizzati alla riconversione economico-sociale delle zone in difficoltà strutturale - Ob 2 - periodo 2000/2006"	- 900.000,00 (novecentomila/00)
- capitolo 9440	"Trasferimenti in conto capitale a Enti delle Amministrazioni locali della quota comunitaria FESR per interventi finalizzati alla riconversione economico-sociale delle zone in difficoltà strutturale - Ob 2 - periodo 2000/2006"	- 2.639.646,73 (duemilioneiseicentotrentanovemilaseicentoquarantasei/73)

- capitolo 9442	“Trasferimenti in conto capitale a Enti delle Amministrazioni locali della quota statale per interventi finalizzati alla riconversione economico-sociale delle zone in difficoltà strutturale - Ob 2 - periodo 2000/2006”	- 4.799.090,43 (quattromilionisettecentonovantanovemilainovanta/43)
- capitolo 9434	“Trasferimenti in conto capitale a imprese della quota comunitaria FESR per interventi finalizzati alla riconversione economico-sociale delle zone in difficoltà strutturale - Ob 2 - periodo 2000/2006”	+ 3.043.080,71 (tremilioniquarantatre- milaottanta/71)
capitolo 9436	“Spese per attività di assistenza tecnica finanziate con quota comunitaria FESR per interventi finalizzati alla riconversione economico-sociale delle zone in difficoltà strutturale - Ob 2 - periodo 2000/2006”	+ 196.452,21 (centonovanatseimila- quattrocentocinquanta- due/21)
capitolo 9437	“Trasferimenti in conto capitale a imprese della quota statale per interventi finalizzati alla riconversione economico-sociale delle zone in difficoltà strutturale - Ob 2 - periodo 2000/2006”	+ 5.197.668,47 (cinquemilionicento- novantasettemilasei- centosessantotto/47)
capitolo 9439	“Spese per attività di assistenza tecnica finanziate con quota statale per interventi finalizzati alla riconversione economico-sociale delle zone in difficoltà strutturale - Ob 2 - periodo 2000/2006”	+ 501.535,77 (cinquecentounmila- cinquecentotrenta- cinque/77)

ed euro 3.284.041,58 nell'ambito dell'U.P.B. 2.204 “Finanziamento per il consolidamento dello sviluppo delle aree già ricomprese negli Obiettivi 2 e 5b – anni 2000/2005”:

(euro)

- capitolo 9445	“Trasferimenti in conto capitale a Enti delle Amministrazioni locali della quota comunitaria FESR - anni 2000/2005 per il consolidamento dello sviluppo delle aree prima ricomprese negli Obiettivi 2 e 5b del periodo 1994/1999”	- 892.458,73 (ottocentonovantadue- milaquattrocento- cinquantotto/73)
-----------------	---	--

- capitolo 9447	“Trasferimenti in conto capitale a Enti delle Amministrazioni locali della quota statale - anni 2000/2005 per il consolidamento dello sviluppo delle aree prima ricomprese negli Obiettivi 2 e 5b del periodo 1994/1999”	- 1.416.582,85 (unmilionequattrocento- sedicimilacinque- centottantadue/85)
- capitolo 9451	“Trasferimenti in conto capitale ad altri soggetti della quota comunitaria FESR - anni 2000/2005 per il consolidamento dello sviluppo delle aree prima ricomprese negli Obiettivi 2 e 5b del periodo 1994/1999”	- 390.000,00 (trecentonovanta- mila/00)
- capitolo 9454	“Trasferimenti in conto capitale ad altri soggetti della quota statale - anni 2000/2005 per il consolidamento dello sviluppo delle aree prima ricomprese negli Obiettivi 2 e 5b del periodo 1994/1999”	- 585.000,00 (cinquecentottacin- quemila/00)
- capitolo 9450	“Trasferimenti in conto capitale ad imprese della quota comunitaria FESR - anni 2000/2005 per il consolidamento dello sviluppo delle aree prima ricomprese negli Obiettivi 2 e 5b del periodo 1994/1999”	+ 1.280.070,31 (unmilioneduecentot- tantamilasettanta/31)
- capitolo 9453	“Trasferimenti in conto capitale ad imprese della quota statale - anni 2000/2005 per il consolidamento dello sviluppo delle aree prima ricomprese negli Obiettivi 2 e 5b del periodo 1994/1999”	+ 2.003.971,27 (duemilionitremilanove- centosettantuno/27)
		=====

Ritenuto che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di competenza e di cassa per complessivi euro 12.222.778,74 in termini di competenza e di cassa di cui euro 8.938.737,16 nell'ambito dell'U.P.B. 2.203 dai capitoli 9435, 9438, 9440 e 9442 ai capitoli 9434, 9436, 9437 e 9439 ed euro 3.284.041,58 nell'ambito dell'U.P.B. 2.204 dai capitoli 9445, 9447, 9451 e 9454 ai capitoli 9450 e 9453

#### D E C R E T A

Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del

Documento "Bilancio per capitoli - Esercizio finanziario 2008" in termini di competenza e di cassa per complessivi euro 12.222.778,74 in termini di competenza e di cassa di cui euro 8.938.737,16 nell'ambito dell'U.P.B. 2.203 "Finanziamento dell'Obiettivo 2 - anni 2000/2006":

		(euro)
- capitolo 9435	"Trasferimenti in conto capitale ad altri soggetti della quota comunitaria FESR per interventi finalizzati alla riconversione economico-sociale delle zone in difficoltà strutturale - Ob 2 - periodo 2000/2006"	- 600.000,00 (seicentomila/00)
- capitolo 9438	"Trasferimenti in conto capitale ad altri soggetti della quota statale per interventi finalizzati alla riconversione economico-sociale delle zone in difficoltà strutturale - Ob 2 - periodo 2000/2006"	- 900.000,00 (novecentomila/00)
- capitolo 9440	"Trasferimenti in conto capitale a Enti delle Amministrazioni locali della quota comunitaria FESR per interventi finalizzati alla riconversione economico-sociale delle zone in difficoltà strutturale - Ob 2 - periodo 2000/2006"	- 2.639.646,73 (duemilioneiseicentotrentanovemilaseicentoquarantasei/73)
- capitolo 9442	"Trasferimenti in conto capitale a Enti delle Amministrazioni locali della quota statale per interventi finalizzati alla riconversione economico-sociale delle zone in difficoltà strutturale - Ob 2 - periodo 2000/2006"	- 4.799.090,43 (quattromilioneisettecentonovantanovemilainovanta/43)
- capitolo 9434	"Trasferimenti in conto capitale a imprese della quota comunitaria FESR per interventi finalizzati alla riconversione economico-sociale delle zone in difficoltà strutturale - Ob 2 - periodo 2000/2006"	+ 3.043.080,71 (tremilioneiquarantatremilaottanta/71)
- capitolo 9436	"Spese per attività di assistenza tecnica finanziate con quota comunitaria FESR per interventi finalizzati alla riconversione economico-sociale delle zone in difficoltà strutturale - Ob 2 - periodo 2000/2006"	+ 196.452,21 (centonovanatseimilaquattrocentocinquanta-due/21)
- capitolo 9437	"Trasferimenti in conto capitale a imprese della quota statale per interventi finalizzati alla riconversione economico-sociale delle zone in difficoltà strutturale - Ob 2 - periodo 2000/2006"	+ 5.197.668,47 (cinquemilioneicentonovantasettemilaseicentosessantotto/47)



- capitolo 9439	“Spese per attività di assistenza tecnica finanziate con quota statale per interventi finalizzati alla riconversione economico-sociale delle zone in difficoltà strutturale - Ob 2 - periodo 2000/2006”	+ 501.535,77 (cinquecentounmila- cinquecentotrenta- cinque/77)
		_____
		_____
	ed euro 3.284.041,58 nell'ambito dell'U.P.B. 2.204 “Finanziamento per il consolidamento dello sviluppo delle aree già ricomprese negli Obiettivi 2 e 5b - anni 2000/2005”:	
		(euro)
- capitolo 9445	“Trasferimenti in conto capitale a Enti delle Amministrazioni locali della quota comunitaria FESR - anni 2000/2005 per il consolidamento dello sviluppo delle aree prima ricomprese negli Obiettivi 2 e 5b del periodo 1994/1999”	- 892.458,73 (ottocentonovantadue- milaquattrocento- cinquantotto/73)
- capitolo 9447	“Trasferimenti in conto capitale a Enti delle Amministrazioni locali della quota statale - anni 2000/2005 per il consolidamento dello sviluppo delle aree prima ricomprese negli Obiettivi 2 e 5b del periodo 1994/1999”	- 1.416.582,85 (unmilionequattrocento- sedicimilacinque- centottantadue/85)
- capitolo 9451	“Trasferimenti in conto capitale ad altri soggetti della quota comunitaria FESR - anni 2000/2005 per il consolidamento dello sviluppo delle aree prima ricomprese negli Obiettivi 2 e 5b del periodo 1994/1999”	- 390.000,00 (trecentonovanta- mila/00)
- capitolo 9454	“Trasferimenti in conto capitale ad altri soggetti della quota statale - anni 2000/2005 per il consolidamento dello sviluppo delle aree prima ricomprese negli Obiettivi 2 e 5b del periodo 1994/1999”	- 585.000,00 (cinquecentottantacin- quemila/00)
- capitolo 9450	“Trasferimenti in conto capitale ad imprese della quota comunitaria FESR - anni 2000/2005 per il consolidamento dello sviluppo delle aree prima ricomprese negli Obiettivi 2 e 5b del periodo 1994/1999”	+ 1.280.070,31 (unmilione duecentot- tantamilasettanta/31)

- capitolo 9453 "Trasferimenti in conto capitale ad imprese della quota statale - anni 2000/2005 per il consolidamento dello sviluppo delle aree prima ricomprese negli Obiettivi 2 e 5b del periodo 1994/1999"

+ 2.003.971,27  
(duemilionitremilanovecentosettantuno/27)

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE  
Anna Rossa

---

---

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E  
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

**12.05.2008**

**N. 2554**

**CI03185 - Concessione Idraulica per tombinatura del Rio Carmo in località Acquafredda in Comune di Castiglione Chiavarese. Richiedente: Cava Acquafredda S.r.l.**

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

A Cava Acquafredda S.r.l. - C.F. 01140110998 - via Aurelia 55/3 - Sestri Levante, l'uso del bene demaniale (tombinatura del rio Carmo), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2013. La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per l'uso dell'area di risulta della tombinatura suddivisa in mq 39 opere idrauliche, mq 91 area di manovra e mq 67 deposito materiali coperto si è stabilito il canone annuale di 738,00 (settecentotrentotto/00) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2009, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

IL DIRETTORE  
Dott. Geol. Mauro Lombardi

---

---

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E  
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

**15.05.2008**

**N. 2683**

**CI07048 - Concessione Idraulica per completamento del collettore fognario principale nei Comuni di Rossiglione, Campo Ligure e Masone - intervento nel Comune di Masone tre la località Case Batassi e la località Groppo, a monte del tratto di collet-**

tore realizzato dalla Comunità Montana Valli Stura e Orba. Attraversamento A: Condotta fognaria DN200 (GHI) in attraversamento trasversale del Torrente Stura staffata al lato valle del Ponte Rian Freddo per 17,60 m, in località Case Pianfreddo di Masone nel Comune di Masone (terreni identificati: FG. 28 NCT-Masone - mapp. n. 241 - 255). Attraversamento B: Condotta fognaria DN250 (PE) in attraversamento trasversale del Rio Ginepro ed interrata nel piano stradale della strada comunale per 1,50 m, in località Groppo di Masone nel Comune di Masone (terreni identificati: FG. 28 NCT-Masone - mapp. n. 759 - 288). Attraversamento C: Condotta fognaria DN250 (PE) in attraversamento trasversale del Rio Senza Nome ed interrata nel piano stradale della strada comunale per 2,50 m, in località Groppo di Masone nel Comune di Masone (terreni identificati: FG. 28 NCT-Masone - mapp. n. 307 - 788). Attraversamento D: Condotta fognaria DN250 (PE) in attraversamento trasversale del Rio San Pietro ed interrata nel piano stradale della strada comunale per 2,00 m, in località San Pietro di Masone nel Comune di Masone (terreni identificati: FG. 28 NCT-Masone - mapp. n. 302 - 419). Attraversamento E: Condotta fognaria DN200 (GHI) in attraversamento trasversale del Torrente Stura staffata al lato valle del Ponte San Pietro per 19,20 m, in località San Pietro di Masone nel Comune di Masone (terreni identificati: FG. 28 NCT-Masone - mapp. n. 298 - 678) in attraversamento del torrente Stura - Rio San Pietro - Rio Senza Nome - Rio Ginepro (affluenti di destra del Torrente Stura). Richiedente: MEDITERRANEA DELLE ACQUA S.P.A. - GRUPPO IRIDE ACQUAGAS SPA

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. MEDITERRANEA DELLE ACQUE S.p.A. - Gruppo IRIDE ACQUAGAS S.p.A. - sede legale c/o IRIDE ACQUAGAS S.p.A. - Via S.S. Giacomo E Filippo, 7 - 16122 GE - 16122 GE - R.I.-GE / C.F. / P.I. 00251250106, la costruzione, il mantenimento e l'uso del bene demaniale (completamento del collettore fognario principale nei Comuni di Rossiglione, Campo Ligure e Masone - intervento nel Comune di Masone tre la località Case Batassi e la località Groppo, a monte del tratto di collettore realizzato dalla Comunità Montana Valli Stura e Orba. Attraversamento A: Condotta fognaria DN200 (GHI) in attraversamento trasversale del Torrente Stura staffata al lato valle del Ponte Rian Freddo per 17,60 m, in località Case Pianfreddo di Masone nel Comune di Masone (terreni identificati: FG. 28 NCT-Masone - mapp. n. 241 - 255). Attraversamento B: Condotta fognaria DN250 (PE) in attraversamento trasversale del Rio Ginepro ed interrata nel piano stradale della strada comunale per 1,50 m, in località Groppo di Masone nel Comune di Masone (terreni identificati: FG. 28 NCT-Masone - mapp. n. 759 - 288). Attraversamento C: Condotta fognaria DN250 (PE) in attraversamento trasversale del Rio Senza Nome ed interrata nel piano stradale della strada comunale per 2,50 m, in località Groppo di Masone nel Comune di Masone (terreni identificati: FG. 28 NCT-Masone - mapp. n. 307 - 788). Attraversamento D: Condotta fognaria DN250 (PE) in attraversamento trasversale del Rio San Pietro ed interrata nel piano stradale della strada comunale per 2,00 m, in località San Pietro di Masone nel Comune di Masone (terreni identificati: FG. 28 NCT-Masone - mapp. n. 302 - 419). Attraversamento E: Condotta fognaria DN200 (GHI) in attraversamento trasversale del Torrente Stura staffata al lato valle del Ponte San Pietro per 19,20 m, in località San Pietro di Masone nel Comune di Masone (terreni identificati: FG. 28 NCT-Masone - mapp. n. 298 - 678) in attraversamento del torrente Stura - Rio San Pietro - Rio Senza Nome - Rio Ginepro (affluenti di destra del Torrente Stura)), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2014.

La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per la costruzione, il mantenimento e l'uso di una completamento del collettore fognario principale nei Comuni di Rossiglione, Campo Ligure e Masone – intervento nel Comune di Masone tre la località Case Batassi e la località Groppo, a monte del tratto di collettore realizzato dalla Comunità Montana Valli Stura e Orba. Attraversamento A: Condotta fognaria DN200 (GHI) in attraversamento trasversale del Torrente Stura staffata al lato valle del Ponte Rian Freddo per 17,60 m, in località Case Pianfreddo di Masone nel Comune di Masone (terreni identificati: FG. 28 NCT-Masone - mapp. n. 241 – 255). Attraversamento B: Condotta fognaria DN250 (PE) in attraversamento trasversale del Rio Ginepro ed interrata nel piano stradale della strada comunale per 1,50 m, in località Groppo di Masone nel Comune di Masone (terreni identificati: FG. 28 NCT-Masone - mapp. n. 759 - 288). Attraversamento C: Condotta fognaria DN250 (PE) in attraversamento trasversale del Rio Senza Nome ed interrata nel piano stradale della strada comunale per 2,50 m, in località Groppo di Masone nel Comune di Masone (terreni identificati: FG. 28 NCT-Masone - mapp. n. 307 - 788). Attraversamento D: Condotta fognaria DN250 (PE) in attraversamento trasversale del Rio San Pietro ed interrata nel piano stradale della strada comunale per 2,00 m, in località San Pietro di Masone nel Comune di Masone (terreni identificati: FG. 28 NCT-Masone - mapp. n. 302 - 419). Attraversamento E: Condotta fognaria DN200 (GHI) in attraversamento trasversale del Torrente Stura staffata al lato valle del Ponte San Pietro per 19,20 m, in località San Pietro di Masone nel Comune di Masone (terreni identificati: FG. 28 NCT-Masone - mapp. n. 298 – 678) si è stabilito il canone annuale complessivo di euro 1.323,35 (mille tre due ventitre / 35 centesimi), come specificato nella seguente tabella, da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2009, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

OGGETTO CONCESSIONE		CANONE	DEP. CAUZ.	REG.
CI07048	ATTR. A: TUBAZIONE DN200 TORRENTE STURA	293,53	587,06	
	ATTR. B: TUBAZIONE DN250 RIO GINEPRO	245,43	453,12	
	ATTR. C: TUBAZIONE DN250 RIO SENZA NOME	245,43	453,12	
	ATTR. D: TUBAZIONE DN250 RIO SAN PIETRO	245,43	453,12	
	ATTR. E: TUBAZIONE DN200 TORRENTE STURA	293,53	587,06	
TOTALE		1.323,35	2.533,48	172,00

#### AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per la costruzione, il mantenimento e l'uso di una “completamento del collettore fognario principale nei Comuni di Rossiglione, Campo Ligure e Masone – intervento nel Comune di Masone tre la località Case Batassi e la località Groppo, a monte del tratto di collettore realizzato dalla Comunità Montana Valli Stura e Orba. Attraversamento A: Condotta fognaria DN200 (GHI) in attraversamento trasversale del Torrente Stura staffata al lato valle del Ponte Rian Freddo per 17,60 m, in località Case Pianfreddo di Masone nel Comune di Masone (terreni identificati: FG. 28 NCT-Masone - mapp. n. 241 – 255). Attraversamento B: Condotta fognaria DN250 (PE) in attraversamento trasversale del Rio Ginepro ed interrata nel piano stradale della strada comunale per 1,50 m, in località Groppo di Masone nel Comune di Masone (terreni identificati: FG. 28 NCT-Masone - mapp. n. 759 - 288). Attraversamento C: Condotta fognaria DN250 (PE) in attraversamento trasversale del Rio Senza Nome ed interrata nel piano stradale della strada comunale per 2,50 m, in località Groppo di Masone nel Comune di Masone (terreni identificati: FG. 28 NCT-Masone - mapp. n. 307 - 788). Attraversamento D: Condotta fognaria DN250 (PE) in attraversamento trasversale del Rio SanPietro ed interrata nel piano stradale della strada comunale per 2,00 m, in località San Pietro di Masone nel Comune di Masone (terreni identificati: FG. 28 NCT-Masone - mapp. n. 302 - 419). Attraversamento E: Condotta fognaria DN200 (GHI) in attraversamento trasversale del Torrente Stura staffata al lato valle del Ponte San Pietro per 19,20 m, in località San Pietro di Masone nel Comune di Masone (terreni identificati: FG. 28 NCT-Masone - mapp. n. 298 – 678)” sulla base degli elaborati progettuali allegati, visti da questa Area 06, parte integrante del presente atto.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 12 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza.

L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

La presente Autorizzazione ha valore solo per l'occupazione delle aree interessate alla realizzazione delle opere ed avrà validità soltanto dopo la firma del Disciplinare di concessione da parte del Dirigente dell'Area 06 - Difesa del Suolo la cui copia dovrà essere allegata alla presente e tenuta a disposizione per eventuali controlli sul luogo di esecuzione dei lavori.

Si ricorda che l'esecuzione dei lavori in carenza della firma del disciplinare di concessione da parte del Dirigente dell'Area 06 sarà sanzionabile secondo il disposto degli Art. 96 e seguenti del R.D. 523/1904.

La realizzazione di eventuali piste di cantiere all'interno dell'alveo dovrà essere oggetto di esplicita autorizzazione di accesso in alveo da richiedersi, al momento della realizzazione dei lavori, alla scrivente Area 6 contestualmente all'invio dei documenti elencati nel Foglio Norme Tecniche.

IL DIRETTORE

Dott. Geol. Mauro Lombardi

---

---

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E  
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

**16.05.2008**

**N. 2695**

**CI05415 - Estinzione concessione idraulica avente ad oggetto "Costruzione ponte in località nel Comune di Busalla - Corso d'acqua Rio Seminella". Richiedente: Mamone Caterina e Balestrino Giancarlo di Genova.**

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

1. di prendere atto della rinuncia alla concessione demaniale n. CI05415 per "realizzazione di un ponte, torrente Seminella, via Seminella", presentata da Caterina (c.f. MMNCRN63E53D969H) residente in via Forte Monte Guano 35/3, comune di Genova e da Balestrino Giancarlo (c.f. BLSG-CL39E29F902A) residente in via Pieve di Teco 21/1, Comune di Genova;

2. di dichiarare l'estinzione della concessione a decorrere dalla data di approvazione del presente atto.

IL DIRETTORE

Dott. Geol. Mauro Lombardi

---

---

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E  
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

**19.05.2008**

**N. 2700**

**CI06933 - CI06937 - CI06939 - CI06940 - CI06941 - Concessioni idrauliche per vari attraversamenti del torrente Recco (n. 3 passerelle pedonali e n. 2 ponti). Richiedente: Comune di Recco.**

## IL DIRIGENTE

omissis

## CONCEDE

Al Comune di Recco - P.zza Nicoloso, 14 - Recco - 00605540103, l'uso del bene demaniale (in vari attraversamenti del torrente Recco), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2026. La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per l'uso di mantenimento di varie passerelle e vari ponti si è stabilito il canone annuale di euro 944,00 (novecentoquarantaquattro / 00) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2009, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

OGGETTO CONCESSIONE		CANONE	DEP. CAUZ.
CI06933	Passerella pedonale	188,80	188,80
CI06937	Passerella pedonale	188,80	188,80
CI06939	Ponte	188,80	188,80
CI06940	Passerella pedonale	188,80	188,80
CI06941	Ponte	188,80	188,80
TOTALE		944,00	944,00

## IL DIRETTORE

Dott. Geol. Mauro Lombardi

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E  
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

**19.05.2008****N. 2701**

**CI07013 - Concessione idraulica per l'installazione della tubazione DN250 per lo scarico provvisorio delle acque di falda che filtrano nel cantiere di Piazza Rapisardi a Genova - Pegli, in sponda sinistra del t. Varenna, nel Comune di Genova. Richiedente: Edil Park Srl.**

## IL DIRIGENTE

omissis

## CONCEDE

Alla Soc. Edil Park S.r.l.- P.IVA 1485520991 - Via Domenico Fiasella 16/10 - Genova, l'uso del bene demaniale (scarico in sponda sinistra del torrente Varenna), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2009. La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per l'uso di tubazione di scarico DN250 provvisoria per la durata dei lavori inerenti il cantiere sito in p.zza Rapisardi a Pegli-Genova si è stabilito il canone annuale di euro 189,00 (centottantanove/00) da



pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2009, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

#### AUTORIZZA

Ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per "l'installazione della tubazione DN250 per lo scarico provvisorio delle acque di falda che filtrano nel cantiere di p.zza Rapisardi a Genova-Pegli che sarà posizionata in sponda sinistra del t. Varenna" sulla base degli elaborati progettuali allegati, visti da questa Area 06, parte integrante del presente atto. L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 10 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati. Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza. L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

La presente Autorizzazione ha valore solo per l'occupazione delle aree interessate alla realizzazione delle opere ed avrà validità soltanto dopo la firma del Disciplinare di concessione da parte del Dirigente dell'Area 06 - Difesa del Suolo la cui copia dovrà essere allegata alla presente e tenuta a disposizione per eventuali controlli sul luogo di esecuzione dei lavori.

Si ricorda che l'esecuzione dei lavori in carenza della firma del disciplinare di concessione da parte del Dirigente dell'Area 6 sarà sanzionabile secondo il disposto degli Art. 96 e seguenti del R.D. 523/1904.

La realizzazione di eventuali piste di cantiere all'interno dell'alveo dovrà essere oggetto di esplicita autorizzazione di accesso in alveo da richiedersi, al momento della realizzazione dei lavori, alla scrivente Area 6 contestualmente all'invio dei documenti elencati nel Foglio Norme Tecniche.

IL DIRETTORE

Dott. Geol. Mauro Lombardi

---

---

### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

**20.05.2008**

**N. 2704**

**CI07050 - Concessione Idraulica per tubazione gas DN180 (PE) interrata nel piano strada ed in attraversamento trasversale di: a) Rio Castellea per 2,50 m in corrispondenza dei civv. n. 14 - 25 di Via Ospedale Gallino; b) Rio Caselle per 2,80 m in corrispondenza dei civv. n. 10 - 19 di Via Ospedale Gallino in località Rivarolo Ligure del Comune di Genova. Richiedente: Iride Acquagas S.p.A. - Gruppo Iride Acqua Gas S.p.A. - Rete Gas.**

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Iride Acquagas S.p.A. - Gruppo Iride Acqua Gas S.p.A. - Rete Gas - Via SS. Giacomo e Filippo, 7 - 16122 Genova - R.I. GE / C.F. / P.IVA n. 015711510997, la costruzione, il mantenimento e l'uso del bene demaniale (tubazione gas DN180 (PE) interrata nel piano strada ed in attraversamento trasversale di: a) Rio Castellea per 2,50 m in corrispondenza dei civv. n. 14 - 25 di Via Ospedale Gallino; b) Rio Caselle per 2,80 m in corrispondenza dei civv. n. 10 - 19 di Via Ospedale Gallino in località Rivarolo

Ligure del Comune di Genova in attraversamento trasversale del torrente Rio Castellea – Rio Caselle (affluenti di destra del Torrente Polcevera), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2013.

La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per la costruzione in mantenimento e l'uso di un tubazione gas DN180 (PE) interrata nel piano strada ed in attraversamento trasversale di: a) Rio Castellea per 2,50 m in corrispondenza dei civv. n. 14 – 25 di Via Ospedale Gallino; b) Rio Caselle per 2,80 m in corrispondenza dei civv. n. 10 – 19 di Via Ospedale Gallino in località Rivarolo Ligure del Comune di Genova si è stabilito il canone annuale di 453,12 (quattro cento cinquanta tre / 12 centesimi), da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2009, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

IL DIRETTORE  
Dott. Geol. Mauro Lombardi

---

---

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E  
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA**  
**20.05.2008** **N. 2705**

**CI07047 - Concessione Idraulica per tubazione gas DN180 (PE) interrata per 2,60 m nel piano strada sul ponte all'incrocio di Via San Quirico con Via Superiore Budulli ed in corrispondenza del fabbricato n. 134r, in attraversamento trasversale del Rio Du Poziu Sarilla, in località San Quirico del Comune di Genova. Richiedente: Iride Acquagas S.P.A. - Gruppo Iride Acqua Gas S.P.A. - Rete Gas.**

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Iride Acquagas S.p.A. – Gruppo Iride Acqua Gas S.p.A. – Rete Gas - Via SS. Giacomo e Filippo, 7 - 16122 Genova - R.I. GE / C.F. / P.IVA n. 015711510997, la costruzione, il mantenimento e l'uso del bene demaniale (tubazione gas DN180 (PE) interrata per 2,60 m nel piano strada sul ponte all'incrocio di Via San Quirico con Via Superiore Budulli ed in corrispondenza del fabbricato n. 134r, in attraversamento trasversale del Rio Du Poziu Sarilla, in località San Quirico del Comune di Genova in attraversamento trasversale del torrente Rio Du Poziu Sarilla (affluente di sinistra del Torrente Polcevera), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2013.

La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per la costruzione in mantenimento e l'uso di un tubazione gas DN180 (PE) interrata per 2,60 m nel piano strada sul ponte all'incrocio di Via San Quirico con Via Superiore Budulli ed in corrispondenza del fabbricato n. 134r, in attraversamento trasversale del Rio Du Poziu Sarilla, in località San Quirico del Comune di Genova si è stabilito il canone annuale di euro 226,56 (due cento venti sei / 56 centesimi), da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2009, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

IL DIRETTORE  
Dott. Geol. Mauro Lombardi

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E  
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA****20.05.2008****N. 2706****CI01910 - Concessione Idraulica per la percorrenza del Torrente Varenna in località Peglio nel Comune di Genova. Richiedente: Praoil Oleodotti Italiani S.P.A.**

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Praoil Oleodotti Italiani S.p.a, P. IVA 03633490101/ C.F.11345180159, P.zza della Vittoria 15, 16121 Genova, l'uso del bene demaniale (percorrenza del torrente Varenna), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2016. La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per l'uso di condotte per il gas DN600 e DN300 si è stabilito il canone annuale di euro 728,00 (settecento ventotto/00) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2009, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

IL DIRETTORE

Dott. Geol. Mauro Lombardi

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E  
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA****20.05.2008****N. 2739****CI02860 - Concessione idraulica per l'uso di 12 mq in attraversamento del rio Nozarego, in località Madonnetta, nel comune di Santa Margherita Ligure. Richiedente: Barbagelata Luciano, Fiordiponti Alberto, Simonetti Vittorino.**

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Ai Sig.ri. Barbagelata Luciano, Fiordiponti Alberto e Simonetti Vittorino - domiciliati per la presente c/o Geom. Stefania Costa, Via Ruffini 18B - Santa Margherita Ligure - BRBLCN40L16I225Z, FRDLRT62S04C621C e SMNVTR37B13I225Q, l'uso del bene demaniale (12 mq in attraversamento del Rio Nozarego), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2013. La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 06.

Per la modifica della transito su ponte esistente da pedonale a carrabile si è stabilito il canone annuale di euro 188,80 (centottantotto/80) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2009, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

IL DIRETTORE

Dott. Geol. Mauro Lombardi

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E  
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA****20.05.2008****N. 2740**

**CI02860 - Concessione idraulica per ponticello in attraversamento del torrente Nozarego, in loc. Madonnetta, nel Comune di Santa Margherita Ligure, rilasciata ai signori Barbagelata Luciano, Fiordiponti Alberto, Simonetti Vittorino. Estinzione concessione per rinuncia dei concessionari. Richiedente: Barbagelata Luciano, Fiordiponti Alberto, Simonetti Vittorino.**

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

1. di prendere atto della rinuncia alla concessione demaniale n. CI02860 per "Ponticello in attraversamento del Torrente Nozarego, in loc. Madonnetta, nel Comune di Santa Margherita Ligure" presentata da Barbagelata Luciano (c.f. BRBLCN40L16I225Z) residente in Via Garibotti 23/7, Comune di S. Margherita L., Fiordiponti Alberto (c.f. FRDLRT62S04C521C) residente in Via del Lecci 7, Comune di Rapallo e Simonetti Vittorino (c.f. SMNVTR37B13I225Q) residente in Via Somalia 4/5, Comune di S. Margherita L., a decorrere dal 31.07.2008;
2. di dichiarare l'estinzione della concessione a decorrere dal 31.07.2008;

IL DIRETTORE

Dott. Geol. Mauro Lombardi

---

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E DIFESA  
DEL TERRITORIO PROVINCIA DI IMPERIA****8.05.2008****N. 425**

**Comune di Sanremo - Variante al Piano Regolatore Generale. Legge Regionale n. 26/2003 "Città a colori"**

IL FUNZIONARIO DELEGATO

omissis

DECRETA

1. è approvata la variante al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Sanremo, relativa al progetto "Città a colori" di cui alla Legge Regionale n. 26/2003, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 19.07.2006;
2. il presente decreto sarà reso pubblico mediante:
  - a) pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, a cura dell'amministrazione Provinciale ed all'Albo Pretorio della Provincia;
  - b) deposito, con i relativi allegati ed elaborati, a libera visione del pubblico presso la segreteria del Comune di Sanremo, a norma dell'art. 10 - 6° comma - della Legge Urbanistica 1450/1942 e s.m.;

3. ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della Legge 241/1990, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 1034/1971, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del D.P.R. n° 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto.

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
Marcello Moraldo

---

---

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E DIFESA  
DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA**

**26.05.2008**

**N. 495**

**Bacino del torrente San Francesco - Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo - Ditta: Massa Franco (MSS FNC 61M20 I138M) ed altri Pratica n° 104**

IL DIRIGENTE

Omissis

STABILISCE

- 1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n° 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. n. 18/1999, alla ditta Massa Franco ed altri di derivare moduli 0.0035 (pari a 1/sec 0.35) di acqua dal Bacino del torrente San Francesco nel territorio del Comune di Sanremo per l'uso irriguo;
- 2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 20.12.2000 al 19.12.2040;
- 3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n° 26498 di repertorio del 19.05.2008, sottoscritto dagli aventi causa;

omissis

IL DIRIGENTE  
Ing. Enzo Viani

---

---

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E  
DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA**

**26.05.2008**

**N. 496**

**Bacino del torrente San Romolo (rio Ciapussa) - Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo - Ditta: Piombo Aldo (PMB LDA 28B14 I138I) ed altri - Pratica n° 47**

IL DIRIGENTE

Omissis

STABILISCE

- 1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n° 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. n. 18/1999, alla ditta Piombo Aldo ed altri di derivare moduli 0.0005 (pari a 1/sec 0.05) dal lunedì al venerdì, di acqua dal Bacino del torrente San Romolo nel territorio del Comune di Sanremo per l'uso irriguo-igienico;
- 2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 30 anni dal 15.06.1999 al 14.06.2029;
- 3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n° 26500 di repertorio del 19.05.2008, sottoscritto dagli aventi causa;

omissis

IL DIRIGENTE

Ing. Enzo Viani

---

---

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E DIFESA  
DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA**

**26.05.2008**

**N. 497**

**Bacino del torrente del Torrente San Romolo (rio Ciapussa) – Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo – Ditta: Giordano Antonio (GRD NTN 57A28 I138V) – Pratica n° 28**

IL DIRIGENTE

Omissis

STABILISCE

- 1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n° 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. n. 18/1999, alla ditta Giordano Antonio di derivare moduli 0.000115 (pari a 1/sec 0.0115) di acqua dal Bacino del torrente Impero nel territorio del Comune di Sanremo per l'uso irriguo;
- 2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 12.07.1993 al 11.07.2033;
- 3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n° 26501 di repertorio del 19.05.2008, sottoscritto dagli aventi causa;

omissis

IL DIRIGENTE

Ing. Enzo Viani

---

---

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E DIFESA  
DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA**

**26.05.2008**

**N. 498**

**Bacino del torrente Impero Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo - Ditta: Viani Giovanni (VNIGNN 37S14 G840R) e Viani Franco Pratica n° 247**



IL DIRIGENTE

Omissis

STABILISCE

- 1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n° 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. n. 18/1999, alla ditta Viani Giovanni e Viani Franco di derivare moduli 0.00024 (pari a 1/sec 0.024) di acqua dal Bacino del torrente Impero nel territorio del Comune di Pontedassio per l'uso irriguo;
- 2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 03.04.2007 al 02.04.2047;
- 3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n° 26499 di repertorio del 19.05.2008, sottoscritto dagli aventi causa;

omissis

IL DIRIGENTE

Ing. Enzo Viani

---

---

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E DIFESA  
DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA**

**26.05.2008**

**N. 499**

**Bacino del torrente Nervia (rio Bonda - rio del Piano) Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo Ditta: Cattaneo Boris Francesco (Ctt BSF 67R15 FI 19X) Pratica n° 613**

IL DIRIGENTE

Omissis

STABILISCE

- 1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n° 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. n. 18/1999, alla ditta Cattaneo Boris Francesco di derivare moduli 0.003 (pari a 1/sec 0.3) di acqua dal Bacino del torrente Nervia (rio Bonda - rio del Piano) nel territorio del Comune di Castelvittorio per l'uso irriguo ;
- 2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 16.07.2008 al 15.07.2048;
- 3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n° 26502 di repertorio del 19.05.2008, sottoscritto dagli aventi causa;

omissis

IL DIRIGENTE

Ing. Enzo Viani

**PROVINCIA DI IMPERIA**  
**SETTORE URBANISTICA E DIFESA DEL TERRITORIO**  
**UFFICIO RISORSE IDRICHE**

**La Ditta Lorenzi Antonio ed altri in data 25.03.2008 ha presentato in sanatoria con variante domanda di concessione di derivazione di moduli 0.02 di acqua dal bacino del fiume Roja (torrente Bevera - rio Villatella) in Comune di Ventimiglia per uso irriguo - Pratica n° 15**

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
Dott. Geol. Raffaello Anfossi

---

**PROVINCIA DI IMPERIA**  
**SETTORE URBANISTICA E DIFESA DEL TERRITORIO**  
**UFFICIO RISORSE IDRICHE**

**La Ditta Ballestra Mario e Ballestra Jannine in data 17.03.2008 ha presentato domanda di concessione di derivazione di moduli 0.000945 di acqua dal bacino del fiume Roja (rio Roasso) in Comune di Ventimiglia per uso irriguo - Pratica n° 161**

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
Dott. Geol. Raffaello Anfossi

---

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E  
TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

**14.05.2008**

**N. 3595**

**Rio Teciallo - Concessione per la realizzazione di un ponte in Comune di Cisano sul Neva-località Teciallo - Concessionario: Garello Mauro**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

omissis

2. di accordare la concessione in argomento per Anni Sei successivi e continui decorrenti dalla data del nulla osta ai fini idraulici con autorizzazione all'esecuzione delle opere rilasciato da questo Settore con Atto Dirigenziale n° 7616 del 25/10/2007, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel disciplinare n.12115 di repertorio in data 08/05/2008

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE  
Dott. Ing. Vincenzo Gareri

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E  
TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA****20.05.2008****N. 3786**

**Rio Cucco - Località Rio Cucco - Comune di Varazze - Concessione in sanatoria con opere di adeguamento idraulico di un tratto di fognatura comunale. Concessionario: Comune di Varazze**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Omissis

DECRETA

1. di autorizzare ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, il Comune di Varazze all'esecuzione dei lavori di adeguamento idraulico di cui alle premesse, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato disciplinare - foglio norme n. 12119 di repertorio in data 12/05/2008;
2. di concedere, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, ai sensi della L.R. 21/06/1999, n. 18 e s.m.i., al Comune di Varazze l'utilizzo dell'area demaniale per la realizzazione dell'adeguamento idraulico di un tratto di fognatura comunale mediante la realizzazione di due attraversamenti (di cui il primo - più a monte - dentro una soglia mentre il secondo - più a valle - dentro una briglia) sul corso d'acqua Rio Cucco, in località Rio Cucco - Comune di Varazze;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE  
Dott. Ing. Vincenzo Gareri

---

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE -  
RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA  
PROVINCIA DELLA SPEZIA****13.05.2008****N. 220**

**Pratica N. 5398 - Corso d'acqua: Canale di Ressora - Nulla Osta Idraulico N.11467. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per la rimozione di una linea telefonica con i relativi pali e la realizzazione di una canalina metallica in attraversamento al torrente Ressora, loc. Via Anguillara- Via Porcareda nel Comune di Arcola.**

IL DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

- 1) il rilascio alla ditta Telecom Italia S.p.A., fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, dell'autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa, alla rimozione di una linea telefonica con i relativi

pali e la realizzazione di una canalina metallica, staffata all'estradosso del ponte in attraversamento del Canale Ressora, nel Comune di Arcola, località: Via Porcareda - Via Anguillara;

OMISSIS

Il Dirigente  
Dott. Ing. Giotto Mancini

---

---

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE -  
RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA  
DELLA SPEZIA**

**22.05.2008**

**N. 238**

Pratica n. 5619 - Corso d'acqua: Fiume Vara - Nulla osta idraulico n. 11223 - Autorizzazione al fini idraulici e demaniali relativa allo scarico delle acque derivanti dalla copertura del fabbricato e dal piazzale di pertinenza, nel canale di scolo attiguo al mappale demaniale censito al fg.1 n.c.t di Vezzano Ligure mapp. 408, in loc. Lagoscuro nel Comune di Vezzano Ligure. Ditta: Prom.Imm. s.n.c

IL DIRIGENTE

OMISSIS

DISPONE

- 1) il rilascio alla ditta: PROM.IMM.S.n.c di Enrico Bertera e Figli con sede in Loc. Lagoscuro 21/B, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, dell'autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa allo scarico, con tubazione in PVC del diametro di 200 mm, delle acque derivanti dalla copertura del fabbricato e dal piazzale di pertinenza, nel canale di scolo attiguo al mappale demaniale censito al Fg.1 N.C.T di Vezzano Ligure mapp. 408, previo trattamento con degrassatore, in località Lagoscuro nel Comune di Vezzano Ligure, in conformità dei disegni vistati da questo Servizio;

IL DIRIGENTE  
Ing. Giotto Mancini